



Università degli Studi di Ferrara

DOTTORATO DI RICERCA IN
ECONOMIA

CICLO XXI

COORDINATORE: Prof. Zambon Stefano

Uncongenial twins? Bilancio e fiscalità nell'epoca
dell'armonizzazione contabile internazionale

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07

Dottorando

Dott. Lauzza Nunzia Barbara

Tutore

Prof. Zambon Stefano

Anni 2006/2008

INDICE

INTRODUZIONE

CAPITOLO I

DIFFERENZE E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI INTERNAZIONALI

1.1 Le variabili fonte di distinzione tra i sistemi contabili

1.2 Uno sguardo al processo d'armonizzazione contabile in Europa

1.2.1 L'endorsement dei principi contabili internazionali in Europa

1.2.2 Il Framework: "quadro concettuale" posto alla base dei principi contabili internazionali: introduzione e caratteristiche

1.2.3 Il Framework e la sua funzione di problem solving

1.2.4 Le finalità del bilancio secondo lo IASB

1.2.5 I principi di redazione del bilancio secondo lo IASB

1.3 I principi a supporto della fiscalità

1.3.1 Premessa

1.3.2 Uguaglianza

1.3.3 Certezza giuridica

1.3.4 Neutralità

1.3.5 Distinzioni internazionali tra i regimi tributari

1.3.6 Le differenze internazionali nella determinazione del reddito imponibile

CAPITOLO II

I RAPPORTI TRA CONTABILITÀ E FISCALITÀ IN ITALIA:

PERCORSI STORICI E ATTUALI DI DUE REGOLAMENTAZIONI A CONFRONTO

- 2.1 Introduzione**
- 2.2 Il ruolo storico e pragmatico della fiscalità nel contesto normativo italiano**
 - 2.2.1 Le imposte sul reddito e la loro natura di costo*
 - 2.2.2 Le interrelazioni esistenti tra il bilancio civilistico e l'imposizione fiscale nel dopoguerra*
 - 2.2.3 Bilancio e imposizione diretta tra il 1973 e il 1993*
 - 2.2.4 La riforma societaria e fiscale a partire dal 2003*
- 2.3 Riflessi dell'adozione dei principi contabili internazionali in Italia**
- 2.4 Una riflessione introduttiva sugli oneri tributari di competenza, differiti e anticipati**
 - 2.4.1 I metodi di ricognizione e determinazione delle differenze temporanee*
 - 2.4.2 Principi contabili nazionali ed internazionali a confronto: OIC 25 vs IAS 12*
 - 2.4.3 Analisi ed interpretazione dello IAS 12: confronto con l'ordinamento nazionale*
 - 2.4.5 Problematiche e opportunità*
 - 2.4.6 Esempificazione*

CAPITOLO III

ACCOUNTING E FISCALITÀ IN GERMANIA:

UN SISTEMA BASATO ANCORA SULLA DIPENDENZA ROVESCIATA?

- 3.1 Premessa**
- 3.2 Le origini del sistema contabile tedesco**
- 3.3 Il contesto istituzionale tedesco**
 - 3.3.1 Lo Stato*

- 3.3.2 *La normativa nazionale a supporto delle aziende: il Codice Commerciale*
- 3.3.3 *I principi contabili nazionali tedeschi (GoB)*
- 3.3.4 *Il sistema di contabilità e bilancio tedesco*
- 3.3.5 *La professione contabile tedesca*
- 3.4 Il sistema normativo tedesco**
 - 3.4.1 *Il ruolo della normativa*
 - 3.4.2 *GoB: il mercato delle interpretazioni*
- 3.5 L'adozione dei principi contabili internazionali in Germania**
 - 3.5.1 *Le prime iniziative all'internazionalizzazione della regolamentazione contabile in Germania*
- 3.6 La fiscalità e i rapporti intercorrenti con l'accounting**
 - 3.6.1 *Influenza delle poste fiscali sul bilancio d'esercizio*
 - 3.6.2 *Speciali tipologie di ammortamenti*
 - 3.6.3 *Le criticità di questo sistema di influenza rovesciata*
- 3.7 La fiscalità differita**
 - 3.7.1 *Le regolamentazione delle differenze temporanee e permanenti*

CAPITOLO IV

IL REGNO UNITO: UN SISTEMA CONTABILE BASATO SULLA TRUE AND FAIR VIEW DISCONNESSO DALLA FISCALITÀ

- 4.1 Introduzione**
- 4.2 Il quadro istituzionale britannico**
 - 4.2.1 *Lo Stato*
 - 4.2.2 *Il sistema di regolamentazione britannico*
 - 4.2.3 *Le regole della Professione contabile*
- 4.3 La True and fair view: una prassi accettata e condivisa nel Regno Unito**
- 4.4 La taxation in UK**

CAPITOLO V

ANALISI DEL GRADO DI DISCONNESSIONE E CONNESSIONE TRA CONTABILITÀ E FISCALITÀ IN ITALIA, GERMANIA E REGNO UNITO

5.1 Premessa

5.2 La metodologia

5.3 La Germania

5.4 Il Regno Unito

5.5 L'Italia

5.5.1 Valutazione delle immobilizzazioni materiali

5.5.2 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

5.5.3 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

5.5.4 Costi di ricerca e sviluppo

5.5.5 L'avviamento

5.5.6 La valutazione delle rimanenze di magazzino

5.6 Analisi dei casi di connessione tra la rendicontazione contabile e fiscale

5.7 Indici

CAPITOLO VI

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

BIBLIOGRAFIA

Introduzione

Negli ultimi trent'anni si è svolto, ed è tuttora in corso, un importante processo di armonizzazione contabile che ha subito recentemente una forte accelerazione grazie in particolar modo all'intervento di organismi internazionali come l'International Accounting Standards Board (IASB), la Securities and Exchange Commission (SEC), la European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), ecc.

La IV, la VII Direttiva e il Regolamento CE n. 1606/2002 hanno segnato dei punti di svolta che si stanno progressivamente allargando a livello globale, come testimoniano gli accordi in corso di realizzazione tra IASB e FASB verso una convergenza contabile unica mondiale.

In questo ampio panorama evolutivo della contabilità internazionale però non emerge quasi mai il ruolo della variabile fiscale, concepita generalmente come elemento esterno a questi processi.

Il presente lavoro di tesi mira a condurre una disamina delle interconnessioni storiche ed attuali esistenti tra la contabilità e la fiscalità in ambito nazionale ed internazionale alla luce dei processi di armonizzazione contabile ed intende riportare alla luce il ruolo della normativa tributaria, talora sotterraneo ed inespresso, sui bilanci e sulla effettiva efficacia dei principi.

Il primo passo verso tale raffronto si configura nella rappresentazione di questi due sistemi paralleli, a volte antitetici, che spesso si contraddistinguono per essere la prima fondamentale espressione delle forti distinzioni, forse eterne, tra le matrici contabili anglosassone e continentale.

Perché parlare di “*uncongenial twins*”?

In un'era in cui ormai è quasi imprescindibile il raggiungimento di una armonizzazione contabile, a livello internazionale ricercata attraverso gli IFRS, e per la quale sono stati e sono tuttora molteplici gli sforzi dei Paesi coinvolti in tale percorso, sorge comunque spontaneo il dubbio sull'effettivo superamento di una

delle principali difficoltà verso tale traguardo, ovvero la potenziale influenza della variabile fiscale sulla contabilità nazionale e, conseguentemente, sui bilanci redatti secondo IAS/IFRS.

Un dubbio di non poco conto, vista la grande rilevanza, nonché influenza, del sistema fiscale su quello contabile e di bilancio, specie in taluni paesi come ad esempio l'Italia.

Uno degli obiettivi dal presente lavoro è dunque quello di esaminare le evoluzioni normative in ambito contabile e fiscale di tre Paesi prescelti in quanto di evidente significatività ai fini dell'oggetto e dello scopo della ricerca.

Queste difficoltà possono condurre a pensare di trovarsi di fronte a sistemi normativi di difficile conciliazione e pertanto "uncongenial".

Italia, Germania e Regno Unito, tre paesi espressione di altrettante culture, background, matrici normative e prassi contabili e fiscali considerate diverse e analoghe tra loro. Le prime due Nazioni appaiono da sempre simili in merito alla regolamentazione e ai principi-base su cui fondare i propri sistemi di contabilità e fiscalità; la terza invece si caratterizza per le proprie peculiarità fortemente distanti da quelle relative ai due precedenti Paesi.

Con riferimento ai casi nazionali, gli obiettivi a cui è diretto il presente lavoro sono innanzitutto quelli di analizzare, dopo uno studio della letteratura e delle normative vigenti, secondo quali processi questi due "mondi paralleli", della contabilità e della fiscalità, si siano rapportati nel tempo, nelle tre Nazioni prescelte; quali punti di connessioni e/o disconnessioni sono esistiti e permangono tuttora all'interno delle norme e delle prassi contabili e fiscali; in che modo la variabile fiscale si sia poi interfacciata con la dimensione IAS/IFRS; e infine quali possibili condizionamenti di ordine tributario potrebbero tuttora esistere all'interno dei bilanci redatti secondo standard internazionali, ostacolando così la realizzazione di una piena convergenza contabile sul piano sovranazionale.

È significativo rilevare quanto questo aspetto saliente sia quasi del tutto disatteso dagli stessi IFRS, i quali non accennano, se non indirettamente, ad alcuna problematica data dalla possibile influenza della fiscalità sulla contabilità. Un

unico momento di riflessione, in tal senso, si può implicitamente evincere da un paragrafo del *Conceptual Framework* in cui si dà rilievo al principio della cosiddetta “neutralità”; principio, questo, particolarmente importante anche per la disciplina fiscale, anche se con accezione differente (specifica in base al proprio ambito di applicazione) e che all’interno del *Framework* si declina nel modo seguente:

“To be reliable, the information contained in financial statements must be neutral, that is, free from bias. Financial statements are not neutral if, by the selection or presentation of information, they influence the making of a decision or judgment in order to achieve a predetermined result or outcome.” (Conceptual Framework, par. 36)

Così come si può ben evincere dalla citazione suesposta, nell’ambito del *Framework* il principio della neutralità è diretto a vietare qualunque uso “speculativo” del bilancio da parte degli amministratori, ossia un utilizzo di parte dell’informazione contabile, al fine di indurre il pubblico degli investitori verso determinate decisioni economiche. Questo potrebbe essere l’unico riferimento dei principi contabili internazionali riconducibile all’esigenza di evitare qualunque tipologia di “alterazione” delle informazioni economico-finanziarie con dati e valori di natura, nel nostro caso, fiscale.

Il lavoro si articolerà nel seguente modo. Nel primo capitolo si definirà un’analisi storica delle più importanti forme di differenziazione e di armonizzazione che si sono sviluppate nel corso del tempo nei Paesi europei.

Nel secondo capitolo si descriverà il percorso normativo del rapporto tra contabilità e fiscalità in Italia, con particolare attenzione ai passaggi evolutivi delle regolamentazioni contabili e fiscali diretti alla risoluzione delle frequenti condizionamenti ed influenze fiscali sui bilanci. Una parentesi importante sarà dedicata anche agli aspetti legati alle imposte anticipate e differite, ovvero alle

cause scatenanti la loro formazione a fine anno, il loro trattamento contabile, la loro rappresentazione in bilancio, gli effetti e le differenziazioni con le regole prescritte dagli IAS/IFRS.

Il terzo capitolo si occuperà, invece, del caso tedesco; sarà delineato sostanzialmente il profilo normativo, contabile e fiscale della Germania, con la finalità, anche in questo caso, di osservare i passi seguiti ai fini della riduzione di tutte le possibili influenze della fiscalità sul bilancio, sempre alla luce della adozione dei principi contabili internazionali.

Il quarto capitolo sarà dedicato al Regno Unito, espressione da sempre della totale disconnessione tra contabilità e fiscalità. Questa soluzione consolidata ci aiuterà a comprendere meglio da quali presupposti partire per un raffronto internazionale che non può omettere, né tanto meno sottovalutare, quei sistemi contabili e fiscali diametralmente opposti tra loro e che devono pertanto essere sottoposti ad attento studio ed analisi per capire in che modo oggi si possa, si debba ancora arrivare, ad una *effettiva* armonizzazione contabile tra Paesi di tradizioni in questo campo tanto distanti tra loro.

Il V capitolo, snodo centrale del presente lavoro, svolgerà un'analisi normativa con risultati espressi in termini quantitativi del grado di connessione e disconnessione esistente tra le variabili contabile e fiscale all'interno dei bilanci di gruppo dei tre paesi considerati, attraverso l'applicazione di un modello teorico creato da M. Lamb e C. Nobes (1998), che mira a verificare in che modo e quanto la fiscalità sia tuttora presente, come elemento "disarmonizzante", all'interno anche di tali bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali.

Il capitolo conclusivo offrirà una panoramica dei risultati raggiunti da considerazioni di sintesi, evidenziando altresì i punti di criticità per il futuro percorso dell'armonizzazione contabile internazionale rispetto all'influente – e spesso sottovalutata – variabile fiscale.

CAPITOLO I

DIFFERENZE E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI INTERNAZIONALI

1.3 Le variabili fonte di distinzione tra i sistemi contabili

Esistono svariate motivazioni sottostanti lo studio dei sistemi contabili e tributari di tutto il mondo. In generale, all'interno dei sistemi contabili vigenti vi sono delle sostanziali differenze che scaturiscono da fattori di vario tipo.


Partendo dal presupposto che il bilancio si configura come uno strumento di comunicazione, o meglio, di trasferimento di determinate informazioni tra più soggetti, la natura e le funzioni dello stesso differiscono in base alle diverse tipologie di azienda, ai soggetti interessati al suo contenuto, nonché alla natura delle informazioni inserite all'interno del documento stesso.

A tal proposito, un primo elemento da considerare è proprio quello del linguaggio utilizzato all'interno dei sistemi contabili. La contabilità in genere viene considerata come uno strumento finalizzato alla comunicazione di informazioni "economiche". Generalmente, un linguaggio specifico, come quello economico-aziendale, incorpora, all'interno dei propri termini, informazioni ed idee il cui significato è immediatamente intellegibile da coloro i quali posseggono la chiave di lettura di quel determinato linguaggio. Pertanto, è di fondamentale importanza che vi sia una preparazione di fondo affinché si possa accedere senza problemi alla comprensione di determinati termini o locuzioni utilizzati in un campo di studi specifico.

Bisogna però considerare altri fattori che possono condizionare la trasversalità di un linguaggio, come quello economico/contabile, ovvero il contesto culturale in cui esso si inserisce. Molto spesso, infatti, il linguaggio contabile si evolve e si adatta ad un determinato contesto in base alle caratteristiche e alle finalità locali pertinenti a quell'area di interesse: sarà cioè un linguaggio che si interfacerà con interlocutori quali gli investitori, le autorità fiscali, le banche del posto, rendendo così molto improbabile la possibilità che esso si possa diffondere comunemente in altre nazioni con un background cultura estremamente differente.

Inoltre, una volta che l'informazione è stata creata e diffusa è anche possibile che la stessa non venga recepita allo stesso modo da chi invia l'informazione e da chi la riceve, visti i punti di vista molto spesso divergenti, come si può evincere dalla seguente tabella.

Tabella 1 – Le cause dei problemi di diffusione delle informazioni contabili



Fonte: Haller, Walton, 2003

In questo schema si può constatare come, nel trasferimento delle informazioni contabili, la difficoltà di comprensione e i fraintendimenti possano accadere a causa sia delle differenze interne alle informazioni inviate che della percezione e della interpretazione che si può ricevere dalle stesse.

Quello della contabilità si configura, pertanto, come un linguaggio da sempre molto complesso e a volte imperfetto, in grado di trasferire informazioni elementari che, nonostante ciò, potrebbe comportare delle difficoltà di lettura e

comprensione legate all'uso di alcuni termini specifici da interpretare, con il rischio di commettere talvolta degli errori significativi.

Definito questo primo problema, bisogna sottolineare che le aziende che operano in contesti internazionali tendono per lo più a prediligere sistemi contabili del tutto uniformi alle loro organizzazioni, in grado cioè di coniugare alla perfezione le esigenze di controllo interno e di controllo esterno. Non solo, per coloro che hanno necessità di muoversi da un paese all'altro, le differenze contabili a livello nazionale rappresentano un arduo problema da affrontare.

Naturalmente, l'esigenza di adeguare il linguaggio contabile a livello trasversale in tutte le nazioni può di certo risolvere molti problemi di trasferimento delle informazioni contabili tra più paesi, rendendo intelligibile i bilanci redatti dalle aziende, ovunque esse operino, ma allo stesso tempo ciò potrebbe comportare un disallineamento con le esigenze informative pertinenti ad esempio agli investitori locali e alle Autorità fiscali.


Ad esempio, la differente valutazione dei profitti, tra una metodologia e l'altra, potrebbe determinare il raggiungimento di risultati contrastanti in grado anche di modificare la struttura stessa del bilancio. In questo modo sarà inevitabile influire sulle risorse da impiegare affinché si possa raggiungere un linguaggio comune che non si discosti troppo dalle necessità interne ad ogni nazione; cosa, quest'ultima, alquanto complessa da ottenere viste le numerose differenze esistenti da paese a paese nelle prassi finanziarie, contabili e gestionali e nelle differenti regolamentazioni civilistiche e tributarie.

Il confronto tra contabilità e linguaggio risulta essere particolarmente appropriato visto che la contabilità è fondamentalmente un artificio strumentale, costruito dalla società, al fine di raccogliere e diffondere informazioni. Si tratta quindi di una costruzione sociale che di conseguenza rifletterà la società in cui la stessa si svilupperà. Diversamente, però, la contabilità viene assoggettata dal sistema giuridico, oltre che dagli usi diffusi in quel determinato contesto in cui opera. Se osserviamo infatti l'evoluzione dei corpus di principi contabili in un determinato

paese, noteremmo che questo riflette totalmente il contesto economico, giuridico di appartenenza e le eventuali modificazioni future.

A tal proposito, nello schema qui di seguito, si può evincere la complessità del processo che conduce alla formazione di un sistema contabile nazionale.

Schema 1 – Le interrelazioni tra ambiente, istituzioni e cultura



Fonte: Flower, Ebbbers, 2002

La redazione del bilancio d'esercizio è pertanto determinato dalle regole contabili di un paese e dalla prassi adottata dai professionisti contabili nell'applicare, interpretare e, talvolta, ignorare tali regole e principi. Le regole vengono fissate dalle Istituzioni, così come il sistema politico, il sistema legale e quello della professione contabile, con qualche influenza da parte della stessa prassi contabile. A loro volta le Istituzioni sono influenzate dalla "cultura" nazionale, e pertanto dal background socio-economico, nonché dall'ambiente in generale. La prassi contabile è influenzata dalle regole contabili (è quindi immediato notare come il loro rapporto sia mutuabile ed interdipendente) e dalla sotto-cultura contabile, a sua volta definita e condizionata dalla cultura nazionale.

Tutti i fattori presenti in questo schema si possono suddividere in tre categorie, così come sono state teorizzate da Hopwood (1991):

- a) *Fattori ambientali*, ulteriormente suddividibili in esterni (al paese in cui opera l'azienda) ed interni. Esempi di fattori esterni sono: la colonizzazione, il commercio e l'arrivo di investimenti stranieri. Esempi invece di fattori ambientali interni possono essere: il livello tecnologico raggiunto in un determinato periodo storico e il grado di istruzione (e formazione). Alcuni fattori ambientali sono continui nel tempo, questo è il caso della tecnologia, una variabile costante, mutabile, ma mai assente o imprevista. Altri invece, Hopwood li classifica come fattori "storico-sociali", a volte improvvisi e straordinari, come le guerre o l'improvvisa impennata dell'inflazione.
- b) *Istituzioni*, quali il sistema politico e quello giuridico di un paese.
- c) *La cultura*. In questo caso con il termine cultura si intende l'insieme di valori e idee condivise dalla maggior parte degli abitanti di un Paese (cultura nazionale) o da un suo sottogruppo (sub-cultura contabile).

All'interno di questo ampio quadro di elementi che condizionerebbero il contesto in cui sorge un sistema contabile, quali sono poi i fattori specifici che ne condizionano la forma e i contenuti particolari? E quali sono conseguentemente le variabili che comportano la diversità tra i vari sistemi contabili internazionali?

Tra le più importanti cause di differenziazione dei sistemi contabili discusse ed analizzate negli ultimi 30 anni, da quando cioè ha avuto inizio un processo di armonizzazione contabile che ha portato oggi ad un corpus di standard definito e formalizzato a livello internazionale, possiamo sostanzialmente annoverare:

- I soggetti da cui ottenere le fonti di finanziamento;
- Il sistema legale presente in ogni paese;
- Le interconnessioni esistenti, o meno, tra *accounting* e *taxation*;
- La forza della professione contabile.

Relativamente al primo punto, la definizione dei soggetti riconosciuti come fornitori principali delle risorse finanziarie di una azienda sembrerebbe, ad oggi, continuare ad essere una delle cause principali delle differenze di fondo esistenti tra i vari bilanci redatti in Europa e nel resto del mondo.

La crescita economica degli ultimi due secoli ha portato le aziende a dover trovare fonti di capitale extra che riuscissero a finanziare la loro contestuale crescita.

Le aziende nei diversi paesi risposero in maniera differente a questa crescente necessità di accesso ai finanziamenti. Paesi come la Germania, la Francia, l'Italia, il Belgio videro negli enti creditori i maggiori offerenti di capitali, pertanto nei suddetti paesi l'accesso al credito fu la prima scelta portata avanti per finanziare le attività dell'impresa. Al contrario, in Gran Bretagna ed USA, ad esempio, le ulteriori fonti di finanziamento furono attinte direttamente dagli azionisti; grazie infatti ad un maggior frazionamento della proprietà societaria si consentiva l'accesso al capitale sociale ad un elevato numero di azionisti che con piccole somme costituivano, nel complesso dell'investimento azionario, la più ampia fonte di capitali necessari alle imprese per far fronte alle esigenze di crescita del momento.

Una dimostrazione della rilevanza di questa caratterizzazione dei paesi si ottiene esaminando il numero delle società quotate in ciascuno di essi. Nella seguente tabella si riporta il numero di società nazionali quotate nel 2003 in mercati

caratterizzati da più di 250 società quotate e una capitalizzazione complessiva superiore ai \$350 miliardi.

Tabella 2 – I principali mercati azionari nel febbraio 2003

Paese	Mercato azionario	Società quotate nazionali	Capitalizzazione di mercato delle società nazionali (\$ miliardi)	Capitalizzazione di mercato in % del Regno Unito
Europa				
Francia	Euronext	737	928	61
Germania	Deutsche Borse	706	655	40
Italia	Borsa di Milano	282	477	29
Spagna	Bolsa Madrid	1.829	459	28
Svizzera	Swiss Exchange	255	503	31
Regno Unito	London Stock Exchange	2.392	1.630	100
Nord America				
Canada	Toronto stock Exchange	1.252	606	37
Stati Uniti	Nasdaq	3.176	1.978	121
	New York Stock Exchange	1.885	8.543	524
Asia				
Cina	Hong Kong Stock Exchange	973	462	28
Giappone	Tokyo Stock Exchange	2.134	2.042	125
Oceania				
Australia	Australian Securities Exchange	1.353	382	23

Fonte: Alexander, Nobes, 2004

A tal proposito è già possibile individuare due grandi gruppi di Paesi in cui da una parte si riscontra un maggiore orientamento agli *shareholders interests* e dall'altra una attenzione particolare verso i cosiddetti *stakeholders*, ovvero tutti quei soggetti quali lo Stato, le famiglie e gli enti creditori in genere che, pur non

avendo investito direttamente sull'impresa, rappresentano un destinatario importantissimo delle informazioni economico, finanziarie e patrimoniali dell'azienda. Con tale suddivisione emerge come, con orientamenti tanto differenti, sia diventata inevitabile un'impostazione assolutamente antiteca dei sistemi contabili afferenti ai singoli paesi. Nel primo caso si tenderà a redigere un bilancio attento alle esigenze degli azionisti, interessati ad una elevata "significatività" delle informazioni contabili, nel secondo, invece, si opterà per una rendicontazione, per così dire, più affidabile e prudente. Ancora oggi possiamo riscontrare una suddivisione di questo tipo:

Tabella 3 – Shareholder oriented versus Credit oriented countries

Shareholder oriented	Credit/Family/State oriented
United States	Germany
United Kingdom	France
The Netherlands	Belgium
Sweden	Italy
Australia	Spain
Canada	Portugal

Fonte: D. Alexander, C. Nobes, 2004

In merito al secondo punto, ovvero ai sistemi giuridici esistenti, in occidente si sono sviluppate due tipologie di sistemi legali, cosiddetti di *common law* e di *civil law*.

Il primo nasce in Inghilterra e si caratterizza per il suo generarsi ed evolversi in base ai singoli casi di giurisprudenza che si sono succeduti nel tempo; esso, difatti, non si basa su principi e norme generalmente accettate e imposte dall'alto. Esattamente opposto a questo è il secondo sistema giuridico che trae origine dal Diritto Romano ed è radicato nell'Europa continentale. Quest'ultimo, a differenza del precedente, possiede un corpus di leggi formalizzato che regolamenta tutte le fattispecie giuridiche. Nei paesi caratterizzati da questo sistema giuridico, quasi sempre, le norme che regolano le aziende sono generalmente molto precise e

dettagliate, e spesso contengono gran parte dei principi essenziali per la tenuta della contabilità e per la rendicontazione economica, finanziaria e patrimoniale. Anche in questo caso è possibile suddividere in due grandi gruppi i Paesi caratterizzati dall'uno o dall'altro sistema giuridico, e in questo senso è di indubbio interesse notare come questa classificazione assomigli sostanzialmente a quella svolta precedentemente.

Tabella 4 – Common law versus Code law countries

Common law countries	Civil law countries
Inghilterra e Galles	Scozia
Stati Uniti	Francia
Australia	Germania
Canada	Belgio
Irlanda	Olanda
Nuova Zelanda	Portogallo
Singapore	Spagna
	Giappone

Fonte: D. Alexander, C. Nobes, 2004

Il legame esistente tra contabilità e fiscalità è un altro elemento fortemente sentito e significativo, nonché, probabilmente, uno dei più rilevanti nella individuazione dei paesi che realizzano bilanci con configurazioni parzialmente o del tutto differenti tra loro.

In molti paesi accomunati dalla cosiddetta matrice contabile “continentale”, ad esempio, si considerano deducibili fiscalmente solo i costi inseriti anche all'interno del Conto economico; con tale *conditio sine qua non* si genera una forte influenza fiscale, se non addirittura una totale dipendenza della contabilità generale alle disposizioni di natura tributaria.

Per questo aspetto la Germania è conosciuta in tutto il mondo per il cosiddetto *Massgeblichkeitsprinzip*, che consiste nel far coincidere totalmente il bilancio fiscale con quello destinato alla pubblicazione, ovvero quello destinato alla lettura degli *stakeholder*. Questo tipo di legame stretto tra la fiscalità e la contabilità è

tipico dei paesi che non hanno un approccio orientato agli investitori/azionisti. In Paesi come il Regno Unito e gli Stati Uniti, infatti, tale legame risulta essere da sempre estremamente debole; essi utilizzano sostanzialmente regole e principi *ad hoc* per ottenere risultati di natura meramente fiscale, e lo stesso iter viene seguito per la redazione del bilancio d'esercizio destinato alla pubblicazione; pertanto i due documenti non si influenzano mai in alcun modo durante la loro redazione. Anche in questo caso è possibile fare riferimento ad una separazione tra gruppi di paesi caratterizzati o meno da una forte interrelazione tra contabilità e fiscalità.

Tabella 5– Relazione tra contabilità e fiscalità

Indipendenza	Dipendenza
Danimarca	Germania
Irlanda	Francia
Regno Unito	Belgio
Olanda	Italia
Repubblica Ceca	Svezia
Polonia	Norvegia

Fonte: D. Alexander, C. Nobes, 2004

Infine, il potere, le dimensioni e le competenze della professione contabile di un paese potrebbe essere diretta conseguenza del tipo di rendicontazione utilizzata. Il grado di importanza dato dalle differenze internazionali nella professione contabile è visibile nella seguente tabella, che riporta i principali organismi i cui membri operano sia la revisione che la certificazione dei bilanci.

Tabella 6 - Organismi della professione contabile

Paese	Organismo	Anno fondazione	Numero membri (migliaia 2003)
Australia	Australian Society of Certified Practising Accountants	1952	97
	Institute of chartered accountants in Australia	1928	34
Canada	Canadian Institute of Chartered Accountants	1902	68
Danimarca	Foreningen af Statsautoriserede Revisorer	1912	3
Finlandia	KHT-yhdistys	1925	1
Francia	Ordre des Exeperts Comptables	1942	16
Germania	Institut der Wirtschaftsprüfer	1932	11
Italia	Consiglio nazionale dei dottori commercialisti	1924	48
	Collegio dei Ragionieri e Periti commerciali	1906	40
Giappone	Japanese Institute of Certified Public Accountants	1948	18
Olanda	Nederlands Instituut van Registeraccountants	1967	13
Nuova Zelanda	New Zeland Society of Accountants	1909	27
Norvegia	Den Norske Revisorforening	1999	3
Svezia	Föreningen Auktoriserade Revisorer	1923	3
	Svenska Revisorsamfundet	1899	2
Regno Unito e Irlanda	Institute of Chartered Accountants in England and Wales	1880	124
	Institute of Chartered Accountants in Scotland	1951	15
	Association of Chartered Certified Accountants	1939	95
	Institute of Chartered Certified in Ireland	1888	13
Stati Uniti	American Institute of Certified Public Accountants	1887	328

Fonte: D. Alexander, C. Nobes, 2004

Di particolare interesse è il confronto tra Germania e Regno Unito. Innanzitutto, in Germania esistono ben due categorie di professionisti, oltre a quella contabile,

esiste una categoria di fiscalisti addirittura più numerosa della prima. Nel Regno Unito, invece, la professione contabile prevede già al suo interno alcuni membri specializzati anche in materia tributaria, occasionalmente praticata. In secondo luogo, in Germania un contabile può iscriversi all'*Institut* (D. Alexander, C. Nobes, 2004) solo se abilitato alla professione di revisore contabile, mentre invece la gran parte dei contabili britannici lavora all'interno di altre imprese, enti pubblici, università, ecc. Terzo, rispetto al Regno Unito, in Germania i tempi di formazione e abilitazione alla professione contabile è notevolmente più lungo: sei anni di tirocinio. Quarto elemento, negli ottanta in Germania viene costituita una categoria di revisori di secondo livello (*vereidigte Buchprüfer*), i cui membri possono certificare i bilanci di alcune società di capitali non quotate.

Di particolare interesse è un'ulteriore differenza esistente tra le prassi anglo-americane e quelle franco-tedesche. Nei paesi anglo-americani il governo e gli organismi pubblici stabiliscono l'obbligo di revisione contabile per alcuni tipi di società e definiscono i criteri da rispettare per diventare revisori contabili; l'ultima parola spetta ai vari ministeri. Tuttavia per qualificarsi come revisore è sufficiente dimostrare la propria appartenenza a un organismo privato della professione contabile. In Francia, in Germania e in Italia, invece, esistono due distinti organismi professionali. Quelli elencati in tabella sono organismi professionali del settore privato. Per diventare però revisore contabile bisogna iscriversi a un ordine di revisori amministrato dal governo.

Tabella 7 - Organismi contabili e organi dei Revisori in Francia, Germania e Italia

	Organismo professionale privato	Ordine dei revisori amministrato dallo Stato
Francia	Ordre des Experts Comptables	Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes
Germania	Institut der Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüferkammer
Italia	Consiglio nazionale dei dottori commercialisti	Ordine dei Revisori contabili

Fonte: D. Alexander, C. Nobes, G. Caruso, E. Ferrari, 2004

In ciascun paese i membri dei due organismi sono generalmente gli stessi e l'ammissione all'organismo professionale privato consente anche di qualificarsi per l'ammissione all'ordine dei revisori.

1.2 Uno sguardo al processo d'armonizzazione contabile in Europa

1.2.1 L'endorsement dei principi contabili internazionali in Europa

Partendo dal presupposto che, come abbiamo finora disquisito, le regole e le prassi contabili sono fortemente influenzate dall'ambiente in cui operano, sembrerebbe evidente che l'internazionalizzazione dell'ambiente economico e culturale, che ha avuto inizio sin dagli anni '60, abbia avuto degli effetti sui sistemi contabili. La nuova sfida del linguaggio contabile è stata riuscire ad oltrepassare i confini nazionali e comunicare all'esterno tutte le informazioni di cui era in possesso.

Finora, infatti, si è tentato di delineare tutte le cause di differenziazione esistenti tra i sistemi contabili applicati dalle società di diversi paesi. A tali contrasti si deve oggi accostare il processo di armonizzazione contabile volto ad incrementare la compatibilità tra le prassi contabili, in grado di fissare alcune regole contabili di base, garantendo allo stesso tempo un grado di variabilità e adattabilità degli stessi ai diversi contesti in cui questi saranno applicati. Da qui la tendenza, sempre meno evidente però, a distinguere l'armonizzazione contabile dalla standardizzazione, quest'ultima maggiormente indirizzata ad una imposizione dall'alto di principi e regole rigide non malleabili all'interno dei vari sistemi su cui questi ricadono.

Nell'ambito del più generale processo di formazione di un mercato globale di capitali, efficiente ed integrato, l'armonizzazione delle regole sottostanti la redazione dell'informativa contabile societaria assume rilievo primario; ciò in particolare nasce dalla consapevolezza che un mercato con le caratteristiche indicate non possa prescindere da un *corpus* normativo condiviso ed omogeneo, in grado di consentire ai soggetti economici operanti nel medesimo di fornire, nonché di ottenere, un'informativa di impresa chiara e comparabile.

Tale obiettivo, in realtà, non costituisce una novità nel panorama economico europeo, essendo nota l'opera armonizzatrice delle Direttive comunitarie in

materia di bilancio d'esercizio e consolidato, le quali, negli ultimi decenni, hanno al tempo stesso costituito per gli operatori economici europei (oltre che, naturalmente, per gli Stati membri tenuti al recepimento delle stesse) un vincolo normativo e una base comune ai fini della predisposizione dell'informativa societaria nonché, quindi, della trasmissione e della fruibilità di informazioni comparabili all'interno del mercato¹.

Negli ultimi anni tuttavia si è avvertita la necessità di modernizzare e di perfezionare il modello di armonizzazione delle Direttive comunitarie in materia di bilancio, e ciò soprattutto alla luce della marcata evoluzione registrata dalla predisposizione delle Direttive ad oggi nei rapporti economici a livello globale, nonché nella prassi contabile sempre più volta all'individuazione di nuove prospettive di rappresentazione²; inoltre, proprio all'evoluzione dei rapporti transnazionali è riconducibile la sempre più sentita necessità di una agevole diffusione e intelligibilità dei dati economici e finanziari, con particolare riguardo alla influenza di questi ultimi sulle scelte degli investitori.

In tale prospettiva, pertanto, si deve interpretare il continuo processo, registrato negli ultimi anni in ambito europeo, di adozione di standard contabili di comune

¹ Riguardo all'intervento del legislatore comunitario in materia di informativa societaria, cfr il contributo di M. Fanni, *Introduzione*, in AA. VV., *La contabilità delle imprese e la IV Direttiva CEE*, Etas, 1980, dove, con riferimento alle società di capitali, si osserva: "Il legislatore europeo ha considerato che per le informazioni fornite da dette società si impone un coordinamento simultaneo dato che le attività delle stesse si estende spesso oltre i limiti del territorio nazionale e che offrono come tutela dei terzi – ad eccezione delle società in accomandita per azioni, nella quale i soci accomandatari sono illimitatamente responsabili, con vincolo solidale – soltanto il patrimonio sociale. Con tale armonizzazione il legislatore europeo mira a realizzare nella Comunità un complesso di condizioni giuridiche minime equivalenti concernenti, per le imprese regolamentate: a) il grado di attendibilità dei documenti contabili (patrimoniali, economici e finanziari), b) l'insieme dei fondamentali postulati che guidano la formazione del rendiconto d'esercizio; c) la struttura del rendiconto d'esercizio con schemi vincolanti, per quanto elastici; d) il controllo del rendiconto d'esercizio da parte dei soggetti revisori a ciò autorizzati dalla legislazione nazionale; e) la pubblicità del rendiconto d'esercizio".

² Si consideri, ad esempio, la metodologia denominata *fresh start method*, che, pur non avendo trovato ancora concreta applicazione, è oggetto di studio da parte degli *standard setters* internazionali (ivi compreso lo IASB), ai fini della rappresentazione di talune categorie di operazioni.

accettazione, volti alla predisposizione di una informativa il più possibile comparabile e specificatamente diretta ad agevolare il giudizio circa la situazione patrimoniale e finanziaria delle imprese da parte degli investitori nonché le conseguenti decisioni economiche.

A tal fine, tuttavia, non si è assistito alla predisposizione autonoma, da parte delle istituzioni comunitarie, di nuovi principi contabili, bensì all'adozione di standard (IAS, *International Accounting Standards*, prima, e IFRS, *International Financial Reporting Standards*, successivamente) e dei relativi documenti interpretativi (SIC, *Standard Interpretations Committee*, in seguito denominati IFRIC, *International Financial Reporting Interpretations Committee*) elaborati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*) – e, prima ancora, dallo IASC (*International Accounting Standards Committee*) – nonché da organismi ad esso correlati (quali IFRIC) con l'obiettivo primario di promuovere l'armonizzazione contabile a livello internazionale. Tale adozione tuttavia deve tener conto di due profili critici:

- La natura privatistica delle regole elaborate dallo IASB
- La coerenza delle medesime con quanto previsto dalle Direttive comunitarie in materia.

Sotto il primo aspetto, infatti, si deve rilevare che l'adozione in ambito comunitario dei principi e delle interpretazioni emesse da un ente di natura privatistica come lo IASB impone atti formali di recepimento nell'ordinamento comunitario, quali, nello specifico, Direttive e Regolamenti³.

Sotto il secondo profilo invece occorre valutare la coerenza delle esistenti Direttive in materia di bilancio con i principi emessi dallo Iasb, al fine di rendere il più possibile omogenee le due categorie di regole, tenuto altresì conto che, almeno in una prima fase di adozione degli standards contabili Ias/Ifrs negli

³ Sull'argomento, Casò (2002) osserva che “Da un punto di vista politico infatti non è ipotizzabile che la redazione dei principi contabili da utilizzare in Europa sia delegata incondizionatamente ed irrevocabilmente ad un'organizzazione privata - la IASC *Foundation* – nei confronti della quale l'Unione Europea non ha la possibilità di esercitare alcuna forma di controllo o influenza”.

ordinamenti interni degli Stati membri, non tutte le imprese sono obbligate o autorizzate all'impiego dei nuovi principi. In altri termini, la revisione in ottica Ias/Ifrs delle Direttive in materia di bilancio non solo trova giustificazione in ragioni di coerenza tra le fonti normative, ma anche nella necessità di limitare le differenze nonché i problemi di comparabilità tra i bilanci predisposti secondo le regole Ias e i bilanci redatti, invece, coerentemente con le sole Direttive. Con la revisione delle Direttive in esame, peraltro, si effettua altresì la menzionata modernizzazione delle medesime, resa necessaria dalla evoluzione e dalla globalizzazione dei mercati finanziari.

Quanto esposto, quindi, trova conferma nell'introduzione, da parte del Regolamento 1606/2002, del cosiddetto *endorsement*, procedimento di omologazione dei principi contabili internazionali finalizzato alla verifica che gli stessi riflettano specifici requisiti propri di una informativa adeguata e significativa; più in particolare, il Regolamento precisa che, per poter essere recepito in ambito comunitario, ciascun principio contabile non deve risultare in contrasto con la clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta e deve essere coerente con i criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione⁴.

La procedura di *endorsement*, poi, è garantita da due distinte commissioni, l'*Accounting Regulatory Committee* (Arc) e l'*European Financial Reporting Advisory Group* (Efrag), cui fanno capo, rispettivamente, il controllo politico e il controllo tecnico delle regole contabili proposte per il recepimento.

Ciò premesso, è necessario precisare come l'*endorsement* dei principi predisposti dallo Iasb abbia trovato compimento in sede di attuazione dell'art. 3 dello stesso

⁴ L'art. 3 del Regolamento in esame, in particolare, precisa: "I principi contabili internazionali possono essere adottati solo se: - non sono contrari al principio di cui all'art. 2, paragrafo 3, della Direttiva 78/660/CEE e all'art. 16, paragrafo 3, della direttiva 83/349/CEE e contribuiscono all'interesse pubblico europeo; - rispondono ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione".

regolamento 1606/2002, il quale, da una parte, ha imposto alle società con titoli negoziati in un mercato pubblico la redazione, a decorrere dal 2005, del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs e, dall'altra, vincolato la Commissione Europea a decidere, entro il 31 dicembre 2002, in merito all'applicabilità dei documenti predisposti dallo Iasb; questi ultimi successivamente sono stati introdotti nell'ordinamento comunitario, congiuntamente ai relativi documenti interpretativi Sic, mediante il Regolamento 1725/2003⁵, il quale, in particolare, ha recepito i documenti approvati dallo IASB con l'eccezione degli Ias 32 (*Financial Instruments: Disclosure and presentation*) e 39 (*Financial Instruments. Recognition and Measurement*), inerenti gli strumenti finanziari, in attesa del completamento e di una più compiuta revisione di tali documenti da parte del *Board*. Al Regolamento 1725/2003, poi, è seguito il Regolamento 707/2004, il quale ha recepito l'Ifrs 1 (*First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*) in materia di prima adozione dei principi contabili internazionali, sostituendo così il documento interpretativo Sic 8 (*First-Time Application of IASs as the Primary Basis of Accounting*).

⁵ Con il regolamento in oggetto non sono stati altresì recepiti il *Framework* dei principi contabili internazionali né le relative guide applicative e le *Basis for Conclusions*. Tuttavia, tali documenti, come espressamente richiama lo Ias 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*, mantengono la loro rilevanza ai fini dell'interpretazione degli standard recepiti.

Tabella 1 – Norme dell’Unione Europea in materia contabile

Norme	Argomento
1. Direttiva 1978/660/CE	Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 che enuncia le regole e i principi sulla redazione dei conti annuali delle società.
2. Direttiva 1983/349/CE	Direttiva del Consiglio del 13 giugno 1983 che enuncia le regole e i principi sulla redazione dei conti consolidati delle società.
3. Direttiva 1986/635/CE	Direttiva del Consiglio dell’8 dicembre 1986 che enuncia le regole e i principi sulla redazione dei conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.
4. Direttiva 1991/674/CE	Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1991 che enuncia le regole e i principi sulla redazione dei conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.
5. Com. 1995/508	Comunicazione della Commissione del 1995, Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale.
6. Com. 2000/359	Comunicazione della Commissione del 13 giugno 2000, la strategia dell’UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire.
7. Direttiva 2001/65/CE	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 che modifica le Direttive 1978/660/CE, 1983/349/CE, 1986/635/CE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.
8. Direttiva 2001/34/CE	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
9. Reg. (CE) n. 1606/2002	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L. 243 dell’11 settembre 2002).
10. Direttiva 2003/51/CE	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003 che modifica le direttive relative ai conti annuali e

	consolidati di taluni tipi di società, delle banche e degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazioni.
11. Reg. (CE) n. 1725/2003	Regolamento che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L. 261 del 13 ottobre 2003).
12. Direttiva 2004/109/CE	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione di un mercato regolamentato e che modifica la Direttiva 2001/34/CE.
13. Reg. (CE) n. 2236/2004	Regolamento della Commissione del 29 dicembre 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standards (IFRS) 1 e da 3 a 5, i principi contabili internazionali (IAS) 1, 10, 12, da 16 a 19, 22, 27, 28 e da 31 a 41 e le interpretazioni dello Standard Interpretation Committee (SIC) 9, 22, 28 e 32.
14. Reg. (CE) n. 211/2005	Regolamento della Commissione del 4 febbraio 2005 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standards (IFRS) 1 e 2 e i principi contabili internazionali IAS 12, 16, 32, 33, 38 e 39.
15. Reg. (CE) n. 1751/2005	Regolamento della Commissione del 25 ottobre 2005 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per

	quanto riguarda l'IFRS 1, lo IAS 39 e il SIC 12.
16. Reg. (CE) n. 1864/2005	Regolamento della Commissione del 15 novembre 2005 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'IFRS 1 ed i principi contabili internazionali (IAS) 32 e 39.
17. Reg. (CE) n. 1910/2005	Regolamento della Commissione del 24 novembre 2005 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'IFRS 1 e 6, i principi contabili internazionali (IAS) 1, 16, 19, 24, 38, 39 e le interpretazioni dell'IFRIC 4 e 5.

Fonte: Di Pietra, 2006

1.2.2 Il Framework: “quadro concettuale” posto alla base dei principi contabili internazionali: introduzione e caratteristiche

Il *Framework* dello IASB è stato approvato e pubblicato nel luglio del 1989 allo scopo di sostenere il perseguimento dell’obiettivo della standardizzazione contabile internazionale, attraverso la definizione di un quadro concettuale da cui far discendere per via deduttiva un insieme coerente degli standards contabili (Perrone, 1992; Campedelli, 1994; Azzali 1996; Di Pietra, 2002; Zambon, 2002). Tale documento si inserisce in un più ampio progetto dell’allora IASC finalizzato a perseguire una migliore comparabilità internazionale delle informazioni contabili. Nel documento vengono affrontate le questioni fondamentali per la definizione del Bilancio e del relativo processo di redazione. All’interno del Framework devono, per definizione, essere affrontate tutte le principali questioni riguardanti le finalità del Bilancio, l’identificazione dei destinatari delle informazioni contabili, la struttura da attribuire al documento di sintesi annuale, la gerarchia dei postulati e dei principi di redazione da rispettare, il significato delle principali voci di Stato patrimoniale e di Conto economico.

Nella versione del 1989 del suo quadro concettuale lo IASC aveva ritenuto di favorire il processo di standardizzazione contabile internazionale grazie alla definizione di un Bilancio capace di fornire informazioni utili ai processi decisionali delle numerose categorie di utilizzatori. Tali soggetti compiono le specifiche scelte valutando la solidità finanziaria dell’azienda, la capacità di distribuire dividendi, la possibilità di pagare gli stipendi ai dipendenti, etc. per conseguire tale risultato occorreva ampliare il contenuto informativo dei bilanci, pur dovendo comunque ricorrere a fonti estranee alle rilevazioni contabili.

L’iniziale impostazione del Framework ha subito una rilevante modificazione durante il processo di riforma avviato nel 1995 accogliendo l’idea che la finalità dell’informazioni di bilancio deve essere primariamente orientata alla soddisfazione dei bisogni degli investitori. Tale cambiamento può essere ricondotto all’accordo intervenuto con l’*International Organization of Securities*

Commissions (IOSCO) al fine di favorire l'accoglimento degli IAS presso le principali borse mondiali.

A questa evoluzione occorre tuttavia premettere come la stessa struttura iniziale del Framework è stata ampiamente influenzata da differenti impostazioni teoriche sulla finalità dei bilanci e, tra queste, ha assunto particolare rilevanza l'esperienza del quadro concettuale adottato dal *Financial Accounting Standards Board* (FASB) nelle revisioni del 1978 e del 1985. I riflessi dell'esperienza statunitense sono evidenti quando si consideri che anche nel caso del FASB la finalità primaria attribuita al bilancio consisteva nell'esigenza di fornire a tutti gli utilizzatori ed in particolare agli investitori informazioni utili ai loro processi decisionali⁶.

L'idea e l'esigenza di fare riferimento ad un quadro concettuale discende da un modo di intendere la contabilità e il bilancio come il frutto di una costruzione che, partendo da assiomi di carattere generale, giunge alla progressiva identificazione di regole particolari.

La consapevolezza di poter fare ricorso ad un sistema coerente e organico di regole, ovvero a una teoria del bilancio, si infrange nella possibilità che si manifestino situazioni estranee all'originaria impostazione, magari frutto dell'evoluzione dello scenario economico-aziendale. In queste situazioni la tenuta della base teorica dipende dalla possibilità di ricondurre a questa il caso non o emergente attraverso un processo di interpretazione per analogia. Proprio la natura soggettiva di questi processi contribuisce a rendere significativamente ampia la serie di soluzioni individuate per affrontare una specifica questione contabile, cosa che presumibilmente non favorisce la comparabilità dei bilanci.

In posizione opposta alla precedente si colloca quella che prevede la risoluzione di casi particolari da cui derivare, per induzione, un insieme di regole cui fare riferimento per affrontare il problema generale della redazione del bilancio. La logica del *problem solving* consente così di individuare una soluzione che può essere indicata come univocamente accettabile in un determinato momento al

⁶ In particolare, vengono enfatizzate le esigenze informative relative all'assunzione di decisioni sulla capacità di una data azienda di generare flussi di cassa o equivalenti (cfr. Perrone, 1992).

punto da costruire lo standard di riferimento cui convergere ed uniformarsi. In questo senso, la definizione e l'accettazione di uno standard costituisce una soluzione efficace ed efficiente fino a quando non emergeranno variazioni di contesto o punti di vista particolari che richiederanno una revisione, un aggiornamento o ancora un ripensamento dello standard medesimo.

Nella impostazione appena menzionata la definizione di una serie di soluzioni specifiche e il loro progressivo cumularsi non necessariamente discende da una visione complessiva e organica del bilancio. In essa possono convivere posizioni tra loro differenziate rispetto alla logica sottostante, nonché rispetto al momento storico in cui esse sono state formulate e adottate. L'accumularsi di differenti soluzioni presume inoltre la possibilità che si manifestino problemi da risolvere che, o non ricadono all'interno di uno specifico standard contabile, oppure si pongono al margine di diversi documenti senza interessarne uno in particolare.

Alle due prospettive appena indicate fanno riferimento due mondi che, pur guardando al medesimo oggetto, ovvero il bilancio, lo affrontano sulla base di teorie, metodologie e prassi chiaramente opposti.

1.2.3 Il Framework e la sua funzione di problem solving

Una delle prime asserzioni relative al *Conceptual Framework* chiarisce la funzione di servizio che tale documento è destinato ad assolvere. Il quadro concettuale intende essere di ausilio, non solo all'attività di emanazione dello IASB, contribuendo anche all'operatività di altri enti contabili nazionali ed internazionali, ma anche al miglioramento qualitativo dei processi di redazione e di revisione dei bilanci, nonché all'utilizzazione delle informazioni da parte di tutti i soggetti comunque coinvolti.

Nello stesso documento viene chiaramente stabilito che il *Framework* non si colloca in posizione sovra-ordinata rispetto agli standard. Il *Framework* non è standard contabile internazionale applicabile e non può essere utilizzato per

giustificare deroghe agli standards approvati. Non definisce principi di valutazione né obblighi di informativa per nessuno specifico aspetto. Il *Board* ha specificato che nei casi in cui si dovessero verificare delle situazioni di conflitto tra i precetti espressi dallo standard e quelli esposti dal Framework, a prevalere sarà in ogni caso il principio contabile internazionale.

Il primo obiettivo del Framework è quello di fornire assistenza al Board nella definizione dei nuovi standard contabili internazionali, nonché nei processi di revisione ed aggiornamento degli standards emanati prima del 1989. In particolare tale documento intende sostenere le scelte relative alla riduzione e alla eliminazione dei metodi contabili alternativi presenti negli IAS, in coerenza ed in coordinamento con il progetto di comparabilità definito con la pubblicazione nel 1990 dello *Statement of intent*.

Per i redattori del bilancio il “quadro concettuale” costituisce un utile ausilio per l’interpretazione ed applicazione degli standard internazionali, nonché per dedurre le soluzioni da adottare rispetto alle questioni contabili non ancora affrontate dallo IASB.

Al Framework fanno ricorso gli utilizzatori delle informazioni di bilancio che trovano in esso la chiave interpretativa delle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, potendo così giungere alla razionale assunzione delle decisioni. Infine il Framework fornisce informazioni utili alla comprensione e alla ricostruzione del processo che ha condotto all’emanazione degli IAS. La definizione ed adozione del Framework da parte dell’allora IASC si inserisce all’interno del progetto denominato comparabilità e costituisce un chiaro tentativo di dare un contenuto unitario ed organico ad un insieme di documenti da considerare separatamente. Con tale scelta si è quindi tentato di introdurre un tipico strumento di derivazione metodologica deduttiva su una struttura originaria esplicitamente induttiva.

L’integrazione effettuata deve tuttavia ritenersi parziale dato che è stata sancita la netta prevalenza delle soluzioni previste dagli standards, non necessariamente

coerenti rispetto ai singoli standards o rispetto, come già detto, al quadro concettuale.

La qualità dell'integrazione tra uno schema deduttivo e un approccio induttivo risulta peraltro carente rispetto alla definizione di uno schema di limitata generalità, posto che il Framework prefigura per il bilancio un obiettivo nel quale trova riscontro una specifica tipologia aziendale.

Da queste considerazioni si può evidenziare come il ricorso alla definizione di un quadro concettuale da parte dello IASB non consente di trovare una piena integrazione tra l'impostazione induttiva (o di *problem solving*) e quella deduttiva. Infatti, l'espressa indicazione che il Framework non può essere considerato come uno standard e l'ulteriore precisione secondo cui prevalgono questi ultimi su qualsiasi indicazione prevista dal quadro concettuale evidenziano di fatto la netta prevalenza dell'impostazione induttiva a quella deduttiva.

1.2.4 Le finalità del bilancio secondo lo IASB

Già il Framework nella sua versione iniziale proponeva una propria classificazione dei diversi e potenziali destinatari delle informazioni contabili.

Gli utilizzatori sono distinti in relazione ai rapporti che intrattengono con l'azienda e alle decisioni economiche che devono assumere. Per ogni possibile destinatario vengono indicate le differenti esigenze conoscitive e le informazioni di bilancio che, più di altre, possono favorire l'assunzione delle decisioni. Lo IASB in questo modo ribadisce il fine principale assegnato al bilancio ovvero la diffusione di informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico conseguito allo scopo di consentire la consapevole e razionale assunzione di decisioni da parte di un'ampia comunità di destinatari (Zambon, 2002; Azzali, 2005).

Nella prospettiva dello IASB tutti gli utilizzatori del bilancio non si collocano sullo stesso piano, dato che è possibile individuare due categorie in base al potere

di cui gli utilizzatori dispongono nell'ottenere le informazioni necessarie all'assunzione di decisioni.

Al primo gruppo appartengono tutti i destinatari che, nell'esercizio di una specifica competenza, possono acquisire dalle aziende le informazioni contabili di cui necessitano. Tali utilizzatori di norma si rivolgono direttamente agli amministratori, ottenendo informazioni che, oltre al bilancio, riguardano ulteriori strumenti conoscitivi (come ad esempio i flussi informativi dati dalla contabilità analitica). Nelle categorie in questione rientrano sicuramente le aziende di credito che, nella prospettiva di erogare un finanziamento, dispongono del potere di chiedere all'azienda informazioni particolari sulle condizioni finanziarie.

Nell'altro gruppo di utilizzatori lo IASB include tutte le categorie che sono prive di poter ottenere dall'azienda informazioni aggiuntive rispetto a quelle normalmente disponibili. Fanno parte di questo gruppo i creditori commerciali, oppure i piccoli risparmiatori, per i quali il bilancio costituisce la principale, e in alcuni casi unica, fonte per il reperimento delle informazioni.

Nel primo gruppo pertanto rientrano tutti i soggetti che, a vario titolo, apportano il capitale di rischio, nonché i loro consulenti. Le loro esigenze conoscitive intendono trarre delle informazioni di bilancio elementi utili per apprezzare la rischiosità dell'investimento effettuato e l'entità della redditività che ne potrà conseguire, sia sottoforma di dividendi che di eventuali plusvalenze. Gli investitori necessitano, pertanto, di un'informazione contabile che permetta di valutare la convenienza ad acquistare, detenere o vendere una quota del capitale di una qualsiasi azienda, considerando le opportunità alternative di investimento.

Con il termine *investor* il Framework non racchiude al suo interno la stessa accezione che si dà con il termine investitori, visto che lo IASB considera *investor* solo gli azionisti e non anche gli imprenditori amministratori, così come viene inteso nel nostro gergo nazionale.

Per quanto riguarda le istituzioni finanziarie e i risparmiatori che hanno finanziato l'azienda occorre rilevare come tali soggetti siano prima di tutto interessati a raccogliere informazioni che consentano di effettuare una valutazione sul rischio

di credito e di interesse, ovvero sulla possibilità di rimborso delle somme finanziate e di riscossione degli interessi dovuti.

Nel caso dei fornitori, l'esigenza di fornire adeguata tutela ai loro crediti commerciali si traduce nella ricerca di informazioni che permettano di comprendere se il credito concesso sulle forniture sarà regolarmente onorato. I fornitori normalmente si limitano a verificare il grado di solvibilità dell'azienda nel breve periodo.

In caso di stringente rapporto tra azienda e fornitore (situazione per cui l'azienda è uno dei principali clienti del fornitore), quest'ultimo sarà ovviamente interessato ad avere informazioni idonee a valutare la stabilità del rapporto nel medio e lungo periodo.

Anche nel caso dei clienti assumono particolare rilevanza le informazioni relative alla stabilità del rapporto commerciale (soprattutto nei casi di dipendenza del cliente dall'approvvigionamento di beni e servizi).

Le precedenti riflessioni sulle diversificate esigenze conoscitive degli utilizzatori dei bilanci hanno condotto lo IASB a ritenere estremamente difficoltosa la piena e contemporanea soddisfazione all'interno dei documenti di sintesi annuale.

La presenza di comuni esigenze informative per tutti i possibili destinatari ha condotto lo IASB a operare la seguente scelta: *“Nonostante le esigenze dei citati utilizzatori non possono essere tutte soddisfatte dal bilancio, vi sono alcune esigenze comuni a tutti. Poiché gli investitori sono i fornitori di capitale di rischio all'impresa, un bilancio che soddisfi le loro esigenze informative soddisferà anche la maggior parte delle esigenze degli altri utilizzatori del bilancio”* (Framework, par. 10).

Si può pertanto concludere che il procedimento logico seguito dallo IASB si basa sulla costruzione di un bilancio funzionale sostanzialmente alle necessità informative degli investitori (azionisti), sostenendo in tal senso che il documento così redatto consente il soddisfacimento delle esigenze informative anche di tutti gli altri utilizzatori.

1.2.5 I principi di redazione del bilancio secondo lo IASB

Il Framework individua nella capacità di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e sulla variazione della struttura finanziaria dell'impresa la finalità del bilancio d'esercizio (*Framework*, par. 12). Nella logica del Framework si propone una sorte di gerarchia fra i vari principi di redazione del bilancio. I due postulati di base (*underlying assumptions*), che orientano la formazione del bilancio, sono individuati nei principi della competenza (*Accrual basis*) e della continuità di funzionamento dell'impresa (*Going concern*), su un piano sottostante si trovano le caratteristiche qualitative (*Qualitative characteristics*) che l'informazione di bilancio deve possedere (*Framework* par. 24 – 46).

Per quanto riguarda l'*Accrual basis*, il Framework stabilisce che “*gli effetti delle transazioni e degli altri eventi sono rilevati al momento della loro maturazione economica (e non al momento della loro manifestazione finanziaria) e sono quindi registrati in contabilità e nel bilancio del periodo a cui si riferiscono*” (*Framework* par. 22).

Il *Going concern* postula la verifica della capacità o della intenzione dell'impresa di continuare la propria attività nel prossimo futuro. Da tale verifica deriva la valutazione dei futuri benefici economici attribuibili alle operazioni in corso.

Per quanto riguarda l'informazione di bilancio, il Framework non assegna una priorità tra le diverse *caratteristiche qualitative* e riconosce che è spesso necessario ricercare un equilibrio appropriato tra le stesse in modo da perseguire la finalità del bilancio (*Framework* par. 45).

Le quattro caratteristiche qualitative del bilancio d'esercizio sono così specificate:

1. *Comprensibilità (Understandability)*: l'informazione contabile possiede tale qualità se il suo significato può essere facilmente compreso dagli utilizzatori del bilancio con una ragionevole conoscenza dell'attività economica del mercato;


2. Significatività (*relevance*): l'informazione è significativa se influenza il processo decisionale dell'utilizzatore e lo può aiutare nella valutazione degli eventi passati, presenti o futuri o nel confermare o meno le precedenti previsioni; qualifica la significatività dell'informazione il carattere della rilevanza (*materiality*); un'informazione è rilevante solo se la sua omissione o la sua imprecisione può influenzare le decisioni economiche prese sulla base dei bilanci;
3. Attendibilità (*reliability*): l'informazione è attendibile se è ragionevolmente scevra di errori e pregiudizi e rappresenta fedelmente la realtà che tende a raffigurare; per essere attendibile, un'informazione deve possedere i seguenti requisiti:
 - a. Rappresentazione fedele (*faithful representation*), vi deve essere una corrispondenza tra la misura o la descrizione del fatto contabile e l'evento che si intende rappresentare;
 - b. Prevalenza della sostanza sulla forma (*substance over form*), l'informazione deve essere rilevata ed esposta in bilancio avendo riguardo alla sostanza e alla realtà economica dell'operazione superando il mero aspetto formale e legale;
 - c. Neutralità (*neutrality*), l'informazione è neutrale se priva di pregiudizi tesi ad ottenere un risultato predeterminato o un comportamento particolare;
 - d. Prudenza (*prudence*) è definita come "l'uso di un certo grado di cautela, necessario quando sussistano condizioni di incertezza, in modo tale da non sopravvalutare le attività e i ricavi e non sottovalutare le passività e i costi" (*Framework* par. 46); tuttavia l'esercizio della prudenza non deve giustificare eccessivi accantonamenti ai fondi rischi ed oneri futuri, né la deliberata sottostima di attività e ricavi o la sovrastima di passività e costi;

- e. Completezza (*completeness*), l'informazione contabile attendibile deve contenere tutte le informazioni rilevanti per rappresentare fedelmente e in modo completo l'evento sottostante.
4. Comparabilità (*comparability*), l'informazione comparabile permette agli utilizzatori di sottolineare e identificare similitudini e differenze tra gli eventi economici e di misurare i trend e le performance economiche e finanziarie raggiunte dall'impresa. In tal senso, appare importante evidenziare le tecniche contabili e i criteri di valutazione adottati dall'impresa nell'esercizio e negli esercizi precedenti.

I possibili ostacoli (*pervasive constraints*) alla presentazione di informazioni contabili significative e attendibili sono rappresentati dalla tempestività (*timeliness*) e dall'equilibrio tra i costi per produrre l'informazione e i benefici ritraibili dalla stessa (*balance between benefits and costs*).

L'informazione contabile deve essere tempestivamente resa disponibile agli utilizzatori del bilancio se dalla stessa dipendono in maniera significativa le proprie scelte economiche. Al contrario, l'urgenza di rendere disponibile l'informazione può far perdere alla stessa la qualità dell'attendibilità. Occorre quindi bilanciare le due caratteristiche qualitative tenendo conto nel contempo della tempestività delle informazioni e dei loro costi/benefici.

Schema 1 - Relazione tra i postulati e le caratteristiche del bilancio IASB



Fonte: elaborazione personale

1.3 I principi a supporto della fiscalità

1.3.1 Premessa

Nel presente lavoro di ricerca si pone l'accento su uno dei punti che avrebbe comportato, e che probabilmente comporta tuttora, delle evidenti differenziazioni di impostazione della contabilità generale tra i vari Paesi in virtù dei rapporti che essa avrebbe con la regolamentazione e la prassi fiscale nazionale.

Non vi è alcun dubbio, ad esempio, sul fatto che la tassazione e i sistemi tributari abbiano effetti significativi sul risultato economico d'esercizio e su molti altri aspetti della rendicontazione finanziaria. In alcuni paesi dell'Europa continentale le norme relative alle imposte sul reddito delle società hanno una forte influenza sui principi contabili adottati dalle singole imprese. Inoltre, gli effetti delle differenze tra la normativa tributaria e i principi contabili risulta da sempre essere l'elemento di maggior distinzione tra i paesi, fino ad arrivare all'adozione dei Principi contabili internazionali IAS/IFRS che se adottati all'interno dei bilanci di gruppo porterebbero ad ulteriori divergenze riscontrabili nell'ambito della fiscalità anticipata e differita.

Sarebbe bene fissare a questo punto i principi fondamentali su cui si fonda la fiscalità in generale, ovvero:

- a. l'uguaglianza
- b. la certezza legale
- c. la semplicità
- d. la neutralità

1.3.2 Uguaglianza

Il primo dei principi generalmente riconosciuto è quello della uguaglianza o correttezza. Per il Legislatore fiscale, tale principio include il requisito di base

secondo cui la pressione fiscale deve essere distribuita quanto più uniformemente possibile. La prima conseguenza di questo aspetto per la legislazione tributaria è che la tassazione deve tener conto delle capacità del contribuente a far fronte alle richieste del fisco.

Sebbene la tassazione si debba conciliare con la capacità contributiva di coloro che sono chiamati a pagare i tributi fiscali, questo elemento di raccordo non è sempre facilmente raggiungibile (Nobes, 2005). Fin quando non vi sarà una chiara separazione e comprensione del concetto di “capacità” contributiva e di “disponibilità” al pagamento delle imposte sarà sempre molto vago e ambiguo il modo più equo per tassare il reddito. Da qui sorge spontaneo il primo problema relativo al “Come qualificare il reddito”, si dal punto di vista della sua formazione che della sua valutazione (Macdonald, 2002). Allo stesso tempo, il Legislatore deve assicurare che la determinazione del reddito sia tale che i vari metodi e processi di valutazione impiegati siano equamente applicati.

1.3.3 Certezza giuridica

Ad aggiungersi al principio di uguaglianza, vi è quello della certezza giuridica, in genere già riscontrabile all'interno dei principi di uno Stato costituzionale. Secondo questo principio, la tassazione può essere imposta solo nel caso in cui il contribuente mette in atto un evento tassabile al quale a sua volta si può riferire una passività fiscale dovuta da una legge. Per questa finalità, l'evento tassabile deve essere sufficientemente definito e chiaro. È necessario che in termini di contenuto, di oggetto, di obiettivo e di ampiezza, una disposizione di legge che stabilisca i gradi di tassazione viene determinata in modo tale che la pressione fiscale sia per il contribuente prevedibile e calcolabile (Wittington, 1995). Le imprecisioni e le ambiguità in termini legali che possono potenzialmente consentire varie interpretazioni di una norma tributaria mettono in serio pericolo la certezza giuridica della fiscalità. In riferimento alle conseguenze determinate

dalla fiscalità, la legalità della prassi amministrativa non può essere adeguatamente monitorata se l'evento tassabile non è chiaramente definito. Mentre non è possibile escludere del tutto i termini legali indeterminati dalla regolamentazione fiscale, non bisogna assolutamente consentire che questi possano portare all'abbandono del principio della certezza giuridica della norma tributaria.

1.3.4 Neutralità

La neutralità fiscale si verifica nella situazione nella quale il prelievo fiscale esercitato da diversi paesi non influenza la scelta del contribuente tra l'effettuare l'investimento nello Stato in cui risiede oppure nello Stato della fonte, cioè all'estero. La neutralità è altresì qualificabile come internazionale nella misura in cui si risolve in una efficiente allocazione delle risorse a livello mondiale. Se l'investimento è diretto all'ottenimento del massimo profitto, e se non interviene alcuna distorsione, la redditività dei fattori della produzione e il benessere aumentano se non vi sono limiti alla scelta di spostare gli investimenti nello Stato nel quale la redditività è bassa ad un altro Stato nel quale essa è più elevata. In questo quadro teorico il differenziale del prelievo fiscale dei singoli paesi costituisce una distorsione rispetto alla perfetta redditività dei fattori, cosicché la teoria richiede una assenza dei differenziali positivi. È tuttavia noto che uno dei fattori attinenti alla allocazione degli investimenti è proprio la redditività al netto delle imposte. Se, dunque, il prelievo fiscale rende un investimento preferibile rispetto ad un altro non si verifica una situazione di perfetta neutralità fiscale.

1.3.5 Distinzioni internazionali tra i regimi tributari

Sarebbero tre le principali differenze esistenti tra i regimi tributari:

- La definizione della base imponibile.
- Il sistema tributario.
- Le aliquote fiscali.

Prima di tutto si deve evidenziare quanto il concetto stesso di base imponibile, o reddito imponibile, possa avere diverse accezioni a livello internazionale. Pur contando una base comune nella determinazione del reddito d'esercizio e del reddito imponibile, le due configurazioni si rivelano tanto più strette in alcuni paesi della cosiddetta Europa continentale (con l'esclusione di Danimarca, Olanda e Norvegia), quanto assolutamente divergenti in altri Paesi, cosiddetti anglofoni, come il Regno Unito, gli USA e l'Australia.

Secondariamente, l'interazione con il sistema tributario comporta spesso al differente trattamento di una stessa posta di bilancio da paese a paese; un esempio tipico è quello legato al trattamento dei dividendi. Fiscalmente, vengono spesso distinti gli utili distribuiti e quelli non distribuiti. Qualora gli utili vengano tassati solo a livello di impresa e soltanto se guadagnati, i dividendi percepiti dagli azionisti non rientrerebbero all'interno del reddito individuale e pertanto non sarebbero soggetti alle diverse aliquote di imposta sul reddito. Se invece gli utili vengono tassati soltanto in sede di distribuzione, allora la tassazione potrebbe essere rinviata all'infinito. Del resto, se gli utili fossero tassati sia quando vengono guadagnati che quando distribuiti, si creerebbe una ingiusta doppia tassazione economica.

Infine, la terza causa di differenze esistenti tra regimi tributari è quella legata alle aliquote fiscali, caratterizzate dalla elevata variabilità. In merito a tale aspetto, si assiste, a livello mondiale, ad una generale tendenza verso la diminuzione della pressione fiscale. Qui a seguire si evidenzia il forte calo delle aliquote fiscali sui redditi societari tra il 2003 e il 2008.

Tabella – Aliquote dell'imposta sul reddito delle società nei paesi dell'Unione Europea, 2003 - 2008

Paese	Aliquota fiscale (%)	
	2003	2008
Austria	33	25
Belgio	40	33,99
Danimarca	30	25
Finlandia	29	26
Francia	36,33	33,43
Germania	35	15,83
Grecia	40	25
Irlanda	12,5	12,5
Italia	34	27
Lussemburgo	22	22,8
Olanda	34,5	25,5
Portogallo	30	25
Spagna	35	25
Svezia	28	28
Regno Unito	30	28

Fonte: elaborazione personale

Le imposte sul reddito differiscono da un paese a un altro e sono spesso soggette a mutamento di anno in anno. L'ammontare dell'imposta sul reddito delle società si calcola moltiplicando il reddito imponibile per l'aliquota di imposta. Il pagamento dell'imposta viene poi rilevato nel rendiconto finanziario come flusso di cassa in uscita.

L'imputazione dell'onere fiscale a conto economico dipende poi dalle prassi adottate per il differimento delle imposte di cui si farà una breve introduzione nel prossimo paragrafo.

In genere gli oneri fiscali rappresentano una voce con importo piuttosto elevato pertanto vengono inseriti in maniera distinta da tutte le altre componenti di costo e solitamente successivamente a queste ultime ma prima dei dividendi, anche se poi vi sono le dovute eccezioni legate alle specificità di ogni impresa.

Nei paesi in cui vi è una netta separazione tra prassi contabili e disciplina fiscale, la collocazione delle diverse voci del conto economico in relazione agli oneri fiscali non costituisce un criterio attendibile per stabilire se tali voci abbiano o meno un effetto sul debito di imposta complessivo.

In genere, l'ammontare delle imposte sul reddito si calcola moltiplicando il reddito imponibile per l'aliquota di imposta. Il pagamento dell'imposta viene rilevato nel rendiconto finanziario come flusso di cassa in uscita. Il problema poi si complica nel momento in cui si genera il differimento delle imposte, che sarà oggetto del presente lavoro nei capitoli successivi.

Le differenze causate dagli elementi appena descritti, ovvero, la base imponibile, i sistemi tributari e le aliquote fiscali, potrebbero avere importanti effetti economici, ad esempio, sulle politiche dei dividendi, sui piani di investimento e sui metodi di finanziamento.

Altre differenze riscontrabili a livello internazionale potrebbero riguardare ad esempio il pagamento delle imposte, infatti, in alcuni paesi le imposte vengono pagate ogni tre mesi, sulla base di stime del reddito dell'esercizio in corso; in altri paesi, invece, le imposte vengono pagate esclusivamente dopo molti mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui esse si riferiscono, cioè dopo la chiusura e la certificazione del bilancio.

Ad aggiungersi all'elenco possiamo, ancora, riscontrare casi come Italia e Germania in cui, oltre alle imposte sul reddito a livello nazionale, le imprese sono soggette anche a imposizione fiscale a livello regionale.

1.3.6 Le differenze internazionali nella determinazione del reddito imponibile

Generalmente, per classificare le differenze riscontrabili a livello internazionale nella determinazione della base imponibile, si analizza il grado di differenza esistente tra utile d'esercizio e reddito imponibile. Con tale presupposto, si torna a puntualizzare l'importanza delle influenza fiscale sui sistemi contabili, così come già visto nei paragrafi precedenti, ovvero si riscontrerebbero situazioni di influenza minima come quella esistente nel Regno Unito, ed altre di influenza dominante come quella tedesca. Di conseguenza, vien da sé una suddivisione internazionale in due grandi gruppi, così come accaduto per i sistemi contabili, che vedrebbero da una parte Danimarca, Olanda, Regno Unito e dall'altra Francia, Germania e Giappone.

Nel primo gruppo per arrivare alla definizione della base imponibile bisogna effettuare diverse rettifiche sull'utile contabile. Nel secondo gruppo invece gli obblighi fiscali hanno condizionato fortemente l'evoluzione della contabilità stessa e della revisione contabile, pertanto esiste una stretta corrispondenza tra la base imponibile e l'utile contabile. Di conseguenza, esiste una stretta corrispondenza tra la base imponibile e l'utile contabile. Molti paesi dell'Europa continentale, a partire dagli anni ottanta, hanno cominciato a separare la contabilità dalla normativa tributaria. Più di recente, l'impatto della crescente globalizzazione dei mercati finanziari e l'influenza dello IASB hanno contribuito ad accelerare questo processo, specialmente per quanto riguarda i bilanci consolidati. Per esempio, se una società tedesca redige il proprio bilancio consolidato conformemente ai principi IFRS, vi saranno molte differenze significative tra la sua rendicontazione finanziaria e i principi del sistema tributario tedesco.

CAPITOLO II

I RAPPORTI TRA CONTABILITÀ E FISCALITÀ IN ITALIA: PERCORSI STORICI E ATTUALI DI DUE REGOLAMENTAZIONI A CONFRONTO

2.1 Introduzione

Nella letteratura contabile internazionale, specialmente quella anglofona, i problemi della attribuzione di valore alle imposte sul reddito e della loro rappresentazione in bilancio sono stati affrontati fin dagli anni '50 (Moonitz , 1957).

Nella dottrina economico-aziendale, invece, la stessa attenzione non viene posta almeno fino agli inizi degli anni '90, e ciò soprattutto a causa de:

- La concezione del bilancio d'esercizio;
- La disciplina tributaria di riferimento;
- L'interpretazione del concetto di imposta sul reddito e le vie per la sua determinazione quantitativa.

Il bilancio d'esercizio, in Italia, è stato considerato nel corso del tempo uno strumento impiegato per raggiungere scopi di volta in volta differenti in relazione ai momenti storici che hanno contraddistinto la vita delle aziende e alle modalità attraverso le quali esse hanno deciso di gestire le relazioni con l'ambiente (Provasoli, 1989), di conseguenza sono state elaborate logiche valutative volte a

costruire configurazioni di reddito utili per tali scopi (Allerini, 2001; Campanini, 1991).

La disciplina tributaria, a sua volta, è stata modificata a più riprese, pur rimanendo il nostro sistema sostanzialmente ancorato al cosiddetto “principio della dipendenza rovesciata”.

In merito invece all’interpretazione economico-aziendale del fenomeno dell’imposta e alle modalità di determinazione quantitativa della stessa, si può ritenere che l’uno e le altre risentono molto delle mutevoli caratteristiche dell’oggetto di analisi: soltanto negli ultimi dieci anni, ovvero da quando i problemi sono diventati più numerosi, complessi e significativi, questi sono diventati oggetto di indagine più approfondita.

Brevemente si può osservare l’evoluzione del problema nel tempo nella seguente tabella.

Tabella 1 – Excursus storico delle normative e delle prassi contabili e fiscali in Italia

	Funzioni del bilancio d’esercizio	Disciplina civilistica	Disciplina tributaria	Principi contabili	Dottrina economico-aziendale
Anni '50-'60	Politiche di bilancio Differenziazione dei bilanci Reddito distribuibile	Codice civile del 1942	Imposta sulla ricchezza mobile Imposta complementare	Assenti	Le imposte come costo stimato
Anni '70-'80	Informazione esterna	Miniriforma del 1974	ILOR e IRPEG Dipendenza rovesciata	Principi generali	Le imposte come costo misurato da un’uscita
Anni '90	Reddito prodotto	D.lgs. 127/91 L. 503/94	DPR 917/86 Ammortamenti anticipati.	Principio contabile n. 25 (CNDC – CNR)	Studio delle imposte differite e anticipate

Nuovo millennio	Globalizzazione della comunicazione economico-finanziaria	D.lgs. 6/2003	DPR 917/86 (aggiornamenti) D.lgs. 344/2003	OIC 25 Principi contabili internazionali IAS 12	Continua lo studio delle imposte differite e anticipate
------------------------	---	---------------	---	---	---

Fonte: rielaborazione personale

2.2 Il ruolo storico e pragmatico della fiscalità nel contesto normativo italiano

2.2.1 Le imposte sul reddito e la loro natura di costo

Le imposte sul reddito che ritroviamo iscritte in Conto economico hanno certamente natura economica, ma ha suscitato diverse perplessità, in letteratura internazionale, la loro qualificazione in termini di:

- Aliquota dell'utile d'esercizio pagata allo Stato;
- Costo di competenza del periodo d'imposta.

Il primo aspetto è stato studiato da alcuni esperti di *Financial Accounting* (Barton, 1970; Chambers, 1968; Hill, 1958), associando al bilancio d'esercizio la funzione di indicare il reddito distribuibile, gli stessi individuano nelle imposte dirette una limitazione quantitativa a tale condizione e pertanto le considerano una distribuzione forzata e preventiva del risultato d'esercizio. Altri studiosi (Davidson, 1958; Drinkwater, Donedwards, 1965), inoltre, sottolineano la mancanza di un legame diretto tra il processo di attribuzione del valore alle imposte sul reddito e gli andamenti aziendali portando, in tal modo, lo Stato a prelevare spesso ricchezza anche in caso di risultati economici negativi.

Entrambe le correnti di pensiero convergono verso l'idea che considererebbe le imposte sul reddito non come un costo di competenza del periodo ma un prelievo forzoso da computare in sede di distribuzione dello stesso.

In Italia la dottrina economico-aziendale considera inizialmente le imposte come una sorta di corrispettivo connesso ad una relazione indiretta al complesso di circostanze esterne d'ambiente (politico, sociale, legislativo, ecc.) che lo Stato contribuisce a formare e in cui l'azienda si trova ad operare ed una remunerazione

parziale del costo di produzione di servizi pubblici indivisibili che vengono offerti direttamente all'azienda o al contesto in cui essa opera⁷.

Numerose sono state nel tempo le teorie intorno alle imposte sul reddito relativamente alle modalità della sua distribuzione. Si possono annoverare a tal proposito quattro filoni di ricerca (Fanno, 1960):

- La teoria delle prestazioni e delle controprestazioni di MacCulloch e Senior;
- La teoria dell'uguaglianza di sacrificio di J. S. Mill;
- La teoria del sacrificio minimo di Edgeworth;
- La teoria della capacità contributiva di Wagner e Schaffle.

Tutte teorie riferite alle persone fisiche e non alle aziende ma di cui solo la prima riesce in qualche modo a giustificare la cosiddetta "ragione di scambio" che molti vorrebbero trovare nella natura contabile delle imposte sul reddito.

Difatti, è proprio all'interno delle teorie di scelte pubbliche dove si considera lo Stato come "fattore della produzione" (De Viti De Marco, 1988).

Il costo, in Economia aziendale, può assumere diverse accezioni e può mirare a differenti obiettivi. Se lo scopo è quello di determinare il reddito d'esercizio e il capitale di funzionamento, il costo si configura come «*espressione quantitativa dell'investimento in fattori produttivi*» (Amaduzzi, 1953).

Proprio i fattori produttivi sono considerati come condizioni produttive interne esogene ed endogene, sempre onerose, il cui costo si forma nello scambio. Ora, il

⁷ «... in realtà, lo Stato non può farsi inserire nel novero delle forze personali che contribuiscono alla produzione aziendale... lo Stato... è una condizione ambientale dell'attività d'impresa... La sua partecipazione, sotto forma di imposte, al risultato aziendale è un prelievo coattivo cui l'impresa può trovare giustificazione economica considerandolo come corrispettivo dell'ordine giuridico che lo Stato garantisce e degli altri servizi generali e indivisibili che esso rende alle aziende come a ogni individuo. Se mai, considerando le imposte come corrispettivi di servizi resi allo Stato, si dovrebbe considerare lo Stato stesso alla medesima stregua degli altri fornitori... ». Cfr. Cassandro, 1982.

corrispettivo del pagamento dei tributi è rappresentato dal complesso delle condizioni esterne di gestione alle quali contribuisce lo Stato. Tali condizioni:

- Non sono sottoposte al controllo del soggetto economico, pertanto non interne all'azienda;
- Non formano oggetto di scambio.

L'azione dello Stato viene pertanto collocata all'interno del complessivo insieme delle condizioni di produzione ma non un vero e proprio fattore produttivo (Airoldi, Brunetti, Coda, 1994; Bertini, 1977; Ferrero, 1980), o ancora, tra le forze ambientali, positive o negative, quindi potenzialmente anche avverse alle condizioni di equilibrio aziendale (Giannessi, 1970).

L'interpretazione del valore delle imposte all'interno del bilancio d'esercizio è stata sviluppata anche in relazione all'analisi delle capacità informative del conto economico. Relativamente al problema della riclassificazione del conto economico si rileva che *«le imposte stesse non rappresentano il costo d'acquisizione di un fattore produttivo specifico, ma piuttosto una quota del reddito prodotto spettante per legge all'erario»* (Paganelli, 1986). Ad esempio, l'analisi del valore aggiunto porta la dottrina economico-aziendale a considerare le imposte *«la parte del reddito lordo devoluto allo Stato... idealmente a fronte dei servizi dallo stesso ricevuto»* (Ranalli, 1984). A seguito di tali considerazioni, permangono ad oggi molti dubbi in merito alla natura contabile delle imposte sul reddito se inserite nel sistema d'azienda e nel contesto ambientale che esercita pressioni e attese nei suoi confronti. Ciononostante è sufficiente constatare come il sostenimento di tali oneri sia da individuarsi comunque come una condizione indispensabile allo svolgimento dell'attività aziendale. Sarebbe semmai da escludersi che si tratti, anziché di un costo, di una quota del risultato economico di periodo, cioè di una partecipazione al reddito, richiesta da chi si senta in una qualche maniera "socio" o compartecipe dell'azienda. L'elemento determinante in tale assunzione è dato dal fatto che il riferimento al risultato d'esercizio è

meramente convenzionale, dato che la formazione del reddito è generalmente autonomo, e la presenza delle imposte sul reddito si verifica anche in presenza di bilanci chiusi in perdita.

Partendo da tali presupposti, si può considerare l'onere tributario alla stregua di qualunque altro costo di produzione, in quanto relativo all'acquisizione e all'utilizzo di un fattore di produzione in senso lato erogato direttamente o meno dallo Stato (Zappa, 1957; Mechelli, 1997).

2.2.2 Le interrelazioni esistenti tra il bilancio civilistico e l'imposizione fiscale nel dopoguerra

Subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, il bilancio d'esercizio viene visto come strumento atto alla conciliazione degli interessi convergenti nell'orbita dell'azienda (Amaduzzi, 1949). Il *boom* economico di quegli anni comporta da una parte l'esigenza di favorire lo sviluppo aziendale attraverso il mantenimento della ricchezza creata, dall'altra parte si rileva un utile netto che sia in grado di creare dividendi tali da remunerare adeguatamente i portatori del capitale di proprietà. Oltre a ciò, le imprese avvertono fortemente l'esigenza di accedere al credito bancario concesso dopo una lunga istruttoria di fido che ruota intorno all'analisi e all'interpretazione del bilancio delle unità produttive da affidare. Diventa pertanto primaria l'esigenza di evidenziare una configurazione di reddito tale da mostrare agli *shareholder* e agli enti creditizi la capacità dell'impresa di essere affidabile. A tal fine, in dottrina si rilevano due soluzioni:

- La differenziazione dei bilanci in funzione dei loro destinatari. I valori esposti in bilancio sono costruiti con lo scopo di influenzare i comportamenti degli attori economici che leggono il documento e che sulla base delle informazioni riportate prendono le proprie decisioni nei confronti dell'azienda,

come ad esempio, acquistarne le azioni, concederle un finanziamento, ecc.). tutto questo grazie a una normativa che consentisse ampie manovre ai manager aziendali (Cattaneo, 1966; Rossi, 1965);

- L'adozione di politiche di bilancio utili a favorire la sopravvivenza e lo sviluppo dell'azienda, mediante la perequazione degli utili netti e la tutela dell'interesse degli azionisti a percepire un dividendo stabile nel tempo (Ferrero, 1968; Onida, 1974).

In questo momento storico, la configurazione di reddito ritenuta più opportuna rispetto al sistema di relazioni esistenti tra proprietà e governo dell'impresa è il "reddito distribuibile", espressione quantitativa del flusso massimo di ricchezza, generata nel periodo amministrativo, ottimale per la distribuzione dei dividendi ai soci, senza però intaccare il capitale aziendale.

A fronte di tale impostazione, il reddito distribuibile si fonderebbe su una visione di lungo termine della vita aziendale che tende a concepire l'assegnazione dello stesso ad ogni esercizio come un artificio contabile. Difatti, per scopi di politica aziendale, vi è stato un adeguamento dei redditi ottenuto rinviando maggiori costi nel futuro, comportando esercizi inevitabilmente con utili più bassi, per poi passare nuovamente a periodi amministrativi più floridi nei quali rinviare minori costi. Il reddito appare come strettamente legato all'accrescersi sistematico del processo di creazione della ricchezza nei vari periodi amministrativi. Pertanto, in base a tale concezione, le eventuali imposte sul reddito apparirebbero come una sorta di compartecipazione dello Stato alla ripartizione della ricchezza creata dall'azienda (Cosciani 1956).

Per quanto attiene invece alla regolamentazione tributaria vigente in quegli anni in Italia e alla sua influenza sulla costruzione del bilancio d'esercizio si può rilevare la mancanza di sensibilità al problema, visto che il meccanismo di accertamento dell'imposta di ricchezza mobile prevedeva possibili differenze tra reddito civilistico e imponibile fiscale, ma non esercitava alcuna influenza rilevante sul bilancio d'esercizio in quanto il suddetto meccanismo si fondava sul metodo

indiziario e su quello inquisitivo⁸.

Quanto all'interpretazione del concetto di imposta sul reddito e alle modalità della sua determinazione quantitativa si evince nel complesso una attenzione molto limitata al problema. Alla fine degli anni '40, Amaduzzi (1949) analizza le possibili differenze tra reddito civilistico e imponibile fiscale attraverso uno schema simile a quello adottato a livello internazionale, ma in esso non si evincono implicazioni sul piano della rappresentazione contabile dei tributi diretti in quanto, vigendo l'imposta di ricchezza mobile, si badava solo ai meccanismi di accertamento induttivo alquanto differenti dalle problematiche delle competenze economica.

2.2.3 Bilancio e imposizione diretta tra il 1973 e il 1993

Gli aspetti rilevati nel paragrafo precedente vengono gradualmente modificati a partire dagli anni '70 e ancora di più dopo la seconda metà degli anni '80, in quanto:

- Si mette in evidenza la funzione informativa del bilancio di esercizio verso i suoi interlocutori sociali (*stakeholder*);
- Viene modificata la disciplina del prelievo tributario sulle imprese (1973 e 1986).

Dagli anni '70 in poi cambia l'assetto degli stakeholder interessati al bilancio

⁸ Il metodo indiziario consiste nel determinare l'imponibile dell'imposta in modo indiretto, desumendolo da dati esteriori, cioè da indizi che lascino supporre l'esistenza di una ricchezza posseduta o trasferita. Il metodo inquisitivo invece comporta che l'imponibile del tributo venga determinato attraverso l'analisi di elementi oggettivi, cioè certi e documentati, forniti dal contribuente su richiesta dell'amministrazione finanziaria, oppure individuabili da quest'ultima con accurate indagini e severe ispezioni effettuate da organi inquirenti. Si veda ad esempio: cfr. Mazza, 1959.

d'esercizio; non soltanto gli azionisti e gli enti creditizi ne fanno parte ma anche i dipendenti, i risparmiatori, gli analisti finanziari, i fornitori, ecc. ne sono parte integrante. Al bilancio d'esercizio viene pertanto affidato un ruolo informativo di primaria importanza per tutti coloro i quali sono interessati al profilo economico, finanziario e patrimoniale dell'azienda. Nel 1974 viene varata la cosiddetta "miniriforma" delle società per azioni che innova alcuni aspetti relativi alla redazione e presentazione del bilancio d'esercizio.

Sempre in questi anni, i Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri promuovono una commissione per la statuizione dei principi contabili che comincia ad emanare i primi standard: le aziende sono chiamate ad adottare un corpo di principi contabili che renda unico, utile, neutrale ed intellegibile il bilancio. I valori in esso esposti devono essere corretti, ovvero conformi a norme di redazione convenzionali (Capaldo, 1998; Coda, 1983; Terzani, 1995).

In tale momento storico, la configurazione del reddito che si ritiene più idonea, alla luce degli assetti proprietari e manageriali, delle normative, delle aspettative degli stakeholder, è quella di "reddito prodotto", con la quale si esprime in termini quantitativi la ricchezza creata dall'azienda nel periodo amministrativo. Il reddito prodotto si caratterizza per l'applicazione di un complesso di criteri di valutazione dei circuiti incompleti ispirati ai principi di prudenza, comparabilità, correttezza, ecc. Si parla a tal proposito di valutazione atomistico – prudenziale (Ferrero, 1988). Il reddito prodotto, ottenuto in conformità con un complesso sistema di principi e criteri formalizzati, si configura come un indice trasparente e sensibile al variare dell'andamento gestionale e per tali motivi idoneo ad essere utilizzato come strumento comunicativo/informativo che l'azienda orienta verso gli stakeholder.

Con il mutare della concezione del reddito, si presupponeva un cambiamento anche del fenomeno impositivo che invece non si è verificato.

Nel 1971, alla luce della nuova riforma del sistema tributario nazionale, il legislatore fiscale ha ritenuto opportuno orientarsi nel modo seguente: reputare il risultato del conto economico come punto di partenza di un processo di calcolo

che prosegue con svariate variazioni di rettifica; pertanto tutti i componenti di reddito positivi e negativi sono rilevanti per la determinazione dell'imponibile fiscale nel suo complesso, per poi subire molteplici e complesse rettifiche. A questo punto, sorge il problema delle "poste di derivazione tributaria", ovvero di quei componenti negativi di reddito inseriti nel sistema di valori di bilancio esclusivamente per godere della riduzione dell'imponibile fiscale (Pansieri, 1984), altrimenti inaccessibile visto il principio di dipendenza rovesciata secondo cui la deducibilità di un costo è consentita solo qualora questo sia iscritto nel Conto economico civilistico.

Nel 1986 viene approvato il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (il D.lgs. n. 917) che rinnova quello del 1973, mantenendone sostanzialmente i capisaldi come ad esempio il principio della dipendenza rovesciata, enunciato nell'art. 75 (Bergamin Barbato, 1987).

Nel 1991 viene poi approvato il decreto legislativo n. 127 in attuazione della IV Direttiva Cee. Le problematiche scaturenti dai Paesi caratterizzati dalla forte influenza fiscale sui bilanci d'esercizio hanno indotto il Legislatore comunitario a prevedere la possibilità di effettuare delle rettifiche di valore, di natura fiscale, all'interno dell'attivo patrimoniale, purché opportunamente esplicitate in Allegato. Contro tale soluzione la nostra dottrina presenta le seguenti obiezioni:

- La possibile confusione determinata dalla presenza di valori in bilancio frutto di aliquote fiscali e funzionali che si scontrerebbero con il principio della chiarezza espositiva dei dati in bilancio.
- La persistenza di interferenze fiscali sui valori civilistici di bilancio nonostante l'attribuzione al bilancio d'esercizio dell'obiettivo relativo alla veridicità e alla correttezza delle informazioni economiche, finanziarie e patrimoniali.

All'interno del D.Lgs. 127 si prevedeva in calce al Conto economico la cosiddetta Appendice fiscale con le voci 24 e 25. Con la presente soluzione si superava la

prima obiezione, ma non ancora la seconda tanto da rendere in tal modo il bilancio in contrasto con i principi di neutralità o imparzialità contabile.

Tabella 2 – L'appendice fiscale

Risultato prima delle imposte (A – B ± C ± D ± E)	X
22) Imposte sul reddito d'esercizio	X
23) Risultato dell'esercizio	X
24) Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie	X
25) Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie	X
26) Utile (Perdita) dell'esercizio	X

Molteplici erano i problemi relativi alle modalità di rappresentazione nel Conto economico e nello Stato patrimoniale delle poste di derivazione tributaria.

Uno tra questi era quello legato al segno delle “Rettifiche”: vi era chi riteneva che queste potessero assumere solo valore negativo e chi prevedeva anche rettifiche positive (Fiaccadori, 1993). Coloro che sostenevano la prima tesi sottolineavano come, venendo meno le condizioni interne di impresa o quelle esterne, d'ambiente o di mercato, che avevano motivato l'inclusione della riserva a patrimonio netto, questa dovesse innanzitutto comportare una ripresa fiscale in aumento dell'imponibile in dichiarazione dei redditi, nonché il concorrere alla formazione del risultato economico, transitando, come componente positivo all'interno della voce 24). Il vantaggio principale dato da tale soluzione si individuava nel rendere trasparente il trasferimento nel tempo delle quote di utili accantonate in sospensione di imposta in maniera chiara e trasparente. Ciò non collimava con i seguenti aspetti:

- Da un punto di vista civilistico, l'illiceità della destinazione della riserva senza apposita delibera assembleare;
- Relativamente alla competenza economica, l'introduzione di una ulteriore interferenza fiscale all'interno del risultato di periodo (Calzone, 1994).

Nel 1994 con la Legge n. 503, viene abrogata l'appendice fiscale, inserendo all'art. 2426 c.c. un comma che consente di effettuare eventuali rettifiche e accantonamenti di natura meramente fiscale, con l'indicazione obbligatoria in nota integrativa dei motivi per cui si è proceduto all'inserimenti delle suddette poste tributarie. Tale comma sopravvive nella nostra normativa fino al 2003, anno in cui entra in vigore la riforma del diritto societario.

Con l'abrogazione dell'appendice fiscale e l'inserimento del comma sopra descritto, si possono evincere le seguenti implicazioni:

- Si fortifica il permanere di poste di natura prettamente fiscale all'interno del bilancio d'esercizio andando in netto contrasto con il principio della competenza economica (Del Federico, 1995).
- Si impone la capacità di distinguere le poste di natura tributaria dai Costi della produzione effettivi (Caramel, 1994).
- Infine si pone il problema della contropartita di tali accantonamenti, ad esclusione degli ammortamenti anticipati destinati a riserva del netto secondo la legge tributaria (Dezzani, 1994).

Viene però rivalutato il ruolo della Nota integrativa, così come dettato all'interno della Direttiva Comunitaria, che oltre a descrivere dettagliatamente la consistenza e la variazione del valore dei cespiti, ad esempio, comprende anche una sezione destinata esclusivamente alle motivazioni che hanno condotto il redattore del bilancio ad inserire le suddette poste tributarie (Dezzani, 1995).

2.2.4 La riforma societaria e fiscale a partire dal 2003

Tra il 2003 e il 2004 in Italia prende inizio un processo di innovazione normativa relativamente alle relazioni esistenti tra imponibile fiscale, reddito civilistico e redazione del bilancio d'esercizio.

Dopo l'abrogazione dell'Appendice fiscale, si è assistito ad un vero e proprio ritorno della cosiddetta dipendenza rovesciata e se ne ritorna a parlare appropriatamente all'interno dell'art. 6 c.1 della legge n. 366/2001, nella quale si chiede al legislatore delegato di:

«a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito d'impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita.; ... f) armonizzare con le innovazioni di cui alle lettere precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali innovazioni».

Sinteticamente si possono delineare nel legislatore le seguenti intenzioni (Antonelli, D'Alessio, 2003):

- Eliminare totalmente il fenomeno della dipendenza rovesciata, apportando direttamente delle modifiche al Testo Unico, affinché si potesse consentire il passaggio dal reddito civilistico all'imponibile fiscale esclusivamente in via extra-contabile (eliminando pertanto il vincolo dell'inserimento in bilancio di tutti quei costi che possono essere dedotti anche fiscalmente);
- Specificare la determinazione e la rappresentazione delle imposte sul reddito nel rispetto del principio di competenza economica.

Con il D. Lgs. n. 6 del 2003 viene completamente riscritto il Titolo V del Codice civile, innovando profondamente la disciplina delle società di capitale e delle cooperative. Uno degli interventi effettuati fu proprio l'abrogazione del secondo

comma dell'articolo 2426 c.c. (art. 1 del D. Lgs. n. 6 citato), con conseguente eliminazione di ogni possibilità di interferenza fiscale nella redazione del bilancio d'esercizio. Con tale modifica, che ha avuto effetto a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2004⁹, il bilancio d'esercizio recupera totalmente l'originaria funzione di documento predisposto ad accogliere esclusivamente le informazioni circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nel rispetto delle norme del codice civile e dei principi contabili. Viene pertanto escluso in ogni caso che i risultati dell'esercizio possano essere alterati dall'applicazione di norme tributarie.

Volendo fare una esemplificazione, non è ad esempio consentito imputare al conto economico una quota di ammortamento pari a 100 se consentita dalle norme fiscali, qualora la quota d'ammortamento calcolata secondo i criteri economico/civilistici è pari a 80. In questo caso specifico potrà essere imputato al conto economico soltanto 80¹⁰.

L'intervento apportato dalla riforma societaria ha avuto riflessi unicamente sul piano civilistico ma nessuna implicazione da un punto di vista tributario, quest'ultimo difatti ha trovato soluzione in seguito con il decreto IRES (D. Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003) che introduce la possibilità di portare in deduzione (extra contabilmente) taluni componenti negativi di reddito previsti dal T.U.I.R. anche se non imputabili al Conto economico¹¹, in modo da salvaguardare le opportunità fiscali previste dalla normativa fiscale.

⁹ L'art. 223-undecies del D. Lgs. N.6/2003 prevede che *"i bilanci relativi agli esercizi chiusi prima del 1° Gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti. I bilanci relativi agli esercizi chiusi fra il 1° Gennaio 2004 e il 30 Settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni. I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni"*.

¹⁰ Non vale però il contrario, ovvero, se la quota di ammortamento civilistica è pari a 100 e quella fiscalmente deducibile è invece pari a 80, al conto economico sarà imputato 100, con il recupero a tassazione dell'eccedenza di 20.

¹¹ *"gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposite prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro import complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi..."* (art. 109, comma 4, lett. b) del T.U.I.R.). in altre parole, la deducibilità fiscale di ammortamenti, rettifiche di valore e

Per riprendere l'esempio fatto in precedenza, se la quota d'ammortamento fiscalmente deducibile è pari a 100 e quella calcolata secondo criteri civilistici è pari a 80, al Conto economico vanno 80 e la differenza di 20 è dedotta extra contabilmente in dichiarazione dei redditi. È da sottolineare però che, sotto il profilo civilistico, il divieto di inquinamento fiscale introdotto con la nuova riforma societaria a partire dall'esercizio 2004, nessuna indicazione all'interno del decreto fornisce un'apposita regolamentazione delle interferenze fiscali scaturite nei precedenti esercizi e presenti nel bilancio 2003.

Per gli esercizi precedenti il 2003, la possibilità di portare al Conto economico oneri fiscali ha determinato un inquinamento fiscale del bilancio che si è riflesso anche sullo Stato patrimoniale per la corrispondente rilevazione di contropartite generate dagli oneri stessi.

Ad esempio, l'imputazione al conto economico di quote d'ammortamento anticipato ha determinato un corrispondente aumento del fondo ammortamento. Così come l'imputazione al conto economico di accantonamenti per rischi su crediti nella misura fiscalmente consentita anche se civilisticamente non giustificata ha portato anche alla formazione di un fondo rischi su crediti civilisticamente eccedente.

Per le interferenze fiscali pregresse, mancando una disciplina normativa specifica, l'OIC, l'Organismo Italiano di Contabilità, ha fornito indicazioni attraverso il documento *OIC 1*¹², chiarendo innanzitutto che *“il disinquinamento fiscale è obbligatorio”*, e inoltre, *“gli effetti del disinquinamento includono solo quegli accantonamenti e rettifiche di valore che nei bilanci dei precedenti esercizi erano stati considerati privi di giustificazione civilistica attraverso l'esplicita indicazione in Nota integrativa della loro esclusiva valenza fiscale”*.

accantonamenti, un tempo subordinata alla loro iscrizione al conto economico, con la riforma è consentita, nel caso di loro non imputabilità al conto economico (perché di valenza unicamente fiscale), soltanto se i valori relativi sono esposti in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

¹² Documento del 25 ottobre 2004, ha lo scopo di fornire indicazioni circa gli effetti delle innovazioni della riforma del diritto societario sul bilancio d'esercizio.

Lo stesso documento OIC 1 sistema le interferenze fiscali pregresse prevedendo la loro eliminazione tramite imputazione tra proventi straordinari del conto economico (voce E20), escludendo pertanto qualunque imputazione al patrimonio netto.

Tale scelta di imputazione al conto economico è stata motivata con le seguenti considerazioni:

- La normativa¹³ non prevede espressamente la possibilità di contabilizzare al patrimonio netto una rettifica dettata dagli effetti del cambiamento di un principio contabile;
- Una contabilizzazione al patrimonio netto avrebbe comportato una deroga del legislatore nazionale al principio di continuità dei bilanci richiamato dall'art. 31 della IV direttiva, secondo la quale *“lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente”*;
- Il principio contabile n. 29 prevede la rilevazione al conto economico degli effetti derivanti da cambiamenti di principi contabili;
- L'imputazione al conto economico trova conferma anche nelle interpretazioni e comunicazioni delle Autorità di Vigilanza (CONSOB¹⁴ e Banca d'Italia¹⁵);
- È necessario optare per una contabilizzazione che comporti simmetria tra l'operazione di disinquinamento e le appostazioni effettuate negli esercizi precedenti.

¹³ D. Lgs. N. 127 del 1991 e D. Lgs. n. 87 del 1992.

¹⁴ Cfr. Comunicazione n. DAC/99016997 dell'11 marzo 1999.

¹⁵ Cfr. Messaggio amministrativo n. 171359 del 3 agosto 1999, in merito al trattamento contabile degli effetti derivanti da mutamenti dei principi contabili e la nota in tema di rilevazione in bilancio del disinquinamento fiscale, che raccomanda la rilevazione degli effetti del disinquinamento pregresso tra le voci dell'area straordinaria del conto economico (cfr. bollettino di Vigilanza maggio 2004).

Esemplificazione di una eliminazione di interferenze fiscali pregresse.

Si prenda in esame un bene strumentale con le seguenti caratteristiche:

Costo storico del bene	1.000
Esercizio di entrata in funzione	2002
Aliquota di ammortamento civilistico	20%
Aliquota di ammortamento fiscale ordinario	20%

Per gli esercizi 2002 e 2003, in riduzione del costo del bene sono state imputate al conto economico, oltre alle quote di ammortamento civilistico, anche quote di ammortamento anticipato, quest'ultime conteggiate solo ed esclusivamente per motivi fiscali.

Pertanto, nel 2003 il bilancio si presenterà nel seguente modo:

Stato patrimoniale 31/12/2003	Conto economico 31/12/2003
Impianto (B. II) € 400	Ammortamenti (B. 10.b) € 400

Il valore netto contabile dell'impianto pari a € 400 è dato dalla differenza tra € 1.000 (costo storico del bene) e € 600 (quote di ammortamento economico e di ammortamento anticipato per gli esercizi 2002 e 2003).

Esercizio	Ammortamento civilistico	Ammortamento fiscale ordinario	Ammortamento fiscale anticipato	Ammortamento a c/economico
2002	100	100	100	200
2003	200	200	200	400
Totale	300	300	300	600

L'interferenza fiscale progressa che ritroviamo all'interno dello Stato patrimoniale 2003 è quindi rappresentata dall'ammortamento imputato al conto economico in eccedenza rispetto all'ammortamento civilistico, vale a dire da un importo pari a € 300 (ovvero l'ammortamento anticipato):

Ammortamento portato a conto economico	€ 600
Ammortamento civilistico	€ 300
<i>Eccedenza</i>	<u>€ 300</u>

Sulla base di quanto spiegato in precedenza, l'eliminazione di tale interferenza fiscale si elimina contabilmente nel seguente modo:

- 1) Storno del fondo ammortamento anticipato di € 300 con imputazione ai proventi straordinari del conto economico:

Fondo ammortamento anticipato	D	300	
Proventi straordinari (E. 20)	A		300

- 2) Iscrizione in bilancio delle imposte differite relative all'ammortamento anticipato per 99, cioè il 33% di 300:

Oneri straordinari per imposte differite	D	99	
Fondo imposte differite	A		99

Conseguentemente il bilancio al 31 dicembre 2004 si presenta come segue:

Stato patrimoniale 31/12/2004		Conto economico 31/12/2004	
Impianto (B. II) € 700 (1.000 – 300)	Fondo imposte differite € 99	E. 21 Oneri straordinari per imposte differite € 99	E. 20 Proventi straordinari € 300

La sistemazione delle interferenze pregresse non ha determinato problematiche successive relativamente all'imponibile¹⁶, ovvero:

- I proventi straordinari derivati dalla eliminazione delle passività iscritte allo stato patrimoniale dell'esercizio 2003 erano considerate non tassabili;
- La riclassificazione delle riserve per ammortamenti anticipati iscritte allo stato patrimoniale dell'esercizio 2003 era considerata fiscalmente neutra.

L'eliminazione di qualsiasi riferimento a norme di origine tributaria ha comportato la rivisitazione delle norme contenute nel DPR 917/86, con l'obiettivo di evitare il perpetuarsi di rilevazioni contabili effettuati solo al fine di conferire valenza fiscale ad alcuni componenti negativi di reddito, non giustificabili sotto il profilo civilistico, e che pertanto non hanno più alcun diritto di imputazione in conto economico.

Il Legislatore nel tentativo di risolvere i motivi di discrasia tra norma civile e tributaria mediante l'istituto delle variazioni fiscali in dichiarazione dei redditi ha dovuto coordinarsi con il quarto comma dell'art. 109 del DPR 917/86, che statuisce la necessità di imputazione dei costi e delle spese in conto economico al fine della loro deducibilità fiscale nell'esercizio di competenza.

A titolo derogatorio dalla disposizione generale sono comunque deducibili:

- a. Componenti negativi imputati a conto economico di un precedente esercizio, se la deduzione è stata rinviata in conformità a norme che dispongono o consentono il rinvio;
- b. Componenti negativi che pur non essendo imputabili a conto economico sono deducibili per disposizione di legge (ad esempio, compensi spettanti agli associati in partecipazione);

¹⁶ Cfr. Art. 4, lett. h), del D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. La relazione precisa che tale disposizione si propone di evitare *“evitare che il disinquinamento dei bilanci che sarà effettuato per effetto, appunto, dell'entrata in vigore del D. Lgs. recante la riforma del diritto societario, comporti l'emersione di basi imponibili, effetto non voluto dalla riforma stessa”*.

c. Componenti negativi specificamente afferenti ricavi e altri proventi che, pur non risultando in conto economico, concorrono a formare il reddito risultando da elementi certi e precisi.

Il merito delle vigenti norme è sostanzialmente quello di aver tentato l'azzeramento dell'inquinamento fiscale del bilancio d'esercizio, che non era neutrale rispetto al procedimento di formazione del risultato delle disposizioni di ordine tributario dettate per la compilazione della dichiarazione dei redditi, e di aver inserito, nella riconciliazione dei valori, anche le connessioni con la fiscalità differita e anticipata per le differenze temporanee tra il reddito fiscale e il risultato di bilancio.

2.3 Riflessi dell'adozione dei principi contabili internazionali in Italia

Una volta illustrata, nel quadro dell'armonizzazione contabile in Europa e del recepimento dei principi contabili internazionali, l'evoluzione del quadro normativo comunitario in materia di bilancio, è opportuno svolgere una breve disamina dei cambiamenti che gli interventi in ambito europeo hanno indotto, direttamente o indirettamente, nel contesto domestico.

Anzitutto, si deve ribadire come l'intervento del legislatore comunitario che ha trovato più diretta attuazione nel contesto interno abbia riguardato, stante l'immediato effetto che lo strumento normativo induce negli ordinamenti dei singoli Stati membri (Roscini Vitali, Vinzia, 2003), il menzionato Regolamento 1606/2002 che, come già detto, ha imposto alle società con titoli negoziati in un mercato regolamentato la redazione, a decorrere dal 2005, del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, lasciando invece alla discrezionalità dei singoli Stati la facoltà di imporre o consentire l'adozione degli stessi anche ai bilanci d'esercizio delle stesse società nonché ai bilanci (d'esercizio e consolidati) di tutte le altre società. Non essendo, quindi, necessario alcun atto di recepimento del Regolamento in ambito domestico, essendo le disposizioni di quest'ultimo direttamente applicabili all'interno degli Stati membri, appare chiaro come, pur con le eccezioni sopra esposte, le società con titoli quotati siano state obbligate alla predisposizione del bilancio consolidato conformemente ai principi IAS/IFRS recepiti dal legislatore comunitario.

In Italia, il codice civile, a seguito del recepimento della Direttiva 65/2001 e dell'introduzione del D. Lgs. 394/2003, definisce, all'art. 2423, gli obiettivi del bilancio d'esercizio. Si stabilisce che esso deve fornire con chiarezza una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato d'esercizio, che riflette la traduzione dell'espressione anglosassone *true and fair value* richiamata dalla direttiva europea. Tale clausola assume un valore sovraordinato (*overriding*) rispetto ai criteri generali e analitici di valutazione. In tal senso si prevede esplicitamente l'obbligo di derogare agli stessi

criteri se la loro applicazione risulta incompatibile con la clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta. Inoltre, il significato sostanziale della stessa espressione resta implicito, in quanto il Legislatore non chiarisce l'obiettivo economico su cui orientare le valutazioni di bilancio e richiama l'utilizzo delle clausola generale nei casi eccezionali¹⁷.

L'art. 2423 *bis* del Codice civile e gli stessi principi contabili nazionali nel documento 11 sulle finalità e postulati del bilancio d'esercizio, indicano come criteri generali di valutazione i principi della continuità aziendale, della prudenza, della prevalenza della sostanza sulla forma, della competenza economica e della costanza dei criteri di rappresentazione e valutazione (OIC 11, 2005, p. 26).

Anche se all'apparenza sembrano esservi molte similitudini nominali, tale quadro di principi presenta differenze sostanziali rispetto ai postulati base proposti dal *Framework* IASB. Da un lato, non si individua un ordine gerarchico fra gli stessi principi, dall'altro appare differente il significato sostanziale attribuito ai principi della competenza e della prudenza. Inoltre, l'esame dei criteri analitici di valutazione dei componenti del capitale di funzionamento consente di osservare nei principi nazionali un'attenzione prioritaria ai principi della prudenza e del costo (Melis, Congiu, 2001).

Ne deriva che probabilmente il significato attribuibile all'espressione "chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta" del Codice civile con quella di *true and fair value* non appare immediatamente omogeneo rispetto al contenuto del *Framework* IASB, quindi il bilancio d'esercizio nazionale presenta una valenza economica differente rispetto al bilancio redatto secondo gli *standards* contabili internazionali.

¹⁷ Nella medesima direzione sembrano orientarsi i principi IASB. Infatti, nell'ultima formulazione dello IAS 1, al par. 17, si legge che nelle circostanze qualificate come estremamente rare, in cui la direzione aziendale valuta che la applicazione di un principio o di una disposizione interpretativa possa risultare fuorviante rispetto alla presentazione del quadro chiaro e fedele, secondo l'impostazione definita nel *Framework*, si può disattendere tale disposizione, al fine di fornire una rappresentazione più attendibile, evidenziando le motivazioni e gli effetti economici e patrimoniali della deviazione. Cfr. IAS 1, parr. 17-18.

2.4 Una riflessione introduttiva sugli oneri tributari di competenza, differiti e anticipati

Una volta arrivati alla conclusione che le imposte, normalmente rientranti all'interno degli "oneri tributari", sono considerate dei "costi" relativi all'attività dell'impresa, ma non potendoli considerare come parte integrante del risultato economico di periodo, occorre individuare a quale categoria di costi esse appartengono, anche e soprattutto al fine classificarli correttamente all'interno degli schemi di bilancio.

In particolare è necessario individuare innanzitutto gli oneri tributari di competenza dell'esercizio in corso, distinguendoli da quelli relativi agli esercizi futuri, a seconda che il relativo fattore della produzione sia da porre in relazione alla produzione ottenuta e ceduta nel periodo. Di certo, se di costi si tratta, essi devono essere addebitati al conto economico ed eventualmente a fine periodo saranno stornati in tutto o in parte, secondo il principio di competenza economica. Considerando le imposte come costi relativi a servizi generali indispensabili per lo svolgimento dell'attività dell'impresa, ed essendo così dovuti per ogni esercizio, è evidente che le imposte sul reddito calcolate in riferimento a ciascun esercizio sono di competenza economica del medesimo, indipendentemente dal momento in cui vengono effettivamente versate.

Se non esistessero differenze tra il risultato di bilancio e il reddito imponibile, il trattamento della voce "Oneri tributari" non si discosterebbe da quello di qualsiasi altra voce di costo, dato che, in realtà, tali differenze sussistono in entità assai rilevante, generalmente le imposte che vengono liquidate attraverso al dichiarazione dei redditi non corrispondono a quelle che si dovrebbero pagare se il reddito imponibile fosse uguale al risultato economico d'esercizio. Questa situazione non porterebbe ad alcuna pratica conseguenza contabile, se le suddette differenze fossero tutte definitive, ovvero non più recuperabili in futuro; in realtà, la maggior parte di queste dipende da disposizioni tributarie che impongono o

consentono di far partecipare componenti negativi e positivi di reddito alla determinazione dell'imponibile in esercizi diversi da quelli ai quali essi appartengono secondo corretti principi contabili.

Si assiste così a tutta una serie di differenze che a volte in un esercizio rendono l'imponibile maggiore del reddito di bilancio, prevedendo però una influenza ovviamente inversa nel periodo successivo. In questa ipotesi, se nel conto economico del primo esercizio vengono indicate fra i costi le imposte liquidate in base alla relativa dichiarazione dei redditi, è chiaro che esse corrispondono, a parità di altre condizioni, a un reddito maggiore di quello indicato in bilancio, e precisamente riguardano anche una parte di quello che si può ritenere sarà il reddito dell'esercizio successivo: si avranno in questo caso le cosiddette *imposte anticipate*.

Con tale ottica, si sostiene che tale comportamento sarebbe contrario al principio di competenza economica in quanto si imputerebbero componenti negativi di reddito riferibili all'esercizio successivo a quello in chiusura. Sarebbe semmai appropriato, in tal senso, rinviarli, così come accade per qualunque altro componente economico negativo.

Ma come per tutte le altre voci di bilancio, anche per questa sarebbe il caso di temperare simultaneamente il principio di competenza economica a quello di prudenza, nella prospettiva di continuità dell'azienda¹⁸. Ecco quindi che il rinvio degli oneri tributari trova giustificazione soltanto nel caso in cui la parte rinviata trovi la sua contropartita in componenti relativi agli esercizi successivi: nel caso specifico, bisognerà innanzitutto prevedere se i componenti negativi di reddito imponibile, che andranno a ridurre corrispondentemente l'imponibile successivo, troveranno sufficienti componenti positivi per provocare l'insorgere di reddito imponibile.

¹⁸ Il fatto che il codice civile, sino a tutto il 2003, non abbia preso espressamente in considerazione il fenomeno delle imposte differite e anticipate è piuttosto naturale: si tratta di una delle tante questioni che il redattore del bilancio può risolvere attraverso l'ordinaria applicazione dei principi contenuti nell'art. 2423 *bis*.


Il fenomeno opposto a quello appena descritto va sotto il nome di *imposte differite* e si riferisce a talune disposizioni tributarie che consentono di rinviare al futuro in tutto o in parte l'incidenza sul reddito imponibile di taluni componenti positivi. Anche in questo caso, se le imposte dirette indicate in bilancio sono quelle risultanti dalla dichiarazione dei redditi, esse, a parità di altre condizioni, si riferiscono ad un importo minore rispetto all'utile di bilancio, con la conseguenza che il differenziale di imposte verrà contabilizzato nell'esercizio successivo, pur riferendosi al reddito dell'esercizio presente, violando in questo caso sia il principio di competenza economica che quello di prudenza.

Per ovviare a questo inconveniente, a fine esercizio si stimeranno gli oneri tributari corrispondenti al componente positivo la cui incidenza sull'imponibile è stata rinviata e si aggiungono a quelli liquidato in dichiarazione. In questa maniera la voce "imposte sul reddito" risulterà di importo pari all'onere che l'impresa avrebbe sostenuto se non si fosse avvalsa della norma.

Esiste poi un'altra tipologia di "differenza" che provocano conseguenze, in grado di sembrare a prima vista simili a quelle appena esposte, e in particolare alle imposte anticipate: in base all'art. 102 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, le perdite d'esercizio fiscalmente riconosciute, ovvero calcolate in ragione delle norme sulla determinazione del reddito imponibile d'impresa, possono essere portate in diminuzione dei redditi imponibili per gli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.

Si tratta in sostanza di una "potenziale riduzione di future imposte": ossia, si prende atto adesso che per fenomeni già verificati, probabilmente le imposte che in futuro colpiranno i redditi saranno minori di quelle ordinarie. Bisogna a questo punto chiedersi in che modo tale informazione possa essere inserita in contabilità generale e infine all'interno del bilancio d'esercizio. Si tratta naturalmente di una informazione molto importante che deve essere comunicata all'esterno e ai soci stessi dell'azienda, attraverso la nota integrativa, ma che non trova accoglimento in alcuna altra voce di bilancio. Considerare le imposte sui redditi come un costo d'esercizio è una necessità insita nella natura stessa della loro determinazione, ma

entra in contrasto con il presupposto di base che vorrebbe le imposte pari ad una quota del reddito prodotto in ciascun periodo, così come avviene per qualsiasi forma di compartecipazione all'impresa.



Fonte: elaborazione personale

2.4.1 I metodi di ricognizione e determinazione delle differenze temporanee

La dottrina contabile ha individuato due criteri per la ricognizione delle differenze temporanee:

- Il metodo integrale
- Il metodo parziale

Con il primo si assumono tutte le differenze temporanee; il secondo discrimina invece a seconda della probabilità del riassorbimento delle differenze stesse e tende quindi a escludere gli scostamenti per i quali è ragionevole il loro perdurare nel tempo. La differenza più evidente tra i due criteri si presenta in riferimento dell'ammortamento anticipato. Se si adotta in fatti il primo metodo, occorrerà rilevare sempre la fiscalità differita passiva, mentre applicando il secondo metodo, se ne potrebbe evitare la contabilizzazione qualora l'impresa proceda a rinnovi continui dei beni ammortizzabili, di modo che il recupero degli ammortamenti dedotti in un determinato esercizio risulti compensato dai nuovi ammortamenti anticipati, relativi ai beni di nuova acquisizione. I principi contabili nazionali e internazionali sono orientati per l'accoglimento del primo metodo di ricognizione. Resta comunque inteso che, per le imposte differite, il principio nazionale richiede comunque una preventiva valutazione sulla probabilità di recupero della differenza, che non deve essere "scarsa". Per le imposte anticipate invece la valutazione deve accertare un ragionevole grado di certezza del recupero delle stesse.

In merito invece al metodo di determinazione delle differenze temporanee, la letteratura ha tecniche di quantificazione delle stesse:

1. Metodo analitico;
2. Metodo sintetico;
3. Metodo indiretto.

Il metodo analitico consiste nell'identificare ogni singola differenza temporanea, al fine di valutarne il prevedibile periodo di riassorbimento, nell'ambito di ciascuna delle imposte interessate alla fiscalità differita.

Il metodo sintetico si traduce invece nel raggruppare le differenze temporanee in classi e nell'effettuare la stima relativa al periodo di recupero delle stesse con riferimento alla classe nel suo complesso (per esempio, costi e deducibilità differita, ammortamenti, proventi tassabili con il criterio di cassa, ecc.).

Il metodo indiretto consiste nell'effettuare la differenza tra l'utile d'esercizio e il reddito imponibile, depurato dalle differenze permanenti, e nel calcolare quindi l'ammontare delle imposte applicando l'aliquota vigente su tale base di calcolo.

Assumendo la scarsa capacità rappresentativa del terzo metodo di calcolo, sotto il profilo della veridicità e della chiarezza del bilancio, nella prassi dei principi contabili non è dato rinvenire una netta preferenza per l'uno o per l'altro dei primi due criteri (analitico o sintetico).

2.4.2 Principi contabili nazionali ed internazionali a confronto: OIC 25 vs IAS

12

L'OIC ha provveduto a revisionare il Principio contabile 25, redatto dalla Commissione dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri nel 1999, senza cambiamenti sostanziali; si intitola *Il trattamento contabile delle imposte sui redditi*; leggendo però i titoli che contraddistinguono i diversi capitoli, notiamo che quelli di base riguardano “i debiti tributari”, i “fondi per le imposte”, le “passività per imposte differite e le attività per imposte anticipate”, tutte voci dello stato patrimoniale, mentre non esiste neppure un capitolo dedicato agli “oneri tributari” in quanto tali e non alle variazioni patrimoniali che costituiscono le loro contropartite contabili.

Seguendo lo svolgimento proposto dal documento si può subito rilevare come questo non si occupi del trattamento contabile delle imposte ma abbia un oggetto ben più limitato riferendosi esclusivamente alle imposte sui redditi e a quelle ad esse assimilabili, tra le quali è inclusa l'IRAP.

Con riferimento invece ai *debiti tributari* viene precisato che tale voce include solo le passività per imposte certe e di ammontare determinato dovute in base a dichiarazioni o ad accertamenti e contenziosi divenuti definitivi o a iscrizioni a ruolo notificate e non impugnate. La limitazione delle *fonti* dei debiti tributari alle sole dichiarazioni a agli accertamenti e iscrizioni a ruolo definitivi non appare, sotto il profilo squisitamente giuridico, pienamente soddisfacente. Per quanto concerne i *crediti tributari*, il Documento non contiene suggerimenti o osservazioni di particolare rilievo, limitandosi ad indicare l'iscrizione nell'ambito della voce C-II-5 (Altri crediti) dello Stato patrimoniale.

Il capitolo successivo, ovvero, *Le passività per imposte differite e le attività per imposte anticipate*, tratta il problema delle differenze tra reddito di bilancio e reddito imponibile, partendo dai diversi componenti di reddito interessati e solo successivamente se ne analizzano le contropartite contabili, pur indulgendo reiteratamente all'utilizzo di terminologie riprese pedissequamente dallo IAS 12, che risultano talora persino improprie in un contesto interpretativo che rispecchia realtà economiche e culturali molto diverse da quelle nelle quali sono maturati i principi internazionali.

Un primo esempio di questo aspetto si evince al paragrafo G del suddetto capitolo¹⁹ *“Definizioni e caratteristiche”*, dove, dopo aver spiegato che il fenomeno riguarda le imposte di competenza dell'esercizio (indipendentemente da quando saranno pagate) e quelle esigibili nell'esercizio, ma di competenza degli esercizi futuri, si afferma che

“la loro contabilizzazione deriva dalle differenze temporanee tra il valore attribuito ad una attività o ad una passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito a quell'attività o a quella passività ai fini fiscali”. Subito dopo si precisa che *“dette differenze, tenuto conto della legislazione fiscale vigente al momento della stesura di questo documento, sono originate prevalentemente da differenze tra il risultato prima delle imposte da bilancio civilistico determinato senza interferenze fiscali, e*

¹⁹ Pag. 18, OIC 25.

l'imponibile fiscale, che hanno origine in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi. Si tratta di ricavi e costi o di parte di essi che concorrono a formare il reddito fiscale in un periodo d'imposta diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico",

quasi a scusarsi del fatto che nella concreta spiegazione del fenomeno non si seguirà affatto il procedimento proposto dallo IAS 12.

I suddetti paragrafi si riferiscono al fatto che la precedente versione dello IAS 12 parlava della fiscalità differita e anticipata in relazione alle differenze temporanee fra reddito imponibile e reddito di bilancio, così come preferisce fare l'OIC 25 in oggetto; di ciò si fornisce una spiegazione poco chiara: anziché raccomandare alle imprese italiane l'adozione del novellato IAS 12 si afferma che *"in base alla legislazione fiscale vigente al momento della stesura di questo documento tutte le timing differences (quelle tra reddito imponibile e di bilancio) sono ricomprese nelle temporary differences (quelle inerenti la valutazione di attività e passività)"*; come dire che si segue il principio precedente ma è come se si seguisse quello nuovo.

In primo luogo, non è la normativa fiscale il motivo dell'inopportunità di recepire quel Principio contabile internazionale, essa non fa altro che adeguarsi al codice civile, salvo dettare diversi criteri per talune voci; è l'intero *corpus* della normativa sul bilancio d'esercizio che, riflettendo l'ambiente economico e culturale italiano (o più in generale dell'Europa continentale), sull'argomento impone come unico fine il rispetto dei principi di prudenza e di competenza economica, per la tutela dei soci e dei terzi creditori, facendo sì che risultino improponibili taluni concetti sui quali è fondato il proposto Principio contabile internazionale.

In secondo luogo, non sembra corretto dire che le differenze fra reddito imponibile e reddito di bilancio sono "ricomprese" fra quelle inerenti la valutazione di attività e passività, per due ordini di motivi:

1. Sembra evidente che i componenti di reddito passibili di diverso trattamento non necessariamente si riflettono su attività e passività esistenti a fine esercizio e quindi oggetto di valutazione; anzi, la maggior parte di essi trova normalmente il suo epilogo all'interno dell'esercizio e pertanto non deriva da alcun procedimento valutativo in bilancio; a scopo esemplificativo si pensi al rinvio soltanto tributario di plusvalenze realizzate: non si capisce mai a quali differenze di valori patrimoniali si dovrebbero riferire le corrispondenti imposte differite, che, pertanto, non si possono assolutamente considerare ricomprese in quella categoria.
2. Eventuali differenze valutative esistenti relativamente a poste patrimoniali che non abbiano già influenzato il conto economico, sono possibili, nel nostro ordinamento, soltanto in relazione ad operazioni societarie straordinarie, così come indicato nella nota 19 (pag. 19) del principio contabile 25; occorre però evidenziare che, contrariamente a quanto sembra suggerire il principio e come meglio vedremo in seguito, esse non devono dare origine ad alcuna imposta differita o anticipata contestuale all'operazione: soltanto in sede di chiusura del primo esercizio successivo all'operazione stessa si procederà, nei modi usuali, a confrontare il reddito imponibile con il risultato di bilancio, con tutte le conseguenze del caso. Non giova alla tesi contraria osservare come nella stima del valore da attribuire al complesso aziendale oggetto dell'operazione straordinaria si debba tener conto del reddito prospettico al netto di tutte le imposte di competenza, ivi comprese le eventuali differite o anticipate: a nessuno può sfuggire come si tratti di valutazioni del tutto estranee a quelle ordinarie di bilancio e connesse a innumerevoli altre, ugualmente estranee al bilancio d'esercizio, concernenti il futuro del complesso aziendale in oggetto.

Occorre chiarire ulteriormente qual è la posizione del principio contabile nei confronti dello IAS 12, proprio con riferimento alla scelta operata da quest'ultimo di abbandonare il concetto di *timing differences* per quello di *temporary differences*; a parte la traduzione italiana dei due termini, che, secondo il

principio, rientrano entrambi nelle “differenze temporanee”, i loro significati sono sostanzialmente diversi: il primo si riferisce a differenze comunque destinate ad essere riassorbite, mentre il secondo riguarda anche differenze definitive, che quindi non hanno nulla a che fare con il principio di competenza economica.

Correttamente il principio 25 suggerisce di non contabilizzare nulla a proposito di queste ultime differenze, spiegando in nota che esse erano indicate nella precedente versione dello IAS 12 come differenze permanenti, proprio per distinguerle dalle temporanee, per le quali era prevista la rilevazione di imposte differite o anticipate. In questo modo, però, il principio cade in una macroscopica contraddizione con quanto precedentemente affermato e cioè che le *timing differences* sono ricomprese nelle *temporary differences*, “in base alla legislazione fiscale vigente”, in Italia. Si dimostra invece l’esatto contrario: gli elementi di difformità tra la prima e la seconda categoria consistono proprio nelle differenze permanenti, che caratterizzano la seconda versione dello IAS 12, rispetto alla precedente e che non devono essere prese in considerazione dalle imprese italiane, con la conseguenza che l’intero standard non può e non deve essere adottato in Italia²⁰.

L’OIC 25 sostiene poi che vanno considerate tutte le “*differenze temporanee tra il valore di una attività o di una passività, incluse le voci del patrimonio netto*”, spiegando in nota che tali differenze, per quanto riguarda il patrimonio netto, sono rappresentate dalle riserve in sospensione d’imposta, che distingue in due categorie: quelle che hanno interessato il conto economico e quelle che non lo hanno fatto; queste ultime vengono così classificate a titolo esemplificativo²¹:

- rivalutazione dei beni iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale a seguito di leggi specifiche;

²⁰ Per i casi in cui è obbligatoria l’applicazione degli IAS a norma del Regolamento UE, lo standard in oggetto potrà essere disatteso, così come previsto “per casi estremamente rari” dallo IAS 1, al par. 13, sotto il titolo “Considerazioni generali”.

²¹ Cfr. pag. 31 e 32, OIC 25.

- riserve o fondi in sospensione di imposta, tra cui contributi in conto capitale accantonati a riserva negli esercizi precedenti a quello in corso al 1° gennaio 1998, così come previsto dall'art. 55 del D.P.R. 917/86, nel testo allora vigente;
- conferimenti di aziende in regime di sospensione di imposta;
- scissioni in cui la beneficiaria iscrive i beni al valore nominale.

Per quanto riguarda le riserve in sospensione di imposta che derivano da operazioni che hanno già interessato il conto economico, è improprio parlare di differenze di valutazione della voce del patrimonio netto; non può esistere alcuna differenza di valutazione della riserva, semmai vi saranno stati componenti del reddito che sono stati diversamente considerati da un punto di vista fiscale rispetto al loro trattamento in bilancio.

Per le riserve di rivalutazione monetaria l'OIC 25 riconosce in nota che, ordinariamente, non si deve procedere ad alcuna registrazione di imposte differite, dato che l'imposizione su tali riserve è prevista soltanto in particolari circostanze e con modalità predefinite. Si dovranno pertanto considerare eventuali imposte solo al momento di decidere sulla destinazione di tali riserve e soltanto se essa risulterà in contrasto con le norme agevolate che hanno originato le riserve medesime.

Questa è una prova della incompatibilità della visione "patrimonialistica" dello IAS con il nostro sistema contabile e giuridico: il principio 25 riconosce esplicitamente che le differenze di valutazione, che secondo lo IAS danno in ogni caso origine a "differenze temporanee imponibili" per il solo fatto della loro esistenza, devono invece essere considerate dalle imprese italiane soltanto se ed in quanto si riflettano sul risultato economico di periodo e, soprattutto, soltanto nel momento in cui ciò avvenga, non prima.

Se la voce successiva - Riserve o fondi in sospensione di imposta – riguarda soltanto i casi provocati dal previgente art. 55 del T.U.I.R., occorre sottolineare come essi siano relativi a veri e propri errori contabili commessi in ossequio al

principio della c.d. “dipendenza rovesciata”. Come è noto in base alla citata normativa, ora abrogata, veniva consentito di non tassare talune sopravvenienze attive, *per la parte (massima del 50%) accantonata in apposita riserva*²². Ancora prima l’art. 54 prevedeva qualcosa di analogo per le plusvalenze. Si potrebbe ipotizzare che la fattispecie riguardasse anche le riserve appositamente costituite ai sensi dell’art. 67 del T.U.I.R. per poter usufruire degli ammortamenti anticipati. È chiaro che dovendo calcolare le imposte differite relative alla differenza tra il risultato di bilancio al lordo degli ammortamenti anticipati ed il reddito imponibile al netto degli stessi, diventa del tutto irrilevante la presenza della suddetta riserva all’interno del capitale netto.

Le ultime due fattispecie sono accomunate dal fatto di derivare da operazioni straordinarie, nelle quali i valori di trasferimento degli elementi dei complessi aziendali interessati sono diversi da quelli “fiscalmente riconosciuti”, talché il capitale netto derivante a seguito di tali operazioni è diverso da quello che si sarebbe ottenuto, adottando valutazioni uguali a quelle fiscalmente riconosciute. Ciò premesso, l’OIC 25 sembrerebbe suggerire di calcolare imposte differite commisurate alla differenza tra i due importi indicati relativamente al patrimonio netto.

²² Una riserva non può mai essere costituita come contropartita ad un componente di reddito. Le origini delle riserve sono soltanto due:

- La destinazione dell’utile di bilancio;
- Gli apporti di capitale dall’esterno.

Le riserve di rivalutazione monetaria sono normalmente considerate all’interno della seconda categoria, anche se in effetti spesso dovrebbero essere considerate riserve “miste”. Cfr. Campanini C, Capodaglio G, 1988.

Tabella 3 – Passaggio dal principio OIC allo IAS 12²³

Principio OIC 25	IAS 12
Le imposte differite passive non devono essere contabilizzate quando vi siano scarse probabilità che insorga il relativo debito.	Le imposte differite passive sono sempre determinate, come per esempio, nel caso in cui il <i>fair value</i> di una attività sia rivalutato, anche qualora l'impresa non abbia l'intenzione di dismettere l'attività e la rivalutazione non abbia rilevanza fiscale o le imposte sulle plusvalenze siano differite.
Le imposte anticipate sono iscritte solo laddove vi sia la ragionevole certezza dell'esistenza di un sufficiente reddito imponibile.	Le imposte anticipate sono iscritte qualora vi sia la probabilità di redditi imponibili futuri.
<p>Riserve in sospensione di imposta: particolare attenzione deve essere prestata nella contabilizzazione delle riserve in sospensione d'imposta, riserve che sono soggette a tassazione solo qualora distribuite ai soci, anziché adottate a copertura delle perdite o imputate a capitale. In base a quanto disposto dallo IAS 12 è possibile non iscrivere le correlate imposte differite (IAS 12, parr. 39 e 52B).</p>	
<p>Contabilizzazione della fiscalità differita in sede di prima adozione IAS/IFRS: la rideterminazione dei valori di bilancio – necessario al fine dell'adeguamento alle disposizioni dello IASB – comporta la necessaria revisione dei valori contabili e, conseguentemente, delle eventuali discrasie esistenti con i pertinenti valori fiscali. Le differenze che emergono in sede di transizione agli IAS/IGRS devono essere imputate come tutte le altre differenze originate a seguito del passaggio al patrimonio netto.</p>	

Fonte: elaborazione personale

²³ Le disposizioni tecniche dell'OIC sono fortemente articolate sullo IAS 12 e, per questo, le diversità rilevate dall'OIC stesso, fanno riferimento prevalentemente ad aspetti tecnici specifici o ad alcune peculiarità delle norme giuridiche nazionali.

2.4.3 Analisi ed interpretazione dello IAS 12: confronto con l'ordinamento nazionale

I principi contabili internazionali risentono di due elementi che li rendono sostanzialmente distanti dalla tradizione italiana e dalle caratteristiche stesse del nostro sistema economico: la prima riguarda il fatto che essi si basano su sistemi contabili di tipo *patrimoniale*, ormai superati in Italia da diversi anni; la seconda riflette invece la platea dei soggetti interessati: tali principi si rivolgono pressoché esclusivamente a società di grandi dimensioni, che ricorrono per il loro finanziamento ai mercati regolamentati, mentre il nostro sistema economico, come già accennato al capitolo precedente, è dominato quasi nella sua totalità dalle imprese medie e piccole, con proprietà di capitali fortemente accentrate nei soci di riferimento.

Ciò premesso, lo IAS 12 che si intitola “*Imposte sul reddito*”, escludendo, pertanto, già in partenza tutte le altre imposte. Esso esordisce con le proprie finalità che consistono nel “*definire il trattamento contabile delle imposte sul reddito*” il cui aspetto principale è “*come rilevare gli effetti fiscali correnti e futuri relativi*”:

- a) Al futuro recupero (estinzione) del valore contabile delle attività (passività) rilevate nello stato patrimoniale dell'impresa; e
- b) Alle operazioni e agli altri fatti dell'esercizio corrente rilevati nel bilancio d'esercizio di un'impresa.

Vi è un'apparente duplicazione dei fenomeni indicati nei due punti: qualsiasi attività o passività esposta nello stato patrimoniale deriva dalla contabilizzazione delle operazioni (ovvero tutti i fatti) aziendali e le conseguenze fiscali di tutte le operazioni rilevate nell'esercizio sono tutte in debito conto in sede di chiusura, attraverso la stima degli oneri tributari di competenza. La chiave di lettura si riscontra nel prosieguo del documento, in quanto viene spiegato che ci si riferisce anche ad operazioni e ad altri fatti esposti direttamente nel patrimonio netto, non intendendo con ciò le note operazioni sul capitale d'apporto, ma essenzialmente

determinati processi rivalutativi, comuni in taluni Paesi, ma consentiti soltanto sporadicamente dalla normativa italiana, a sèguito di particolari leggi per la rivalutazione monetaria, che ne prevedono normalmente anche lo specifico trattamento tributario.

È interessante notare come nel paragrafo intitolato “Rilevazione delle passività e delle attività fiscali correnti”, venga riportato il seguente criterio di distinzione:

“Le imposte correnti dell’esercizio e di quelli precedenti, nella misura in cui esse non siano state pagate, devono essere rilevate contabilmente come passività. Se l’importo già pagata per l’esercizio in corso e per quelli precedenti eccede quello dovuto per tali esercizi, l’eccedenza deve essere rilevata come attività.

Il beneficio riferibile a una perdita fiscale che può essere portata in riduzione dell’imposta corrente relativa a esercizi precedenti deve essere rilevata come attività.”

Il concetto di beneficio qui indicato è un fenomeno estraneo al nostro ordinamento e non deve confondersi con quello inerente le perdite compensabili in esercizi futuri, del quale si è già accennato in precedenza; è però sintomatico del fatto che lo IAS considera, seppur in modo del tutto indiretto, l’esistenza di un particolare componente positivo di reddito, connesso con la fiscalità d’impresa, una sorta di “imposta attiva”, non necessariamente coincidente con il concetto di “rettifica di costi”.

Gran parte del documento è poi dedicato alle imposte anticipate e differite, indicate in questo caso specifico come, “attività e passività differite”, confermando così la preferenza per una visione “patrimoniale” del fenomeno che distingue le *differenze temporanee imponibili* dalle *differenze temporanee deducibili*: per quanto concerne le prime, non partendo, nella descrizione, dal concetto di reddito di bilancio e di reddito imponibile, viene riportata la seguente articolata definizione:

“per tutte le differenze temporanee imponibili deve essere rilevata una passività fiscale differita, a meno che la passività fiscale differita derivi:

- a) Da avviamento il cui ammortamento non sia fiscalmente deducibile;
- b) Dalla rilevazione iniziale di una attività o di una passività in un'operazione che:
 - I. Non sia un'aggregazione di imprese; e
 - II. Al momento dell'operazione non influisca né sull'utile contabile né sul reddito imponibile (perdita fiscale)”.

Per spiegare tale assunto, è necessario partire dalla definizione di bene strumentale, affermando che il suo valore contabile verrà recuperato mediante i benefici economici derivanti anche dal suo utilizzo e che se tale valore è superiore a quello fiscale, *“l'importo dei proventi imponibili eccederà l'importo che sarà consentito dedurre fiscalmente”*, per cui è prevista l'indicazione di una passività fiscale differita pari alle differenze di imposta che si dovranno pagare per tale motivo dei successivi esercizi.

Viene poi riportato un esempio, che, non riferendosi alle differenze tra gli ammortamenti calcolati secondo corretti principi contabili e quelli fiscalmente deducibili, ma soltanto al dato patrimoniale del valore dei corrispondenti cespiti, parte dalla considerazione di un bene che, avendo un costo originario di 150 ed un valore contabile di 100, abbia un valore fiscale di 60, avendo detratto ammortamenti per 90. Se l'aliquota di imposta è del 25%, il documento invita a rilevare una passività fiscale differita di 10, pari al 25% della differenza tra il valore contabile e quello fiscale. Non viene specificato, ma si intuisce, che i 10 devono incidere come oneri tributari in conto economico, né viene specificato se detta imputazione debba avvenire in un unico esercizio o in più di uno. Suscita qualche perplessità il fatto che lo standard ponga un esempio limitato ad un momento intermedio della vita utile del cespite, e non abbia quindi mostrato tutta la procedura sin dalla messa in funzione dello stesso.

Il punto successivo, ovvero il n. 17, riguarda il fatto che la differenza temporanea può derivare da difformi modalità dell'ammortamento fiscale, rispetto a quello di bilancio, ma, nel darle la definizione, cita la

“differenza tra il valore contabile del bene e il suo valore ai fini fiscali che è il costo originario del bene meno tutte le deduzioni relative a quel bene consentite dalle autorità fiscali nella determinazione del reddito imponibile dell'esercizio in corso e di quelli precedenti”,

confermando così quanto riportato nel precedente esempio.

I dubbi vengono risolti nell'*Appendice 2*, intitolata *Calcoli illustrativi ed esposizione in bilancio*, che mostra lo svolgimento dei calcoli, chiarendo alla fine che l'addebito a conto economico deve avvenire sin dall'inizio della procedura dell'ammortamento e deve svilupparsi per tutto il periodo durante il quale esiste la differenza tra le quote contabilmente corrette e quelle fiscalmente deducibili.

Alle “differenze temporanee deducibili” viene riservato un trattamento speculare, rispetto alle imponibili, ma la loro spiegazione risulta più fluida, dato che vengono riferite a passività contabilizzate ma fiscalmente rilevanti in esercizi successivi a quello di contabilizzazione. È comprensibile quindi come l'impresa possa rilevare una posta attiva pari alle imposte calcolate su detta passività. Anche qui non viene specificato che la rilevazione della posta attiva va effettuata contestualmente all'imputazione della passività indeducibile, così come viene del tutto trascurata l'indicazione delle contropartite contabili di tali poste patrimoniali: si ritiene molto probabile che debbano essere imputate entrambe in conto economico nello stesso esercizio.

Tabella 4 – Differenze temporanee e permanenti (bilancio 2007)²⁴

	Fiscalità differita	Descrizione	Esempi
Differenze permanenti	No	Derivano da scostamenti definitivi, non possono essere riassorbite attraverso variazioni di segno opposto nei periodi di imposta successivi.	<ul style="list-style-type: none"> I. 2/3 delle spese di rappresentanza che sono non deducibili (art. 108, comma 2, T.U.I.R.) II. Spese indeducibili; III. Sopravvenienze indeducibili.
Differenze temporanee imponibili	Imposte differite	Hanno segno positivo e danno luogo a redditi imponibili negli esercizi futuri, generando passività per imposte differite.	<ul style="list-style-type: none"> I. Plusvalenze tassate in 5 anni (art. 86, comma 4, T.U.I.R.); II. Dividendi rilevati per competenza e tassati per cassa; III. Componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente in esercizi precedenti a quello in cui verranno imputati nel conto economico civilistico.
	Imposte anticipate	Hanno segno negativo e danno luogo a redditi imponibili nell'esercizio in cui si rilevano, generando imposte anticipate.	<ul style="list-style-type: none"> I. Limitazione per accantonamenti a fondi del passivo per rettifiche di valore, per esempio: <ul style="list-style-type: none"> a. Svalutazione dei crediti (art. 106, comma 1, T.U.I.R.); b. Rischi contrattuali su opere, forniture e servizi di durata pluriennale (art. 93, comma 3

²⁴ Secondo disposizioni normative tributarie: Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

			<p>T.U.I.R.);</p> <p>c. Ammortamento dei beni materiali (art. 102, comma 2, T.U.I.R.), immateriali e dell'avviamento (art. 103, commi 1 e 3, T.U.I.R.);</p> <p>d. Accantonamenti non previsti da norme tributarie (art. 107, comma 4, T.U.I.R.).</p>
Differenze temporanee deducibili			<p>I. Deducibilità parziale differita, per esempio:</p> <p>a. Spese di manutenzione, eccedenti il 5% dei beni materiali ammortizzabili (art. 102, comma 6, T.U.I.R.);</p> <p>b. 1/3 delle spese di rappresentanza (art. 108, comma 2, T.U.I.R.).</p> <p>II. Deducibilità facoltativamente differita, per esempio:</p> <p>a. Spese di ricerca e sviluppo (art. 108, comma 1, T.U.I.R.);</p> <p>b. Spese di pubblicità e propaganda (art. 108,</p>

			<p>comma 2, T.U.I.R.).</p> <p>III. Deducibilità per cassa, anziché per competenza, ad esempio:</p> <p>a. Imposte deducibili (art. 99, comma 1, T.U.I.R.);</p> <p>b. Compensi ad amministratori (art. 95, comma 6, T.U.I.R.).</p>
--	--	--	--

2.4.5 Problematiche e opportunità

La guida dell'OIC alla transizione ai Principi contabili internazionali conferma le notazioni svolte da più parti in ordine ai punti di criticità che l'adozione degli IAS/IFRS comporta a livello di impatto con la prassi nazionale.

Viene in particolare rimarcata la diversità dei criteri sottesi alla contabilizzazione delle imposte differite passive, da un lato, e anticipate, dall'altro.

Così, mentre il Principio nazionale n. 25 richiede una previa valutazione sulla probabilità in ordine alla previsione della manifestazione futura della fiscalità passiva, disponendosi l'esonero dall'obbligo di rilevazione in presenza di scarse probabilità di riassorbimento, lo IAS 12 prescrive l'obbligo generalizzato di contabilizzazione, con le sole espresse eccezioni contemplate nei paragrafi 15 e 39.

Il principio contabile nazionale n. 25, in ossequio al postulato della prudenza, pretende una ragionevole certezza nella iscrizione delle imposte anticipate, mentre per lo IAS 12 è sufficiente una valutazione di probabilità del recupero delle stesse, che tuttavia diventa più stringente per le imprese con perdite d'esercizio recenti.

Con riferimento alla fiscalità latente delle riserve con sospensione di imposta, l'OIC ritiene possibile non evidenziare le imposte differite passive tenendo conto delle specifiche modalità di assoggettamento a imposizione delle stesse, previste dalla normativa nazionale (ad esempio, l'utilizzo per scopi diversi dalla copertura delle perdite), oltre che di altri criteri di giudizio, rappresentati, ad esempio, dall'anzianità delle riserve, dalla presenza di altre riserve libere utilizzabili per la distribuzione, e così via. Ciò, facendo leva su quanto previsto dal paragrafo 51 dello IAS 12.

Viene infine precisato che, nell'esercizio di transizione agli IAS/IFRS, la fiscalità differita scaturente dai mutati valori contabili e dalle differenze, così emergenti tra valori civili e valori fiscali, deve essere rilevata con contropartita a patrimonio netto, senza interessare quindi il conto economico.

Lo IAS 12 non fa eccezioni a una delle costanti che caratterizzano i principi contabili internazionali e cioè l'eccessiva rigidità e lo scarso spazio concesso al redattore del bilancio. L'obbligo di contabilizzare sempre e comunque la fiscalità differita passiva appare alquanto irragionevole, alla luce dei canoni del comune buon senso, oltre che del Principio contabile nazionale n. 25.

2.4.6 Esempificazione

Si propone qui di seguito una esemplificazione di rilevazione contabile della fiscalità differita secondo i principi contabili internazionali. Nell'esempio vengono prese in considerazione tutte le principali problematiche connesse alla contabilizzazione delle imposte, differite e anticipate, generate da variazioni temporanee originarie, imponibili e deducibili, e da variazioni temporanee derivate.

Una società rileva nell'esercizio <i>n</i> i seguenti eventi:	
1. plusvalenza fiscalmente rateizzabile in 5 anni ai sensi dell'art. 86, c. 4, TUIR;	50.000
2. spese di pubblicità a deducibilità differita (art. 108 c. 2, TUIR);	12.000
3. spese di rappresentanza parzialmente deducibili (art. 108 c. 2, TUIR);	18.000
4. compensi ad amministratori di competenza dell'esercizio <i>n</i> ma pagati nell'esercizio <i>n+1</i> .	20.000
Sempre nell'esercizio <i>n</i> rileva variazioni temporanee derivate per i seguenti eventi originati nell'esercizio <i>n-1</i>:	
1. plusvalenza fiscalmente rateizzabile in 5 anni ai sensi dell'art. 86, c. 4, TUIR;	150.000
2. compensi ad amministratori di competenza dell'esercizio <i>n-1</i> ma pagati nell'esercizio <i>n</i> .	18.000
Nel modello Unico redatto con riferimento al periodo di imposta <i>n</i> la società apporterà al risultato economico della gestione ante imposte le seguenti variazioni:	
	30.000
1. 1/5 plusvalenza di € 150.000 rilevata nell'esercizio <i>n-1</i>	20.000
2. compensi amministratori di competenza dell'esercizio <i>n</i> ma pagati nell'esercizio <i>n+1</i>	9.600
3. 4/5 spese pubblicità esercizio <i>n</i>	12.000
4. 2/3 spese di rappresentanza esercizio <i>n</i> (quota in deducibile)	4.800
5. 4/5 della quota deducibile delle spese di rappresentanza esercizio <i>n</i>	
in diminuzione:	
1. 4/5 plusvalenza € 50.000 rilevata nell'esercizio <i>n</i>	40.000
2. compensi ad amministratori di competenza dell'esercizio <i>n-1</i> ma pagati nell'esercizio <i>n</i>	18.000

Il conteggio delle imposte IRES e IRAP relative al periodo di imposta n è svolto nelle tabelle che seguono. Si è ipotizzato un risultato economico prima delle imposte di € 200.000 e un valore della produzione netta (ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 446/97) di € 260.000, e che saranno applicate le seguenti aliquote fiscali (aggiornate al 2008):

IRES 27,50%

IRAP 3,90%

		BASE DI CALCOLO		EFFETTO FISCALE	
		IRES	IRAP	IRES (27,5%)	IRAP (3,9)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		200.000		55.000	
BASE IMPONIBILE IRAP PRIMA DELLE	a)				
VARIAZIONI			260.000		10.140
VARIAZIONI PERMANENTI					
+ Compenso amministratori		0	20.000	0	780
+ Spese rappresentanza (2/3 quota indeducibile)		12.000	12.000	3.300	468
TOTALE VARIAZIONI PERMANENTI	b)	12.000	32.000	3.300	1.248
VARIAZIONI TEMPORANEE ORIGINARIE IMPONIBILI					
- Plusvalenza rateizzabile (4/5)		-40.000	-40.000	-11.000	-1.560
TOT. VARIAZ. TEMPORANEE ORIGINARIE IMPONIBILI	c)	-40.000	-40.000	-11.000	-1.560
VARIAZIONI TEMPORANEE ORIGINARIE DEDUCIBILI					
+ Compenso amministratori		20.000	0	5.500	0,00
+ Spese pubblicità (4/5)		9.600	9.600	2.640	374,40
+ Spese rappresentanza (4/5 quota deducibile)		4.800	4.800	1.320	187,20
TOT. VARIAZ. TEMPORANEE ORIGINARIE DEDUCIBILI	d)	34.400	14.400	9.460	561,60
VARIAZIONI TEMPORANEE DERIVATE					
+ Plusvalenza n-1 rateizzabile (1/5)		30.000	30.000	8.250	1.170
- Compenso amministratore anno n-1		-18.000	0	-4.950	0
TOT. VARIAZIONI TEMPORANEE DERIVATE	g)	12.000	30.000	3.300	1.170
TOT. GENERALE VARIAZIONI TEMPORANEE	h)	6.400	4.400	1.760	172

REDDITO IMPONIBILE	(a+b+h)	218.400	296.400		
IMPOSTE CORRENTI	(a+b+h)			60.060	11.560

Dettaglio calcolo imposte dell'esercizio:

	IRES (27,5%)	IRAP (3,9)	TOTALE
IMPOSTE CORRENTI			
	60.060	11.560	71.620
Fiscalità differita originaria			
Imposte anticipate	-9.460	-562	-10.022
Imposte differite	11.000	1.560	12.560
Fiscalità differita derivata			
Diminuzione crediti per imposte antic. eserc. prec.	4.950	0	4.950
Diminuzione imposte differite passive eserc. prec.	-8.250	-1.170	-9.420
TOT. IMPOSTE DIFFERITE/ANTICIPATE	-1.760	-172	-1.932
TOT. IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (CORRENTI + DIFFERITE)	58.300	11.388	69.688

Fonte: elaborazione personale

2.12.1 Metodi di contabilizzazione

Come sopra evidenziato, lo IAS 12, al pari del principio OIC 25, sembra imporre il calcolo delle imposte differite sul complesso delle differenze temporanee ammettendo la compensazione a monte delle attività e passività differite.

Le rilevazioni contabili alla luce dell'esempio sopra proposto, pertanto, dovrebbero essere le seguenti:

IRES dell'esercizio (CE)	Debiti tributari (SP)		60.060
--------------------------	-----------------------	--	---------------

IRAP dell'esercizio (CE)	Debiti tributari (SP)		11.560
--------------------------	-----------------------	--	---------------

Credito per imposte anticipate (SP)	Imposte differite (CE)		1.932
-------------------------------------	------------------------	--	--------------

Tuttavia, la dottrina e la prassi contabile delle imprese che già applicano IAS/IFRS sembrano orientate nel senso della analitica rilevazione delle attività e delle passività differite, senza compensazioni tra le stesse.

La contabilizzazione della fiscalità differita, in altri termini, potrebbe essere la seguente:

Imposte differite originarie

Credito per imposte anticipate (SP)	Imposte anticipate (CE)		10.022
Imposte differite (CE)	Imposte differite passive (SP)		12.560

Imposte differite derivate

Imposte anticipate (CE)	Credito per imposte anticipate (SP)		4.950
Imposte differite passive (SP)	I Imposte differite (CE)		9.420

CAPITOLO III

ACCOUNTING E FISCALITÀ IN GERMANIA: UN SISTEMA BASATO ANCORA SULLA DIPENDENZA ROVESCIAATA?

3.1 Premessa

L'importanza dell'approfondimento degli studi relativi alla contabilità e al bilancio in un Paese come la Germania è dettata da diversi fattori.

La Germania è ancora oggi una delle più grandi economie nel mondo; è una delle maggiori potenze commerciali nel mondo, essendo secondo esclusivamente agli USA a livello di importazioni ed esportazioni, anzi, in certi periodi storici queste ultime hanno addirittura superato gli USA.

Le imprese tedesche, inoltre, sono grandi investitori negli altri paesi in termini sia di flussi annui di investimento che di capitale investito: in entrambe le cose, la Germania è terza dopo Stati Uniti e Regno Unito.

Vi sono sette aziende tedesche che ad oggi si ritrovano al top di cinquanta Medie e Grandi imprese: DaimlerChrysler, Volkswagen, Siemens, BMW, Bayer, VIAG e BASF.

Entrando nel merito della contabilità e del bilancio d'impresa, la Germania risulta essere un caso studio da approfondire per altri interessanti e significativi motivi:

1. la Germania ha avuto una influenza significativa sullo sviluppo dei sistemi di contabilità e di rendicontazione economico-finanziaria di diversi altri paesi nell'Europa centrale e in Scandinavia. Tale influenza è ancora molto più marcata in nazioni come l'Austria e la Svizzera;

2. il tradizionale approccio alla contabilità e al bilancio presente in Germania è fundamentalmente differente da, e in taluni casi anche del tutto opposto, quello adottato nei paesi Anglosassoni.
3. Le imprese tedesche stanno interpretando un ruolo importante nel processo di globalizzazione economica nel mondo. Un recente esempio molto importante è stata la fusione tra la Daimler Benz e la American Chrysler Corporation che ha costituito la terza più grande industria automobilistica al mondo. Questo enorme sviluppo sta avendo un significativo impatto sui bilanci delle imprese tedesche in generale: queste ultime infatti stanno scoprendo che il tradizionale approccio tedesco al bilancio d'esercizio non sembrerebbe più particolarmente adeguato alla luce delle nuove problematiche scaturenti proprio dal processo di globalizzazione e, pertanto, hanno richiesto e richiedono tuttora un processo di rinnovamento contabile, pur tenendo conto dell'adozione dal 2005 dei principi contabili internazionali, i quali però, proprio in Germania, sono richiesti ed obbligatori esclusivamente per i bilanci consolidati.
In risposta a tale esigenza, la Germania starebbe apportando rilevanti e significativi cambiamenti all'interno della regolamentazione e prassi contabile.

3.2 Le origini del sistema contabile tedesco

Prima del 1870 la Germania non era una nazione unificata ma divisa in più regioni indipendenti l'una dalle altre. Vi erano già alcuni sporadici riferimenti alla contabilità nelle leggi dei vari stati, alcuni dei quali riferibili addirittura al sedicesimo secolo. Ad ogni modo i requisiti contabili e commerciali dell'imprenditore furono per la prima volta fissati all'interno del Codice Civile della Prussia, emanati nel 1874.

Questi requisiti si basavano essenzialmente su quelli stabiliti in Francia, da notare infatti il "Decreto Colbert" del 1673. A quel tempo il bilancio d'esercizio era richiesto solo ed esclusivamente in caso di fallimento dell'azienda. La contabilità generale veniva tenuta solo ed esclusivamente per esigenze interne all'impresa stessa.

Nel 1870 venne emanato il cosiddetto *Aktiengesetz* (AktG), che diede vita alle forme societarie dette *Aktiengesellschaft* (AG), abolendo così le precedenti impostazioni societarie. La legge richiedeva che le AG preparassero sia uno Stato patrimoniale che un Conto economico e che inoltre provvedessero alla redazione di un documento maggiormente discorsivo che fosse di supporto ai due documenti di sintesi affinché si garantisse l'intelligibilità del bilancio anche agli stakeholder esterni all'impresa. La normativa in oggetto, però, non statuiva alcun criterio di valutazione; tutte le attività e le passività dovevano essere semplicemente iscritte garantendo un "valore attribuibile" (*beizulegender Wert*).

Ad un lettore di oggi, questa espressione potrebbe risultare alquanto vaga e ambigua; potrebbe difatti sembrare plausibile che la norma consenta all'impresa di attribuire qualsivoglia valore alle poste di bilancio, da lei prescelto, dandone assoluta validità. Infatti, tale principio venne in generale interpretato come attribuzione del valore corrente alla gran parte degli asset aziendali. Sin dall'inizio in Germania le norme che regolamentavano la contabilità e il bilancio erano fortemente di impostazione liberale, si potrebbe pertanto definire le stesse in un certo qual modo come "moderne". In seguito a questa legge, ci fu un'enorme

ondata di formazioni di nuove imprese; tra il 1871 e il 1873 il loro numero aumentò di circa cinque volte.

Molte, per, di queste imprese fallirono causando ingenti perdite ai propri stakeholder, ed in particolare, ai propri creditori. Il lento percorso delle leggi sulla contabilità e il bilancio agevolò il comportamento fraudolento di taluni imprenditori. Ad esempio, molti di essi si arricchirono grazie alla sopravvalutazione degli asset patrimoniali che attribuivano alle imprese, oppure le imprese stesse riuscivano a rendicontare determinati profitti (quando in realtà esse erano in evidente perdita) attribuendo ai propri asset un valore non realistico.

Inoltre, i dividendi venivano comunque pagati, sulla base dei profitti fittizi rendicontati, a discapito sia degli shareholders (che erano inconsapevoli di stare consumando il loro stesso capitale investito) sia dei creditori (la cui sicurezza veniva ridotta a causa del dissipamento dei fondi rischi).

In seguito a tali fatti, per prevenire ulteriori frodi, nel 1884 la suddetta legge fu emendata; il costo storico divenne il più alto limite di valutazione degli asset materiali. Da quel momento in poi fu stabilito un corpus di principi che regolassero il bilancio in Germania: gli asset sarebbero stati valutati secondo una visione prudentiale in maniera tale da prevenire il dissipamento dei fondi rischi dell'impresa attraverso il pagamento di dividendi non dovuti, salvaguardando in questo modo gli interessi dei creditori e degli stakeholder in generale, nonché contribuendo alla continuità della vita aziendale.

3.3 Il contesto istituzionale tedesco

3.3.1 Lo Stato

Dopo la seconda guerra mondiale un particolare sistema economico conosciuto col nome di *Soziale Marktwirtschaft* (economia del mercato sociale) si sviluppò in Germania, il quale era finalizzato ad assicurare che l'economia fosse gestita nell'interesse dell'intera comunità mentre allo stesso tempo si circoscriveva il ruolo lasciato allo Stato. Tale sistema economico si basava pertanto sia sul concetto di "mercato" che su quello di "sociale". Si intende "sociale" in quanto gestito per il bene della società intera e non per pochi gruppi privilegiati. Il termine "Mercato" invece è a supporto della concezione secondo cui tutto si basa su principi di libera concorrenza tra le imprese, senza alcuna interferenza da parte dello Stato.

Naturalmente ci si chiedeva come fosse possibile che una economia basata sul libero mercato potesse contemporaneamente garantire gli interessi dell'intera società e non solo quelli di un ristretto gruppo di capitalisti.

In Germania questa sfida è stata vinta grazie alla collaborazione tra Stato e Società. Venne innanzitutto riconosciuto un ruolo fondamentale allo Stato ai fini del raggiungimento di una giustizia sociale condivisa.

Difatti, in Germania lo Stato ha tre funzioni fondamentali:

1. Raggiungere uno standard di vita equo per tutti i cittadini attraverso al redistribuzione dell'imposizione fiscale.
2. Assicurare l'andamento tranquillo dei mercati attraverso misure macroeconomiche e microeconomiche.
3. Aiutare lo sviluppo economico delle regioni più povere attraverso sussidi e il trasferimento di finanziamenti.

Pertanto, in prendere decisioni importanti sulle principali problematiche politiche, lo Stato generalmente cercherà di raggiungere un alto grado di accordo tra i principali gruppi sociali.

In un sistema economico basato sul mercato sociale, a livello aziendale, è prevista la forte partecipazione ad esempio dei lavoratori alla gestione stessa dell'impresa (*Mitbestimmung*), l'impresa dovrebbe essere gestita nell'interesse di tutti coloro i quali hanno una qualunque connessione con la sua attività (ovvero gli stakeholder) e non soltanto, quindi, con i suoi stessi azionisti.

Sebbene oramai il *Mitbestimmung* goda di un ampio e forte supporto normativo, tale impostazione è sotto minaccia dalla cosiddetta dottrina del “*shareholders value*” alla quale molti manager tedeschi si stanno pian piano convertendo.

3.3.2 La normativa nazionale a supporto delle aziende: il Codice Commerciale

Il ruolo della legge, del sistema giuridico in generale, in Germania, è sempre stato in primo piano; le relazioni esistenti tra il sistema giuridico e quello economico, in Germania, è probabilmente il più forte tra quelli esistenti nei paesi occidentali.

Lo Stato prima di proporre qualunque cambiamento legislativo, specialmente in campo economico, il governo cerca di raggiungere il più ampio consenso; a tal fine non si confronta soltanto con il Parlamento ma anche con le organizzazioni che rappresentano spaccati importanti della società, in particolare quelle dei lavoratori e commerciali.

Un'accurata analisi del processo attraverso il quale il governo tedesco tenta di aggiungere ampio consenso in merito alla legiferazione in campo economico-aziendale è data da Ordelheide (1999).

In merito alla formazione dei bilanci d'esercizio, quasi tutte le norme più importanti furono fissate all'interno del Codice Commerciale, noto in Germania col nome di *Handelsgesetzbuch* (HGB). Nel 1985 le regole del HGB furono accuratamente riviste ed ampliate in vista della emanazione della IV e della VII Direttiva europea e della loro incorporazione all'interno del sistema giuridico tedesco.

A seguito di questi emendamenti, l'HGB fu molto simile al *British Company Act* e al Codice di commercio francese, tutto ciò grazie alla fonte di legge comune, dettata dall'Unione Europea. Nello specifico, il Terzo Libro dell'HGB contiene i principi fondamentali sulla preparazione, revisione e pubblicazione del bilancio d'esercizio e consolidato, della Nota integrativa e di tutti gli altri report di gestione.

Nel 1998, la tradizionale forma giuridica della contabilità tedesca è cambiata nei seguenti modi:

1. La Sezione 292a del HGB consentiva alla società madre quotata di adottare i principi contabili IAS o gli US GAAP nei loro bilanci consolidati invece dei principi dell'HGB.
2. La Sezione 342 HGB consentiva la fondazione di un organismo privato che emanasse i principi contabili tedeschi, in grado di coadiuvare il governo nelle riforme giuridiche sull'accounting e di rappresentare la Germania all'interno degli organismi di contabilità internazionali.

I principi civilistici tedeschi hanno natura alquanto generale e pertanto non facilmente interpretabili nei casi giuridici più specifici. In pratica, la gran parte delle soluzioni per i problemi di accounting viene fuori dalla raccolta di principi, *best practices* a linee guida supportate dai principi di carattere generale.

3.3.3 I principi contabili nazionali tedeschi (GoB)

I *Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung* (GoB), ovvero i principi contabili per il bilancio, sono un set di principi generali che dovrebbero essere seguiti dai redattori di bilancio. La necessità di tale set di principi è data dalla mancata capacità della normativa civilistica di coprire tutte le possibili fattispecie.

Lo stesso HGB prevede, all'interno della sezione 243, come principio generale che la redazione del bilancio d'esercizio avvenga secondo principi contabili nazionali.

Tale aspetto viene ulteriormente spiegato in letteratura, nel modo seguente:

i GoB sono un corpus di principi che si concretizza solo grazie alle decisioni prese a livello giurisprudenziale, all'esperienza dei professionisti contabili e all'esposizione della teoria in Economia aziendale da parte degli accademici. Il Legislatore, riferendosi ai GoB, evita di occuparsi dei dettagli più specifici dei vari principi generali di redazione del bilancio, in questo modo consente una maggiore accessibilità ai principi di legge. Inoltre, con l'aiuto dei GoB, lo sviluppo, l'evoluzione del bilancio, sotto le più svariate sfaccettature, e la sua capacità di adattamento alle nuove conoscenze e alle nuove prassi non viene impedito da leggi rigide e difficili da emendare in breve tempo (Coenenberg, 1994).

Tra i principi generali più importanti annoveriamo:

- a. Precisione e oggettività: i bilanci d'esercizio devono essere basati su informazioni contabili coerenti con i fatti reali.
- b. Chiarezza: i conti devono essere chiari e comprensibili. Aspetto peculiare di questo principio è ad esempio il divieto alla compensazione delle voci dell'attivo e del passivo.
- c. Completezza: i conti devono registrare tutte le operazioni avvenute durante l'esercizio, ovvero, i ricavi, i costi, le attività e le passività aziendali.
- d. Coerenza: i principi usati per la preparazione dei conti dovrebbero essere applicati coerentemente, sia all'interno dell'esercizio (similari operazioni

dovrebbero essere contabilizzate allo stesso modo) che tra più periodi amministrativi (dovrebbero essere applicati gli stessi principi tra un esercizio e l'altro). Inoltre, lo stato patrimoniale di inizio anno deve coincidere con quello di fine anno.

- e. Tempestività: le operazioni devono essere contabilizzate secondo l'ordinato andamento dei fatti di gestione.
- f. Principio di realizzazione: gli utili possono essere contabilizzati soltanto se realizzati. L'implicazione di questo principio è che le attività non possono essere valutate al di sopra del costo storico quando ogni incremento di valore di una attività non rappresenta un utile realizzato.
- g. Principio di disparità: tutti i rischi e le perdite prevedibili devono essere contabilizzate anche se non realizzate ancora. Questo principio viene per l'appunto denominato di "disparità" proprio per la differenza di trattamento esistente con gli utili, riconosciuti solo nel caso di effettiva realizzazione.
- h. Principio di valore inferiore: le attività dovrebbero essere valutate al minor valore tra il costo storico e quello attuale, quest'ultimo generalmente inteso come valore di mercato per le attività correnti e valore d'uso per quelle immobilizzate.

Gli ultimi tre aspetti non sono altro che caratteristiche peculiari del più generale "Principio di Prudenza" al quale viene data grande importanza.

In sostanza, così come previsto dalla normativa civilistica italiana, anche in Germania, al momento dell'effettuazione di stime e congetture, inevitabili all'interno del bilancio, bisogna aver cura di non rappresentare un quadro troppo ottimistico delle performance e della posizione dell'impresa. Le attività non devono essere sopravvalutate e le passività sottovalutate.

In Germania ovviamente non viene ignorato il principio di competenza, annoverato all'interno dei GoB; questo principio è necessario per giustificare operazioni come l'ammortamento delle immobilizzazioni che consente di

imputare rinviare al futuro quella parte di costo che si tradurrà successivamente in ricavi.

3.3.4 Il sistema di contabilità e bilancio tedesco

Tre sono le principali fonti di bilancio per le imprese tedesche: il capitale proprio, i finanziamenti di terzi e gli accantonamenti.

a) Il capitale

In Germania il capitale sociale delle imprese rappresenta circa un terzo delle fonti di finanziamento.

La borsa valori è probabilmente il più importante centro di risorse finanziarie per le imprese, sebbene non sia così importante come in Gran Bretagna.

Così come l'Italia, la Germania si caratterizza per la preponderante presenza di piccole e medie imprese, in particolare nel settore manifatturiero ed edile. Queste sono per lo più a conduzione familiare ed ottengono i primi finanziamenti da soggetti a loro vicini. In taluni casi si tratta di aziende che riescono a crescere a tal punto da arrivare ad entrare nei mercati finanziari, anche se spesso accade che il controllo della maggioranza delle azioni resti proprio al nucleo familiare. Pertanto la Borsa valori per questa parte di aziende tedesche ha una importanza davvero relativa.

b) I finanziamenti di terzi:

i finanziamenti sono forse la più importante fonte di finanziamento delle aziende tedesche. Vi sono due spiegazioni per tale predominanza:

- i. Che gli investitori in genere prediligono gli interessi fissi sugli strumenti finanziari;
- ii. Che i proprietari delle imprese cercano di mantenere il più possibile il controllo dell'azienda e se la società necessita di

capitali ulteriori si preferisce il ricorso al debito piuttosto che la vendita di azioni.

Le banche pertanto rappresentano la fonte più importante di finanziamenti per le piccole e medie imprese. Molte di esse detengono un rapporto di lungo termine con la banca con cui intraprendono affari finanziari.

La banca sostiene l'impresa attraverso i prestiti, spesso di lungo periodo, divenendo in tal modo un elemento costante nella struttura del capitale d'impresa.

Un'insolita caratteristica del sistema tedesco è che un certo numero di banche, tra le più grandi, detengono ingenti quote azionarie delle maggiori imprese; ad esempio, la Deutsche Bank detiene il 12% della DaimlerChrysler e il 9% di Allianz.

c) Gli accantonamenti:

una caratteristica rilevante dell'aspetto finanziario dei bilanci tedeschi è la significativa presenza degli accantonamenti. Sembra pertanto molto chiaro, da tutti questi elementi, compreso quest'ultimo, che il sistema economico tedesco non riflette per nulla le peculiarità di un paese volto al rischio, rispetto a tanti altri paesi europei, piuttosto sembra avere molto a cura la valutazione dei potenziali rischi futuri. Secondo i Principi contabili tedeschi, un'impresa dovrebbe sempre provvedere alle perdite future.

La stima delle perdite comporta ovviamente delle valutazioni e nell'esercitare tali valutazioni le imprese tedesche sembrano essere particolarmente pessimistiche. Questo secondo il principio della prudenza al quale viene quindi dato molto peso. Alimentare gli accantonamenti comporta due tipi di benefici alle imprese:

- i. Riduce la pressione fiscale, dal momento in cui i fondi vengono accettati dalle autorità fiscali.
- ii. Si trattengono all'interno dell'impresa i fondi.

3.3.5 La professione contabile tedesca

La professione contabile tedesca nasce nel 1932, subito dopo tutta una serie di fallimenti di svariate imprese assicurative e banche, vittime della grande crisi dei primi anni '30. Nel Settembre del 1931, a tutte le grandi imprese di capitali (AGs) fu richiesto di nominare un revisore che controllasse i loro conti annuali. I revisori dovevano essere persone o altre imprese riconosciute dalle autorità come competenti in materia di revisione contabile e alle quali fu dato il nome di *Wirtschaftsprüfer* (letteralmente controllori di imprese). Nel 1961, la professione contabile fu riformata con i seguenti due organismi:

- I. Il *Wirtschaftsprüferkammer*, che è un organismo pubblico sotto la supervisione del Ministero dell'Economia, chiamato a rappresentare la professione contabile. Tale organismo è dotato di un governo interno, eletto dai suoi stessi componenti, mentre il Ministero ha il solo compito di vigilare sul suo buon andamento e deve intervenire solo nel caso in cui stia fallendo nel portare avanti le funzioni ad esso assegnate dalla legge.
- II. L'*Institut der Wirtschaftsprüfer* (IDW) è invece un organismo privato, la cui funzione è quella di promuovere gli interessi della professione contabile. L'iscrizione a tale organismo è volontaria ma limitata ai solo *Wirtschaftsprüfer*. Le sue funzioni principali sono promuovere la formazione sia degli apprendisti che dei membri, fornire una guida ai suoi membri in materia di revisione contabile e rappresentare la professione tedesca all'estero. L'IDW è più vecchio del Kammer, essendo stato fondato nel 1931.


Nel 1986 un secondo livello di qualificazione è stato creato in Germania, ovvero quello dei *vereidigte Buchprüfer* (i revisori giurati). L'entrata in questo ulteriore organismo di controllo contabile è molto meno severa rispetto a quella prevista dal *Wirtschaftsprüfer*, coloro i quali ne fanno parte hanno come funzione quella di poter intraprendere l'attività di revisore per le imprese più piccole. Questa figura nasce in quanto l'entrata all'interno del *Wirtschaftsprüfer* risulta essere molto

difficoltosa, oltre a prevedere un periodo di tirocinio di quattro anni prima di potersi sottoporre all'esame finale di abilitazione.

3.4 Il sistema normativo tedesco

Il seguente schema raffigura le principali caratteristiche dell'attuale sistema tedesco per la regolamentazione della contabilità e del bilancio, mostrando sia le regole che gli organismi demandati alla realizzazione di tali normative.

Schema 1 – Il sistema tedesco per la regolamentazione della contabilità e bilancio



Fonte: Flower, Ebberts, 2002

3.4.1 Il ruolo della normativa

Come in altri paesi, le regole principali che regolamentano il bilancio sono quelle emanate dalla legge. Le leggi in Germania vengono emanate dal Parlamento, il Bundestag, che è formato da rappresentanti eletti dai cittadini. Generalmente il Governo (più specificatamente il Ministro della Giustizia) prepara il testo di una nuova legge in consultazione con le parti interessate e la sottopone al parlamento per farla approvare. La Germania, in qualità di membro dell'Unione Europea, è obbligata a incorporare all'interno della legge nazionale le disposizioni delle Direttive europee.

3.4.2 GoB: il mercato delle interpretazioni

Laddove la normativa non fosse sufficiente, i contabili in Germania fanno ricorso, come già detto, ai Principi contabili nazionali. Ad ogni modo i principi dell'HGB sono appositamente vaghi e generici; per renderli operativi sono necessari principi più dettagliati. Questi ultimi vengono forniti dal cosiddetto "mercato delle interpretazioni", questo rappresenta un'importante caratteristica del sistema tedesco, unica nel suo genere. Tale mercato consiste in lavori scritti da esperti in norme e prassi di bilancio, come i giuristi, i commercialisti e, sopra tutti, gli accademici. Questi lavori vengono pubblicati in riviste specializzate e tentano di fornire tutte le soluzioni possibili alle singole casistiche. Tale attività si può configurare come una sorta di "mercato" in quanto i partecipanti competono l'uno con l'altro per fornire importanti e applicabili interpretazioni della legge.

Il mercato viene regolato dalle corti di legge che hanno l'ultima parola sulla validità delle soluzioni portate avanti dai vari esperti; se le corti rigettano l'interpretazione di un particolare esperto ciò comporterà un considerevole impatto sulla reputazione e la presenza sul mercato dello stesso.

3.5 L'adozione dei principi contabili internazionali in Germania

3.5.1 Le prime iniziative all'internazionalizzazione della regolamentazione contabile in Germania

L'internazionalizzazione della regolamentazione contabile iniziò a diventare uno degli aspetti più importanti delle innovazioni del sistema tedesco a partire dal 1993, ovvero, quando la Daimler Benz si quotò sul mercato finanziario di New York, con l'obbligo di redigere il proprio bilancio secondo gli US GAAP.

Le differenze tra il risultato economico scaturente dall'uso dei principi nazionali e da quelli americani hanno acceso forti dibattiti.

Dal 1998, pertanto, in Germania, sotto la pressione dei mercati internazionali, si diede inizio a un processo di revisione della regolamentazione contabile nazionale, attraverso l'emanazione di svariate leggi qui di seguito riportate.

Tabella 1 – Sommario delle passate maggiori Leggi di modifica alla regolamentazione contabile tedesca

Nome e data della revisione delle leggi	I contenuti più importanti relativi al bilancio
<i>Legge sull'ottenimento di Capitale del 1998</i>	Permesso per le società quotate di presentare i loro bilanci consolidati secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti (IAS e US GAAP) al posto dei principi nazionali.
<i>Legge sulla Governance del 1998</i>	Necessità per le imprese quotate di ampliare le loro note al bilancio con ulteriori documenti all'interno del bilancio consolidato, come il rendiconto finanziario e quello di segmento. Opzionale previsione di un organismo contabile privato che statuisca dei principi per i seguenti compiti: <ul style="list-style-type: none">▪ Sviluppo di principi contabili per i bilanci di gruppo;▪ Coadiuvare il Ministero di Giustizia nei casi di problematiche rilevanti;

Legge sulla Trasparenza del 2002

- Rappresentare la Germania all'interno degli organismi contabili internazionali.
- Restrizione dall'esenzione di preparare il bilancio consolidato per le holding intermedie e pertanto obbligo di redazione dei bilanci consolidati per tutti i gruppi quotati.
- Obbligo per le società madre di redigere, oltre al rendiconto finanziario e al report di segmento anche un rendiconto sul capitale sociale.
- Altri emendamenti per adattare i principi contabili per i gruppi a quelli internazionali, ad esempio:
- Abolizione della precedente opzione che consentiva di redigere il consolidato a una data differente rispetto al bilancio d'esercizio della capogruppo.
 - Proibizione di qualunque valutazione di natura fiscale all'interno del consolidato che non riflette i valori di natura contabile.
-

Fonte: Flower, Ebbers, 2002

A seguito, naturalmente, delle varie misure giuridiche intraprese per avvicinarsi alla disciplina internazionale, si è dato inizio a un intenso dibattito in Germania relativo all'adozione degli IFRS sia per le tipologie di società alle quali applicare gli stessi sia per stabilire a quali bilanci implementarli.

Tale dibattito ha portato all'adozione degli IAS/IFRS per tutti i bilanci consolidati delle società quotate e a vietare l'uso degli IFRS per fini fiscali, primo perché entrerebbe in conflitto con la Costituzione tedesca, secondo perché andrebbe contro la stessa natura degli IFRS (Herzig, 2000; Halhe, 2002).

Il problema più controverso è stato e continua ad essere la questione relativa alla adozione o meno dei principi contabili internazionali (totalmente o parzialmente) ai bilanci d'esercizio. La controversia sorge proprio per il fatto che il bilancio d'esercizio nasce per finalità ulteriori rispetto a quella solita di informativa e di comunicazione all'esterno, ovvero, è di fondamentale supporto alle informazioni di natura fiscale e alla determinazione dei dividendi. Le più importanti

argomentazioni a favore e contro tale introduzione da parte del Legislatore tedesco si può rappresentare nel modo seguente (Haller, 2004).

Argomentazioni a favore dell'applicazione degli IFRS ai bilanci d'esercizio:

- *Motivazioni concettuali.* Data la grande utilità delle informazioni fornite grazie all'adozione degli IFRS rispetto ai principi tedeschi, questi potrebbero risultare di maggiore ausilio proprio per i bilanci d'esercizio. In relazione alla tipologia di azienda a cui applicarli, sembrerebbe essere del tutto irrilevante se si tratta o meno di un'azienda singola o se facente parte di un gruppo, dato che la significatività e l'importanza delle informazioni date è importante per qualunque società. Solo una comune applicazione dei principi contabili internazionali fornisce una effettiva comparabilità delle cosiddetta “*true and fair view*” ed una uguale definizione delle performance aziendali (Busse von Colbe, 2002). Dato che i valori di bilancio sono utilizzati anche per ottenere informazioni prettamente gestionali, l'adozione degli IFRS fornirebbe ai (proprietari) manager dati maggiormente sensibili e significativi per finalità gestionali rispetto a quelli forniti dai principi nazionali (Klein, 1999).
- *Motivazioni pratiche e di efficienza:* l'applicazione di principi e regole uniformi sia per i bilanci individuali che per quelli di gruppo semplificherebbe moltissimo la preparazione dei bilanci consolidati stessi (Hahn, 2002, Busse von Colbe, 2002) e faciliterebbe inoltre la creazione di un coerente sistema di amministrazione e controllo interno. In più, sarebbe raggiunta la comparabilità tra le posizioni economiche tra imprese a prescindere dal fatto che esse appartengano o meno a un gruppo, il che potrebbe portare effetti positivi da un punto di vista della pubblicità delle informazioni economico-finanziarie date agli utilizzatori esterni, favorendo in tal senso la possibilità per tali imprese di negoziare a proprio favore le condizioni contrattuali con i fornitori, ad esempio, e diminuire altre tipologie di costi. Per le società con strumenti finanziari diffusi fra il

pubblico ma che non sono società capogruppo per quelle che vogliono entrare nei mercati di capitale un rifiuto all'adozione degli IFRS prediligendo i principi nazionali, comporterebbe maggiori costi e creerebbe un considerevole e ingiustificabile svantaggio competitivo (Herzig e Bär, 2003).

- *Opportunità di rinunciare a due principi contabili tradizionali: la prudenza e la congruenza.* Nel corso degli ultimi anni, si è gradualmente ridotta la forte interconnessione esistente tra la contabilità e la fiscalità in Germania, denominata proprio “principio di congruenza” (*Maßgeblichkeitsprinzip*), non consentendo più che le valutazioni di natura fiscale possano essere seguiti per finalità contabili (Böcking, 2002).

L'applicazione degli IFRS nei bilanci d'esercizio è, inoltre, vista come un'opportunità per cambiare la consapevolezza di quello che è il miglior modo per raggiungere l'obiettivo di proteggere i creditori. Con l'adozione degli IFRS nei bilanci d'esercizio, i creditori godrebbero di informazioni utili ai loro interessi e la tutela del capitale potrebbe essere raggiunta calcolando l'ammontare degli utili distribuibili agli azionisti evincendoli da un rendiconto separato sulla distribuzione o attraverso una particolare riconciliazione del reddito (Eirle, 2003; Haller, 2003).

- *Eccezioni sulle dimensioni dell'impresa.* Tutti coloro i quali sono a favore dell'applicazione degli IFRS ai bilanci d'esercizio, propongono delle eccezioni per le imprese più piccole. Ci sono aspetti che inducono a ritenere che tale applicazione possa essere eccessivamente onerosa per le imprese più piccole e che i potenziali benefici ottenibili dalla elevata qualità di tale rendicontazione non riesca a sostenere i costi dovuti dalla considerevole complessità degli standard e all'elevato livello di esperienza necessario per una corretta applicazione degli stessi. Coloro che portano avanti tale problematica contano sul progetto dello IASB che prevede di produrre in futuro adeguati principi contabili per le piccole e medie imprese.

Argomentazioni contro l'adozione dei principi contabili internazionali per i bilanci d'esercizio:

- *Discordanza degli obiettivi.* Vi sono molteplici aspetti degli IFRS che non consentono una sufficiente protezione del capitale e il rispetto del principio della prudenza; ad esempio, essi consentono il riconoscimento dei costi di sviluppo, richiedono il fair value per alcuni strumenti finanziari e lo prevedono anche per gli investimenti in immobili, prevengono il riconoscimento di alcune stime ed implicitamente lasciano una certa discrezionalità nelle valutazioni (Schulze-Osterloh, 2003). Coloro i quali sono contrari all'adozione degli IFRS per i bilanci d'esercizio sostengono pertanto che questa non sarebbe una misura in grado proteggere adeguatamente i creditori dalla potenziale erosione del capitale.
- *Altre discordanze di obiettivi.* Gli IFRS sono stati realizzati, innanzitutto, per le imprese quotate e si focalizzano prevalentemente sui bisogni degli investitori (IASB, 2001). Inoltre, tutti le considerazioni relative agli aspetti di natura fiscale non sono annoverati all'interno degli IFRS. Al contrario, i principi contabili tedeschi tendono, in genere, a rivolgersi a tutte le tipologie di azienda, si focalizzano principalmente sulla protezione dei creditori e servono anche per scopi fiscali.
- *Effetti negativi.* Dietro il possibile danno alla posizione dei creditori discussa in precedenza, l'applicazione degli IFRS potrebbe temporaneamente ridurre la qualità delle informazioni dovute alla mancanza di esperienza proprio nell'uso dei nuovi principi stessi e nella loro revisione. Si sostiene, cioè, la necessità di un idoneo periodo di preparazione all'utilizzo corretto degli IFRS, alla loro interpretazione e revisione. In merito alla comparabilità internazionale dei bilanci, questa risulterebbe essere di minore importanza per tutte quelle imprese non quotate e quindi l'implementazione dei principi internazionali condurrebbe ad un sostenimento di costi eccessivi rispetto ai possibili benefici. Vi sono

ulteriori preoccupazioni in merito al fatto che le Corti commerciali e fiscali, che hanno finora rappresentato i maggiori interpreti delle regole codificate, perderanno in questo modo la loro influenza sulla prassi contabile e sul continuo processo di miglioramento delle normative di tipo contabile. Infine, un altro timore è che, con l'uso degli IFRS e con la netta separazione tra accounting e taxation, si arriverebbe ad una pressione fiscale maggiore per le imprese, visti gli ulteriori ricavi scaturenti da un minore rispetto del principio di prudenza (Busse von Colbe, 2001).

3.6 La fiscalità e i rapporti intercorrenti con l'accounting

La regolamentazione giuridica del bilancio in Germania, codificata all'interno del Codice commerciale, e l'implementazione della IV Direttiva CE, è stata sempre caratterizzata

- Dalla predominanza del principio della prudenza;
- Dal fatto che la *true and fair value* non è un principio di primaria importanza; così, lo scostamento dalle dettagliate regole contabili non è ammissibile, confidando nel fatto che i requisiti delle norme contabili assicurano già una rappresentazione veritiera e corretta. In caso di operazioni dubbie, le informazioni extra devono essere inserite nelle note integrative;
- Da una certa attitudine volta all'informativa esterna e alla pubblicità;
- Da una larga influenza delle regole fiscali.

La relazione esistente tra contabilità e fiscalità è caratterizzata in Germania dalla cosiddetta *Maßgeblichkeitsprinzip*, una parola alquanto difficile da tradurre e che in inglese è stata tradotta in più modi come, ad esempio, “*authoritative principle*” (Macharzina, Lanzer, 1991; Seckler, 1995; Pfaff, Schroër, 1996), oppure “*congruence principle*” (Walton, 1995; Haller, 1992), “*principle of decisiveness*” (McCourt, Radcliffe, 1995).

Tale principio indica proprio il fortissimo legame esistente in Germania tra queste due regolamentazioni (molto simile, se non addirittura identica, è la relazione esistente tra le due regolamentazioni in Austria).

Il *Maßgeblichkeitsprinzip*, essendo inserito all'interno della normativa fiscale, è non soltanto una delle pietre miliari della fiscalità d'impresa, ma anche della stessa regolamentazione del bilancio d'esercizio. Le sue radici storiche si trovano nelle leggi fiscali delle regioni (*Länder*) del Sachsen e del Bremen del 1874 (Haller, 1992; Pfaff, Schroër, 1996). Per la prima volta la fiscalità era correlata ai libri che dovevano essere tenuti secondo regole statuite dal codice commerciale.

Negli anni a seguire, altre regioni seguirono questa impostazione, la Prussia con la Legge sulle Imposte sul reddito del 1891. Nel 1934, il principio fu incorporato proprio all'interno di questa legge.

Il *Maßgeblichkeitsprinzip* si può ancora trovare all'interno dell'art. 5 della Legge relativa alle Imposte sul reddito; esso determina il reddito imponibile dei commercianti che redigono i conti annuali (comprendendo anche le imprese) come stabilito secondo i principi contabili. L'art. 5 statuisce inoltre che le opzioni fiscali per la determinazione del reddito imponibile debbano essere esercitate in conformità con il bilancio d'esercizio. L'*authoritative principle* non è una regola generale richiedente che i costi debbano essere inclusi nel bilancio d'esercizio affinché siano deducibili fiscalmente (sebbene questo sia spesso il caso di specifiche situazioni). Piuttosto esso statuisce che in caso esista la stessa opzione all'interno dei requisiti di bilancio e fiscali, la scelta fatta in bilancio diventa norma per il rendiconto fiscale, a meno che la legge tributaria non provveda in altra maniera.

Solo nei casi in cui le norme tributarie prescrivano regole obbligatorie che si discostano dalle prassi contabili obbligatorie applicate nel bilancio, le prassi contabili scelte per il bilancio devono essere lasciate così incontrare i requisiti fiscali. La norma fiscale necessita di uno specifico trattamento, che differisce dai criteri puramente contabili, solo in pochi casi specifici, ad esempio, la regolamentazione fiscale prevede requisiti severi per l'ammortamento o l'ammontare deducibile per i piani pensionistici è inferiore nel bilancio fiscale rispetto a quello contabile. Ogni valore prescelto secondo regole contabili per il bilancio d'esercizio è autoritario per la fiscalità, eccetto per quei pochi casi in cui la regolamentazione fiscale provvede essa stessa alla disciplina di certe voci. I conti fiscali non sono rappresentati da un corpus di principi distinto ma derivano sempre dai principi contabili, è, però, importante sottolineare che la regolamentazione fiscale in Germania provvede non soltanto a calcolare il reddito imponibile ma anche a realizzare un vero e proprio bilancio fiscale.

A questo punto è evidente che tale interconnessione tra contabilità e fiscalità può comportare una sorta di influenza rovesciata per cui il trattamento contabile previsto per talune voci di bilancio può direttamente essere influenzato dalla posizione fiscale detenuta dalla società, comportando così una sorta di subordinazione delle politiche contabili a quelle fiscali (McCourt, Radcliffe, 1995).

L'effetto rovesciato del principio di congruenza è significativo in talune aree (Raupach, 1990; Haeger, 1989):

- a. Nei casi in cui “normali” opzioni di prassi contabili e la valutazione secondo principi contabili nazionali è complessa, e
- b. Nei casi in cui le opzioni concernenti gli incentivi fiscali per investimenti contraddicono i principi contabili.

Caso a: ogni qualvolta i principi contabili offrono una opzione, i contribuenti, provando a minimizzare la tassazione, applicheranno appropriate prassi contabili. Come risultato, le imprese tedesche sono portate a valutare le loro attività al valore più basso possibile e le loro passività (in particolare i fondi) al valore più alto possibile in base ai principi di bilancio, che conducono ad una inadeguata configurazione degli utili, così da ridurre la pressione fiscale. Tale discrezione non causa alcuna difficoltà ai bilanci tedeschi perché al contrario supporta e da particolare importanza al principio di prudenza.

Caso b: il tipo di dipendenza rovesciata è di particolare interesse perché innanzitutto la regolamentazione fiscale consente un'opzione di deduzione dei costi che consente di promuovere gli investimenti. Al fine di ottenere tali benefici da questa opzione fiscale, la stessa deve essere applicata all'interno del bilancio d'esercizio, sebbene essa contraddica i principi contabili. Una deduzione puramente fiscale sarà perciò presente all'interno del bilancio d'esercizio. In questo modo la fiscalità annulla i principi contabili e di conseguenza la *true and fair view*.

La congruenza rovesciata si applica nei casi in cui la norma fiscale serve alle politiche economiche, come nel caso della promozione degli investimenti. Alcuni

esempio sono le riserve non tassate e particolari modalità di ammortamento. Le norme tributarie richiedono che queste regole siano contabilizzate all'interno del bilancio. Inoltre, vi sono casi in cui taluni metodi contabili non vengono applicati in maniera tale da evitare imposte ulteriori.

3.6.1 Influenza delle poste fiscali sul bilancio d'esercizio

La motivazione che porta al principio di congruenza rovesciato è la riduzione della distribuzione degli utili. In Germania, secondo la legge sulle società di capitali, solo gli utili d'esercizio, determinati contabilmente, sono distribuibili. Gli azionisti decidono quale parte degli utili sarà distribuita e quale destinata a riserva. Grazie proprio al principio suddetto, la distribuzione degli utili viene ridotta. Quegli utili temporaneamente esentati dalle imposte diventano comunque utili non distribuibili. Le imprese in questo modo saranno costrette a reinvestire le parti di utili non tassati, invece di distribuirli quindi, in molti casi, il sollievo fiscale garantito in questo modo promuove gli investimenti.

Come già detto in precedenza, le aziende devono redigere due bilanci separati per fini contabili e fini fiscali. Molto spesso, però, per minimizzare il doppio lavoro, le imprese, specie quelle medie e piccole, redigono un unico bilancio in grado di assolvere sia alle esigenze contabili civilistiche che a quelle fiscali. Formalmente, i principi fiscali dipendono da quelli civilistici; ad ogni modo, de facto, è esattamente l'opposto nella prassi.

In generale, il bilancio deve rispettare i principi contabili nazionali e la *true and fair view*. Per legalizzare le prassi contabili che contraddicono per l'appunto i principi contabili, la legge commerciale stessa consente l'incongruenza tra rendiconto fiscale e contabile attraverso regole speciali per le riserve esenti, speciali ammortamenti fiscali.

3.6.2 Speciali tipologie di ammortamenti

Le speciali tipologie di ammortamento delle immobilizzazioni materiali secondo le norme fiscali conducono in genere ad un valore inferiore a quello economico dell'asset. Vi sono due possibili modalità per rendicontarle: il primo ammortamento fiscale è direttamente deducibile dal valore dell'asset, oppure si determina una rettifica (fuori conto) all'interno delle passività che ne deduca indirettamente il valore.

Il valore di rettifica è la differenza tra l'ammortamento ordinario (economico) e il più elevato ammortamento fiscale, riportato tra le passività.

In questo modo sarebbe possibile visualizzare tra le attività il valore contabile rispondente ai principi contabili e tra le passività la rettifica di natura fiscale. Questo aspetto denota tutta l'influenza fiscale che si potrebbe rilevare all'interno e contemporaneamente il rispetto della *true and fair value*. Ciononostante questa opzione non è obbligatoria, pertanto, molto spesso il redattore del bilancio applica una diretta deduzione del valore ammortizzabile fiscalmente sull'attività immobilizzata.

Il valore delle immobilizzazioni materiali può essere iscritto in bilancio (oltre che secondo il normale ammortamento consentito dai principi contabili) al valore ammissibile fiscalmente (art. 254 e 279 del Codice commerciale).

Esistono pertanto due vie, entrambe percorribili, che però comportano una diseguale rappresentazione dei conti annuali aziendali, consentiti dalle leggi commerciali, in accordo con quelle fiscali.

Naturalmente, tutte le imputazioni in Conto economico, susseguenti a tali applicazioni, dovranno poi essere discusse ed approfondite nelle note integrative al bilancio.

3.6.3 Le criticità di questo sistema di influenza rovesciata

Dai paragrafi precedenti si è evinto come sia molto probabile che molti valori di bilancio siano valutati secondo regole fiscali, riportando i valori iscritti in bilancio molto al di sotto dei valori che avrebbero seguendo le regole dettate dai principi contabili. E sebbene tutte le informazioni relative alle attività in questione e alle avvenute rettifiche presenti sia nel passivo dello stato patrimoniale che all'interno del Conto economico siano accuratamente specificate e spiegate all'interno della nota integrativa, non si può comunque sostenere che il bilancio in siffatta maniera risponda in alcun modo al principio di rappresentazione veritiera e corretta.

Inoltre, il valore degli asset riportati in bilancio può essere al di sotto dell'appropriato valore economico in quanto la valutazione inferiore può essere continuata ulteriormente nel tempo anche qualora le motivazioni a supporto della stessa siano venute meno, ed inoltre le informazioni ottenibili dalla nota integrativa son limitate nel tempo.

Questo tipo di relazione esistente tra accounting e taxation in Germania può ben far capire i motivi sottostanti la mancata applicazione dei principi contabili internazionali al livello dei bilanci d'esercizio. È infatti evidente come avrebbe potuto essere alquanto difficoltoso, se non dispendioso, per le società tedesche l'applicazione di standard contabili internazionali, che propugnano principi come la rilevanza e la significatività delle informazioni economiche finanziarie e patrimoniali alla luce di una rappresentazione veritiera e corretta, per non parlare poi del fine ultimo degli IFRS, ovvero, la comparabilità internazionale dei bilanci, indubbiamente inficiabile laddove delle rilevazioni e valutazioni di natura fiscale avrebbero potuto interferire con i principi dettati dalla disciplina internazionale. Ciononostante, la scelta di non optare obbligatoriamente per l'adozione degli IFRS per i bilanci individuali, non significa necessariamente che talune influenze fiscali siano indirettamente trasposte all'interno del bilancio consolidato; aspetti come le imposte anticipate e differite possono in qualche modo riportare nel bilancio di gruppo aspetti della fiscalità che possono risultare molto influenti

anche in contabilità. Per l'approfondimento di questi aspetti si rinvia all'ultimo capitolo, nel quale si darà riscontro di un nuovo processo normativo, alla luce dell'implementazione degli IAS/IFRS che sta portando e porterà la Germania ad una sorta di rivoluzione contabile volta alla definitiva eliminazione delle interferenze fiscali all'interno di ogni bilancio.

3.7 La fiscalità differita

3.7.1 Le regolamentazione delle differenze temporanee e permanenti

Le differenze tra gli utili scaturenti dal bilancio d'esercizio e quello di natura fiscale possono essere qualificate come permanenti o temporanee.

Le differenze permanenti avvengono qualora i ricavi o i costi sono riconosciuti come tali solo dalle norme contabili o soltanto dalle norme fiscali, ma non in entrambe.

Le differenze temporanee sono quelle differenze che vengono automaticamente pareggiate nel tempo. Se, ad esempio, i metodi sistematici di ammortamento sono differenti per finalità contabili e fiscali, le differenze tra la base imponibile e il risultato economico d'esercizio sono solo temporanee.

L'HGB 274 consente la possibilità di considerare solo le differenze temporanee. Se i costi deducibili nell'esercizio o negli esercizi precedenti sono troppo bassi perché gli utili tassabili sono più bassi del risultato economico scaturente dal bilancio d'esercizio, e se tali costi deducibili saranno probabilmente pareggiati in futuro, è necessaria una disposizione specifica in grado di regolamentarne gli effetti.

A parità di condizioni, una relazione tra gli utili emergerà se:

- I ricavi inseriti nel Conto economico superano quelli fiscalmente riconosciuti; o
- I costi deducibili superano quelli inseriti in Conto economico.


Se invece:

- I ricavi fiscalmente riconosciuti superano quelli inseriti in Conto economico; o
- I costi di competenza dell'esercizio superano quelli deducibili fiscalmente, allora le imposte pagate per quel periodo amministrativo eccederanno

rispetto all'utile calcolato a fini prettamente contabili, in questo caso sarà possibile capitalizzare le imposte anticipate.

Nello schema seguente si sintetizza il processo di riconoscimento delle imposte anticipate e differite.

Schema 2 – Le imposte anticipate e differite indicate dall’HGB 274



Fonte: elaborazione personale

Ad occuparsi della fiscalità differita per i bilanci d'esercizio è l'HGB 274, soggetto a svariati dibattiti da parte della professione contabile. In merito alla tipologia di metodo per la contabilizzazione delle differenze fiscali, non vi è stata in passato uniformità di opinioni se scegliere il *liability method* o il *deferral method* (entrambi infatti sono consentiti dall'HGB 274). Le opinioni differivano anche in merito alla classificazione in bilancio delle stesse imposte anticipate e differite, se cioè inserirle nello stato patrimoniale o come costi.

Molti autori sono del parere che tutte le differenze temporanee debbano essere considerate nel loro insieme e poi l'HGB 274 dovrebbe essere applicato sul loro valore netto.

Per i bilanci consolidati, si applicano su per giù le stesse considerazioni applicate per i bilanci d'esercizio. Ad ogni modo, la caratteristica nei bilanci di gruppo è che la fiscalità differita emerge da due componenti, la prima è relativa ai valori scaturenti da quelli presenti nei singoli bilanci da consolidare, la seconda è relativa alle imposte differite ulteriori scaturenti dalla standardizzazione di alcune poste di bilancio, prevista all'interno del processo di consolidamento. Il primo aspetto è disciplinato sempre dall'HGB 274, il secondo dall'HGB 306. La differenza più importante esistente tra le due regole è che nei bilanci di gruppo c'è l'obbligo di rendicontare la fiscalità differita nello stato patrimoniale anche quando essa è attiva. Da ciò deriva come la problematica legata alla fiscalità differita sia stata, in Germania molto, più sentita per i bilanci consolidati che non per i bilanci d'esercizio.

Tabella 2 – Motivazioni sottostanti le differenze fiscali permanenti e temporanee

Differenze permanenti
1. Costi che devono essere riconosciuti all'interno del conto economico ma che sono generalmente o non completamente deducibili fiscalmente.
2. Gli utili non tassabili.
Differenze temporanee
Differente riconoscimento e valutazione delle attività

1. Capitalizzazione di costi di start up e di ampliamento secondo bilancio civilistico, che non devono essere invece considerate nel bilancio fiscale.
2. Il goodwill acquisito a titolo oneroso che deve essere considerato a fini fiscali (EStG 5), non viene invece capitalizzato ai fini civilistici (HGB 255)
3. Il goodwill acquisito a titolo oneroso nel bilancio civilistico è ammortizzato molto più velocemente che in quello fiscale (ad esempio, ammortamento civilistico almeno del 25% in ogni esercizio; ammortamento fiscale fino a 15 anni.
4. L'ammortamento sistematico delle immobilizzazioni materiali nei bilanci d'esercizio sono più elevati rispetto a quelli previsti fiscalmente.
<i>Differente riconoscimento e valutazione delle passività</i>
1. Formare dei fondi rischi per eventuali perdite future non ancora affrontate non riconosciuti ai fini fiscali.
2. Scontare i fondi pensione nel bilancio d'esercizio con un tasso di interesse inferiore al 6% previsto obbligatoriamente dal bilancio fiscale.

Fonte: elaborazione personale

CAPITOLO IV

IL REGNO UNITO: UN SISTEMA CONTABILE BASATO SULLA TRUE AND FAIR VIEW DISCONNESSO DALLA FISCALITÀ

4.1 Introduzione

Vi sono due motivazioni essenziali che giustificano l'importanza dello studio e dell'approfondimento della regolamentazione contabile e di bilancio della Gran Bretagna:

1. la Gran Bretagna è uno dei più importanti attori economici mondiali. Il Regno Unito viene accostato agli USA in quanto primo fra i paesi fornitori di finanziamenti per gli investimenti proveniente dall'estero e secondo, sempre agli stessi Stati Uniti, nel caso inverso, ovvero di fruitore di finanziamenti all'estero per investimenti. Inoltre, è il quinto paese nel mondo in termini di numero di rilevanti Medie e Grandi Imprese.
2. A metà del diciannovesimo secolo, la Gran Bretagna fu la potenza industriale più grande del mondo. La rivoluzione industriale iniziò proprio in UK nel diciottesimo secolo e nel corso di quel secolo esso diventò la potenza commerciale e marittima più grande di tutto il mondo.

Il processo di industrializzazione aveva portato ad una crescita significativa del numero di grandi imprese: come ad esempio quelle del cotone di Lancashire, quelle del ferro nella Scozia centrale e, soprattutto, società di ferrovie. Queste nuove imprese necessitavano tutte di maggiori strumenti finanziari per sopperire a

quell'improvvisa crescita, nonché di uomini che si dedicassero esclusivamente alla loro gestione ed amministrazione. Per far sì che queste imprese continuassero a crescere senza incorrere in rischi difficilmente gestibili dai singoli imprenditori e proprietari delle società in questione, la Gran Bretagna considerò come valida la soluzione dei grandi gruppi di imprese, che avevano due grandi vantaggi: la personalità giuridica e la responsabilità patrimoniale limitata per gli azionisti.

Nonostante fosse la soluzione più in voga in UK, il governo decise di limitarne il numero, visto che in molti casi si verificò l'utilizzo di questi gruppi aziendali per scopi fraudolenti (un esempio in tal senso fu la South Sea Bubble che fu oggetto di speculazioni finanziarie che portarono alla vendita di azioni della stessa, sotto il miraggio di grandi profitti, che alla fine si rivelarono senza sostanza).

Ad ogni modo, dalla seconda metà del IX secolo il Regno Unito fu evidente che il futuro economico del Regno Unito sarebbe dipeso essenzialmente dalla formazione di grandi gruppi societari. La necessità a quel punto di un quadro giuridico di riferimento fu previsto già da una serie di leggi tra il 1844 e il 1862 che semplificavano enormemente il processo di formazione dei gruppi societari.

Le leggi principali emanate in quegli anni furono la *Joint Stock Companies Act* del 1844 e la *Limited Liability Act* del 1855.

A seguito di queste leggi vi fu un forte incremento del numero di gruppi societari in Gran Bretagna che per queste ragioni diventò il primo paese europeo a fare delle organizzazioni societarie di gruppo la forma societaria più semplice da costituire e di conseguenza la più diffusa. Ad ogni modo gli altri paesi europei più importanti e forti nel panorama economico mondiale seguirono molto presto il suo esempio: da notare casi come la Francia dal 1867 e la Germania dal 1870.

4.2 Il quadro istituzionale britannico

4.2.1 Lo Stato

Nel diciannovesimo secolo in Gran Bretagna, la filosofia politica-economica predominante fu quella del “*laissez-faire*”. Lo Stato interveniva negli affari economici molto di rado per consentire ai singoli individui di agire nel modo migliore rispetto all’intera società, sotto la guida della cosiddetta “mano invisibile” dello Stato, teorizzata da Adam Smith.

Lo Stato pertanto giocava in quegli anni un ruolo minore nello sviluppo della regolamentazione sui bilanci delle imprese. La Company Act del 1862 fissava un modello di regole base relative ai conti che un’impresa avrebbe potuto adottare se lo desiderava, ma di fatto non era obbligatorio. Nel secolo successivo questa legge fu più volte rivista ed emendata; ogni cambiamento rispecchiava sostanzialmente gli usi in vigore in quel determinato momento storico per le imprese: i principali aspetti aggiunti alla legge fondamentali sui bilanci nel corso del ventesimo secolo si possono riassumere nella seguente tabella.

Tabella 1 – L’incessante crescita dei requisiti essenziali del bilancio d’impresa

Date degli emendamenti della Company Act	Principali requisiti aggiunti
1900	Lo Stato patrimoniale deve essere presentato agli <i>shareholders</i> Lo Stato patrimoniale deve essere revisionato da un revisore
1907	Le aziende pubbliche devono depositare il bilancio al registro delle imprese
1928	Determinati contenuti dello Stato patrimoniale e del Conto economico devono essere presentati agli <i>shareholders</i>
1947	Alcune specificazioni ulteriori sui bilanci consolidati I conti devono rispettare la <i>true and fair view</i> I revisori devono essere dei professionisti abilitati
1967	Tutte le imprese devono depositare il bilancio al registro

1981	delle imprese I bilanci d'esercizio: formati prestabiliti e criteri di valutazione statuiti
1989	I bilanci consolidati: formati prestabiliti e criteri di valutazione statuiti

Fonte: elaborazione personale

4.2.2 Il sistema di regolamentazione britannico


Lo schema che segue rappresenta il sistema di regolamentazione del bilancio e in particolare mostra le principali regole per la redazione del bilancio nonché gli organismi chiamati a redigere tali principi:

- La Company Act emanata dal Parlamento;
- I Principi contabili statuiti dall'Accounting Standard Board;
- Le regole di quotazione sui mercati stabilite dalla Borsa;
- Regole statuite dai professionisti contabili.

La *Company Act* è la legge fondamentale su cui si fondano i principi base seguiti dalle società. Dal punto di vista del bilancio, la suddetta legge copre i seguenti aspetti:

- a. Forma e contenuto dei bilanci societari; ovvero lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le note aggiuntive. Non vi sono altri documenti obbligatori (come ad esempio il rendiconto finanziario).
- b. I criteri di valutazione da utilizzare nel bilancio; il costo storico è, ad esempio, il principio base, anche se sono consentiti moltissimi altri criteri.
- c. La pubblicazione dei bilanci; questi ultimi devono essere inviati agli shareholders nonché depositati al Registro delle Imprese.
- d. I revisori: le loro funzioni, i doveri, i poteri e le qualifiche.

Schema 1 – Il sistema di regolamentazione del bilancio in UK



Fonte: Flower, Ebbers, 2002

I *Principi contabili* vengono statuiti dall'*Accounting Standard Board*, l'organismo ufficiale chiamato ad emanare i suddetti standard. La *Company Act* impone che i bilanci siano redatti in conformità ai principi contabili. Bisogna però sottolineare che la loro formazione avviene secondo un sistema nel quale rientrano più organismi, come si può ben evincere dallo schema su mostrato.

Il Financial Reporting Council (FRC)

Si tratta di un'organizzazione che esplica tre funzioni fondamentali:

1. fornisce i fondi ad altri due organismi; infatti esso raccoglie a sua volta i fondi provenienti dal Governo, dalla Professione contabile e dalla Borsa Valori.
2. nomina i membri di altre due organizzazioni: l'ASB e il Financial Reporting Review Panel (FRRP).
3. esercita una supervisione sulle attività svolte dagli altri due organismi.

Nella sostanza l'FRC non interferisce con le operazioni svolte dagli altri organismi, ad esempio l'ASB statuisce i suoi standard autonomamente senza consultare prima l'FRC.

L'FRC non è formalmente un organismo pubblico; ciononostante, il suo Presidente e i suoi tre vice-presidente sono nominati dal Governo. Pur non essendo un organismo molto attivo, si riunisce infatti solo tre volte l'anno, esso svolge una funzione importantissima volta a garantire l'indipendenza e l'integrità del processo di formazione dei principi contabili, ad esempio tamponando qualsivoglia pressione all'ASB, proveniente dal governo o dagli altri organismi che erogano i fondi.

L'Accounting Standard Board (ASB)

Il compito principale dell'ASB e, come già più volte espresso, quello di statuire i principi contabili. Per portare a termine la sua funzione, l'ASB segue una procedura specifica il cui elemento di spicco è l'estesa consultazione, per la quale

è prevista una prima discussione sulle parti di interesse seguita poi da una bozza pubblicata e sottoposta al commento esterno. Sebbene, con questo processo di consultazione, l'ASB cerca di raggiungere un ampio consenso con coloro i quali rappresentano le parti interessate in materia, esso ritiene che un consenso è desiderabile ma non essenziale, come è dimostrato dalla seguente citazione presa proprio dall'ASB:

“Sebbene il Board soppesi attentamente i punti di vista delle parti interessate, il contenuto finale dell'FRS deve essere determinato dal giudizio del Board stesso basato sulla ricerca, sulla consultazione e sulla considerazione attenta circa i benefici e i costi forniti dalle informazioni raccolte” (ASB, 1993).

La totalità delle regole istituite dall'ASB ricopre un campo molto vasto. Esse includono un obbligo per le imprese a preparare altri due documenti di rendicontazione contabile che non sono menzionati dalla Company Act: il rendiconto finanziario e il rendiconto di tutti gli utili e le perdite riconosciute. Questa è un'indicazione significativa relativamente al potere dell'ASB, ovvero dare luogo ad ulteriori obblighi alle imprese. Altri standard trattano ulteriori problemi non previsti dalla Company Act, o considerati in maniera molto generica, come il leasing e gli strumenti finanziari derivati.

Infine un ulteriore compito dei principi contabili è quello di disciplinare la redazione dei bilanci consolidati, anche questo descritto solo nei suoi tratti più generali all'interno della legge sulle società.

Il Gruppo di revisione del bilancio (FRRP)

La funzione dell'FRRP è quella di far rispettare la conformità ai principi statuiti dalla Company Act e dall'ASB. Qualora si riscontrino non conformità di un bilancio alla legge o ai principi contabili, esso può richiedere l'intervento del tribunale per obbligare la società a modificare i propri documenti di rendicontazione contabile. Prima di ricorrere al Tribunale però l'FRRP deve tentare di persuadere la società a modificare i dati in bilancio volontariamente.

Le regole della Borsa Valori

La Borsa Valori londinese ha istituito alcune regole che le società quotate devono seguire per la preparazione dei loro bilanci. Regole queste che vanno ad aggiungersi a quelle suddette. Ad esempio, è richiesto alle società quotate di pubblicare una sintesi dei profitti e delle perdite relativi ai precedenti dieci anni di attività.

Oltre a ciò, la Borsa Valori è uno dei soggetti più rilevanti per i seguenti motivi:

- essa insiste fortemente sulla **conformità dei bilanci delle quotate ai principi contabili**. Per garantire che ciò avvenga essa ha il potere di bloccare le quotazioni delle azioni della società non rispettosa dei suddetti principi.
- La Borsa Valori è il **luogo destinato al mercato dei capitali e al mercato del controllo societario**. Grazie al semplice fatto che le azioni delle società sono quotate sul mercato, le stesse società sono motivate ad adottare un approccio molto aperto alla comunicazione e all'informazione esterna dei propri bilanci.

4.2.3 Le regole della Professione contabile

La professione contabile britannica rilascia consigli ai loro membri sui problemi non coperti dalla legge o dai principi contabili. Un tempo i consigli dispensati da tale organismo contabile rappresentavano un punto di riferimento importante per ricoprire le tematiche e le problematiche contabili più significative. Il primo organismo contabile preposto alla statuizione dei principi contabili, *l'Accounting Standards Setting Committee* (1970), era proprio un organismo interno alla professione contabile. Nel tempo comunque essa ha dovuto separare il processo di preparazione dei principi contabili da tutte le altre funzioni. Difatti tale funzione viene svolta proprio dall'ASB, come già su esposto; nonostante ciò, resta sempre molto forte l'influenza della professione contabile primo perché almeno otto dei

componenti interni al'ASB appartengono proprio ai professionisti e perché da essa arriva un terzo dei fondi. Infine, anche se l'ASB si autoregolamenta è inevitabile che vi sia un'inconscia tendenza ad adottare lo stesso approccio dei professionisti contabili visto che da essa proviene la sua formazione.

4.3 La *True and fair view*: una prassi accettata e condivisa nel Regno Unito

Nella gerarchia delle regole da seguire per la buona tenuta dei conti e la rendicontazione contabile in UK, al livello più basso vi sono le “regole specifiche d’impresa”. Tali regole scaturiscono ovviamente in caso di assenza di principi chiari stabiliti dalla legge e dagli standard, solo in questo caso, l’impresa deve far ricorso a regole autoimposte, magari realizzate con l’ausilio di un revisore dei conti, in grado di risolvere la problematica specifica.

La Company Act provvede a fornire una guida generale alle imprese chiamate a preparare il proprio bilancio e una delle regole di base più importanti è proprio definita in un articolo di legge:

“Every balance sheet of a company... shall give a true and fair view of the state of affairs of the company as at the end of its financial year and every profit and loss account... shall give a true and fair view of the profit or loss of the company for the financial year.”

Molto ampio e vasto è il dibattito che si è avuto negli anni in merito al significato dell’espressione *a true and fair view*, concetto che se pur citato dalla legge non viene assolutamente chiarito (Alexander D., Jermakowicz E., 2006; Zambon, 2002).

Probabilmente, si tratta di uno dei concetti della contabilità Britannica più famosi, esportato anche all’estero: inizialmente nei paesi del Commonwealth (Walton, 1986; Parker, 1989), ma successivamente all’Unione Europea attraverso la IV Direttiva (Van Hulle, 1993; Nobes, 1993).

Nonostante questa ampia divulgazione del suddetto principio, esso risulta da sempre essere un concetto molto ambiguo (Walton, 1993).

Nel 1983, la professione contabile britannica pubblicò le interpretazioni di due giuristi in merito al suo significato (Hoffman, 1983). Questa interpretazione fu aggiornata dieci anni dopo (Arden, 1993). Le interpretazioni date dai suddetti giuristi, toccavano alcuni punti fondamentali:

- a. *A true and fair view* è una espressione il cui significato è stato stabilito dal tribunale, pertanto il significato comune delle parole è irrilevante; ciò che conta è il suo significato giuridico.
- b. Nel decidere sulla questione i giudici farebbero affidamento alla prassi contabile. La Corte tratterà la questione verificando un dato come veritiero e corretto qualora questo sia conforme ai principi contabili generalmente accettati.
- c. Ad ogni modo le Corti inglesi darebbero un grande peso agli standard dell'ASB nello stabilire se un determinato principio contabile è coerente con la *true and fair view*.

Se nella pratica la corrispondenza tra corretta applicazione dei principi contabili e il rispetto del postulato è normale, ciò non significa che i due concetti debbano necessariamente coincidere in quanto non possono escludersi situazioni in cui la realizzazione di un quadro fedele implichi il mancato rispetto degli standard.

Walton (1993) attribuisce alla *true and fair view* una funzione simbolica e ritualistica, che riaffermerebbe l'importanza della professione contabile come fonte-ultima di autoregolamentazione della materia del bilancio e di interpretazione e deroga delle relative norme di legge.

Pur condividendo l'assunto teorico di tale impostazione, Hopwood (1990) ha sottolineato la possibile strumentazione di tale principio in vista del prevalere di un approccio discrezionale alla redazione del bilancio rispetto ad un impianto legalistico e standardizzato.

Importanti indicazioni sul significato di TFV sono state fornite dall'analisi condotta da Parker e Nobes (1991) sui revisori britannici, o meglio sulle interpretazioni date da questi ultimi (vedi tabella seguente).

Tabella 2 – Percezione del significato di TFV secondo i revisori britannici

True	Based on fact
	Complies with rules
	Undistorted fact
	Correct
	Not in conflict with facts
	Objective
	Correct, within materiality
	Adherence to events
	Factual accuracy
Fair	Not misleading
	Substance over form
	Proper reflection
	Putting in right context
	Consistent with underlying reality
	Ability to understand what has really gone on
	In accordance with rules in context
	Reasonable
	Gives right impression
Whether reader receives right message	

Fonte: G. D. Caruso, 2005

I significati attribuiti ai termini nel settore contabile inglese sono stati suddivisi in gruppi, rappresentanti tre idee base:

- a. La TFV è una clausola di legge residuale che viene inserita nelle norme per coprire circostanze non previste o specificate dal documento;
- b. La TFV è un concetto indipendente, e cioè un obiettivo superiore da raggiungere in campo contabile, indipendentemente dalle norme statuite;
- c. La TFV è definita dai principi contabili generalmente accettati, i quali le danno coerenza e sostanza.

Secondo Walton la terza alternativa è la più plausibile e conclude la sua analisi con l'asserzione che la TFV definita dai principi contabili generalmente accettati:

- Ha un significato complesso;

- Ha un significato che è correlato ad un particolare gruppo;
- Ha un significato che varia nel tempo.

Le riflessioni circa il significato della TFV alla luce invece della IV Direttiva sembrano fornire prove empiriche a tale conclusione.

Walton (1997) infatti analizza anche il processo di stesura della IV Direttiva e giunge alla conclusione che i politici preferirono utilizzare le “belle” parole True e Fair piuttosto che dare complicate istruzioni. Le ragioni per tale mancanza di presa di posizione nei confronti della TFV va ricercata nell’approccio generale alla questione dell’armonizzazione contabile.

Le origini della TFV sono britanniche ma non per questo i principi contabili sarebbero poi dovuti pervenire solo ed esclusivamente dal Regno Unito, anzi l’idea di fondo della IV Direttiva conteneva proprio il riferimento ad elementi che sarebbero dovuti pervenire da tutti gli Stati membri.

Nobes (1993) conclude che la TFV è connessa alla pratica e che pertanto il suo significato varia di luogo in luogo, come si può osservare nella seguente tabella.

Tabella 3 – Traduzione del concetto della TFV in tutte le lingue presenti nel documento originale

Language	... true and fair view...	Ritradotto in inglese
Spanish	... imagen fiel...	... a faithful picture...
Danish	... paalideligt billede...	... a faithful picture...
German	... den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild...	... a picture in accordance...
French	... image fidèle...	... a faithful picture...
Italian	... quadro fedele...	... a faithful picture...
Dutch	... getrouw beeld...	... present a faithful picture...
Portuguese	... imagem fiel...	... a loyal view...
Finnish	... oikea ja riittävä kuva...	... right and sufficient...
Swedish	... rättvisande bild...	... just and fair picture...

Fonte: G. D. Caruso, 2005

4.4 La taxation in UK

Il Regno Unito è da sempre identificato come il paese con la minore influenza fiscale sulla contabilità.

In generale, il ruolo della fiscalità in UK non è mai stato particolarmente rilevante, tant'è che inizialmente non vi era neppure una normativa di riferimento formalizzata che fosse di supporto all'imposizione fiscale e alla determinazione del reddito imponibile delle imprese. Le regole inizialmente venivano realizzate autonomamente dalle autorità fiscali in base ai casi specifici. Va da sé che la statuizione dei principi contabili, per i suddetti motivi, non seguiva assolutamente regole ed esigenze di natura fiscale.

Un chiaro esempio di totale scollamento della regolamentazione contabile da quella fiscale può essere rappresentato dall'ammortamento degli asset materiali.

Le autorità fiscali non riconoscono l'imputazione della quota d'ammortamento all'interno del conto economico come costo deducibile fiscalmente. Invece, per talune categorie specifiche di asset, essi consentono una percentuale di costo degli asset capitalizzati da poter dedurre ogni anno ai fini fiscali. La categoria di asset e la percentuale è stabilita dalla legge. Non tutte le immobilizzazioni sono annoverate in tal senso: ad esempio, non sono consentite deduzioni fiscali per gli edifici adibiti ad uso commerciale. Inoltre le percentuali di deduzione annuali si discostano molto spesso dalle quote di ammortamento stabilite contabilmente. L'effetto di tali caratteristiche sarà quello di aver generato due documenti completamente differenti l'uno dall'altro.

Vi sono altre aree in cui specifiche regole fiscali richiedono un diverso calcolo dei ricavi e dei costi rispetto a quelli determinati contabilmente. Ma l'ammortamento resta certamente l'aspetto più determinante da un punto di vista quantitativo. Per di più, non riuscendo la regolamentazione fiscale a coprire tutti i campi possibili, è previsto che per casi specifici in cui non vi sono regole o principi fiscali in grado di disciplinarne il trattamento, si deve fare riferimento direttamente alla normativa contabile.

Non è però del tutto corretto asserire che la fiscalità non ha proprio alcun effetto sulla contabilità; vi sono invece due diverse situazioni in cui essa svolge un ruolo più significativo:

- a) Laddove le regole contabili offrono qualche scelta, il redattore del bilancio spesso sceglie quella regola contabile che gli consente di minimizzare la pressione fiscale.
- b) Molte imprese trovano molto più conveniente usare le regole fiscali per il loro bilanci, dato che diminuisce le problematiche da risolvere e i costi legati alla redazione di due differenti bilanci. Ciò però è fattibile solo nei casi in cui non vi siano regole contabili così specifiche che ovviamente proibiscono l'uso di regole di natura fiscale. Ad ogni modo, così si lascia l'opportunità alle imprese di adottare regole fiscali per finalità contabili; questo avviene soprattutto per le piccole imprese, il cui bilancio è spesso di secondaria importanza dato che possono comunicare e condividere tutte le informazioni gestionali e contabili direttamente con i propri shareholders.

Nonostante tali deroghe alle regole principali, è indubbio che il bilancio delle società britanniche è tra i meno influenzati rispetto a quelli di altri paesi europei. In merito al punto b), infatti, questo non ha alcun peso sulle grandi imprese, multinazionali, rappresentative della stragrande maggioranza delle imprese britanniche; per esse il bilancio da presentare ai propri shareholders è troppo importante, e arrivare a comprometterne la natura e la significatività, pur di risparmiare del denaro inserendo insieme ai dati puramente contabili quelli invece fiscali, risulta essere una scelta assolutamente non conveniente.

Essa inoltre contrasterebbe fortemente con uno dei principi specifici di impresa, ovvero la *true and fair view*, di cui si è parlato ampiamente nel paragrafo precedente, che verrebbe disatteso laddove elementi di natura meramente fiscale dovessero entrare a far parte dei dati finali di bilancio.

È invece più verosimile un'influenza del tipo a) per cui talune aree specifiche possono in qualche modo essere influenzate da regole di natura fiscale.

In conclusione, si può sottolineare come in Gran Bretagna, a differenza di altri paesi a tradizione contabile continentale (Germania, Italia, Francia, ecc.), al fine di ottenere il reddito imponibile fiscalmente bisogna necessariamente partire dall'utile contabile e sottoporlo ad un vasto numero di rettifiche successive; la fiscalità non possiede una forza tale da comportare delle influenze o dei condizionamenti che conducano il redattore del bilancio ad utilizzarne le regole specifiche ai fini contabili. Questo anche grazie al fatto che storicamente, la normativa fiscale britannica è sempre stata in subordine rispetto alla regolamentazione contabile e non ha avuto, fin dall'introduzione dell'imposizione fiscale, nel 1799, un'immediata formalizzazione di regole e di principi specifici. Sulla esplicitazione di particolari aspetti pratici, ovvero del trattamento contabile e fiscale a confronto di talune grandezze di bilancio, si rinvia al V capitolo, nel quale si svolgerà un'attenta analisi del grado di connessione/disconnessione esistente tra la regolamentazione contabile e fiscale anche nel Regno Unito.

CAPITOLO V

ANALISI DEL GRADO DI DISCONNESSIONE E CONNESSIONE TRA CONTABILITÀ E FISCALITÀ IN ITALIA, GERMANIA E REGNO UNITO

5.1 Premessa

La letteratura relativa alla contabilità internazionale si è ampiamente occupata, come già in parte accennato, della variabile fiscale come uno dei maggiori fattori in grado di produrre determinate “differenze” all’interno dei bilanci (Choi e Meek, 2005; Radebaugh e Gray, 2002).

Dall’excursus svolto nei capitoli precedenti si è potuto osservare come tale influenza sia di assoluta dominanza in Germania e di minore, se non del tutto nulla, importanza in un paese come la Gran Bretagna. Hoogendoorn (1996) addirittura sostiene la totale “dipendenza” in Germania del bilancio dalla fiscalità e la totale “indipendenza” in UK.

In tal senso si sono susseguiti diversi studi che hanno tentato di analizzare il grado di dipendenza tra i dati fiscali e contabili, relativamente ad alcune specifiche aree di bilancio, in alcuni paesi europei.

Nobes e Schwencke (2006) hanno esaminato tale relazione su un periodo di circa 30 anni fino all’adozione degli IFRS. Dalla suddetta analisi i due autori hanno rilevato come, negli anni, la Svezia sia passata da una relazione di dominanza della fiscalità sulla contabilità ad una maggiore disconnessione tra le due regolamentazioni e prassi.

È essenziale premettere che l'analisi in oggetto, arrivando sino all'adozione dei principi contabili internazionali, non può non tener conto del fatto che nella gran parte dei paesi europei, l'implementazione obbligatoria degli stessi si limita ai bilanci consolidati, cosa che in Italia viene invece ampliata anche ai bilanci d'esercizio (limitatamente alla capogruppo).

Consapevoli di questo presupposto essenziale, la comparazione tra Italia e Germania risulterebbe non fattibile qualora si guardasse solo ai bilanci d'esercizio, o quanto meno la disamina non curerebbe gli aspetti legati agli IFRS.

Per tale motivo, nel presente elaborato sarà invece discusso il grado di influenza che la fiscalità ha, indirettamente, all'interno dei bilanci consolidati, che, pur non essendo redatti con finalità fiscali, detengono al loro interno determinate informazioni, provenienti dai singoli bilanci delle società del gruppo, potenzialmente influenzate da aspetti meramente fiscali.

Dagli anni '90 in poi, si è dato inizio ad una serie di passaggi legislativi volti a cambiare sia la regolamentazione contabile che quella fiscale italiana e tedesca.

In tutti e tre i paesi pertanto è stata avviato un percorso volto all'incremento della disconnessione tra le due regolamentazioni.

L'uso degli IFRS nei bilanci consolidati sembrerebbe implicare ulteriormente una totale disconnessione tra le regole e le prassi contabili e fiscali.

Ad oggi, volgendo lo sguardo anche alla realtà britannica, potremmo verificare una situazione per la quale:

- Sia in Italia che in Germania l'influenza fiscale sui bilanci consolidati si è ulteriormente ridotta rispetto al passato;
- L'influenza della fiscalità sui bilanci consolidati secondo IAS/IFRS nel Regno Unito nel 2006 si è invece incrementata.

Alla fine di questo capitolo vedremo se tali ipotesi si sono o meno verificate.

5.2 La metodologia

Il presente capitolo si propone lo scopo di analizzare come e quanto la contabilità, e in particolar modo le regole dettate dai principi contabili internazionali, e la fiscalità siano collegate tra loro in un confronto su determinate grandezze di bilancio tra Italia, Germania e Regno Unito.

L'approccio utilizzato a tal fine sarà di tipo meramente teorico e si baserà sul confronto delle succitate normative attraverso l'uso di un modello creato da M. Lamb, pubblicato nel 1998, che ha visto il suo rinnovato proponimento da parte di C. Nobes nel quale egli per l'appunto implementa il suddetto modello con la finalità ultima di realizzare un'analisi storica dei percorsi intrapresi dalla tassazione e dalla contabilità da parte della Norvegia, relativamente al loro grado di interconnessione (C. Nobes, H. R. Scwencke, 2006).

Considerato il presupposto dell'applicazione degli IFRS, in Germania e in UK, solo ai bilanci consolidati, è egualmente significativo verificare se nella transizione dai principi nazionali a quelli internazionali, non vi sia in qualche modo l'interferenza della fiscalità su valori di bilancio.

Partendo dalla Germania, ovvero dal paese europeo modello di una interrelazione tra le due regolamentazioni da sempre molto stretta, nella quale la fiscalità delle volte ha assunto un ruolo di predominanza assoluta sulla contabilità, passando al Regno Unito, esempio completamente inverso al primo, in cui la fiscalità non solo non ha mai avuto grandi influenze sulla contabilità, ma non gioca generalmente neppure un ruolo di rilievo nella vita delle società britanniche, per finire con il caso italiano, esempio questo tendenzialmente vicino a quello tedesco, ovvero a un modello nel quale le relazioni tra le due normative hanno vissuto da sempre una rapporto conflittuale e di reciproci tentativi di prevaricazione l'una sull'altra, ma che da sempre ha teso a modificarsi nell'intento di avvicinarsi non con poco sforzo al modello britannico.

Punto focale dell'analisi per tutti e tre i paesi oggetto di studio è la verifica di una potenziale influenza delle misurazioni e delle valutazioni contenute all'interno dei

bilanci consolidati redatti secondo principi contabili internazionali IAS/IFRS, considerato che sia nel caso della Gran Bretagna che in quello Tedesco, i bilanci individuali delle singole società controllate, nonché quello stesso della capogruppo, sono redatti secondo principi contabili nazionali. Da ciò si potrebbe evincere, laddove la contabilità nazionale soffrisse di una certa influenza o incidenza della variabile fiscale, che determinate grandezze di bilancio potrebbero risentire di considerazioni non “puramente” contabili e pertanto, confluendo all'interno dei bilanci consolidati, non garantire una rappresentazione veritiera e corretta, così come dettato nei presupposti basilari dell'armonizzazione contabile. Fissate queste prime considerazioni introduttive e metodologiche, il lavoro osserverà conseguentemente quali passi sono stati effettuati verso la riconciliazione dei principi nazionali verso quelli internazionali, proprio in virtù del fatto che ciò potrebbe aver portato a un minor (o maggior) condizionamento fiscale di determinate voci in bilancio.

Il modello di analisi teorica di M. Lamb e C. Nobes, consente in tal senso, di osservare come nel tempo, ovvero prima e dopo l'adozione degli IFRS, per un determinato campione di voci di bilancio, o aspetti salienti per la redazione dello stesso, vi sia stata una convergenza (identità) o divergenza netta (disconnessione) tra le due normative, generando quindi un effetto nullo delle politiche fiscali sui bilanci, oppure, la persistenza, se non addirittura, l'insorgere ex novo, di determinate casistiche nelle quali riscontrare un'influenza fiscale sulla contabilità, anche se soltanto relativa agli intenti perseguiti al momento di determinate scelte effettuate per la redazione del bilancio.

In estrema sintesi, l'obiettivo in questa fase sarà quindi quello di osservare se esiste o meno tra questi due “mondi” un avvicinamento o un ulteriore scostamento alla luce delle novità apportate dai nuovi principi contabili, e in relazione a tale risultato constatare:

- casi che in origine vedono un forte grado di disconnessione e – a seguito degli IAS/IFRS - un avvicinamento o addirittura un allineamento con la normativa fiscale;

- casi nei quali, viceversa, partendo da una situazione in cui vi è identità tra le normative fiscali e contabile si arriva a uno scostamento (più o meno significativo) post IAS/IFRS;
- o ancora, casi in cui a fronte di un originario allineamento (o disallineamento) tra normative, non si assista a mutamenti significativi, nonostante l'adozione degli standard internazionali, ritrovando pertanto equilibri e trattamenti immutati.

Avendo il lavoro un approccio meramente teorico, non vi saranno delle evidenze empiriche che dimostrino come operativamente si manifestino i risultati ottenuti, ma si cercherà di fotografare teoricamente e su base esclusivamente normativa i legami esistenti tra i succitati sistemi di rendicontazione.

Una volta esposti i risultati di questa comparazione tra IFRS e fiscalità, per i tre Paesi oggetto di studio, si procederà infine al calcolo di indici che mostrino ancor più chiaramente i gradi di connessione/disconnessione causati dai recentissimi mutamenti contabili; in quest'ultima parte del lavoro sarà possibile verificare se la rivoluzione contabile internazionale ha comportato una diminuzione o un aumento della "potenziale disarmonia" già in passato esistente tra la contabilità e la fiscalità.

5.3 La Germania

Nell'ultima decade da un punto di vista fiscale si sono verificate diverse riduzioni dell'influenza fiscale sulla contabilità. Ad esempio la perdita di valore degli asset materiali è deducibile fiscalmente solo se si tratta di perdita durevole (art. 6 par. 1, nr. 1 EStG²⁵), le stime sui contratti non sono deducibili fiscalmente (Art. 5 par. 4a EStG), le stime superiori a un anno devono essere scontate del 5,5% fiscalmente (art. 6 par. 1, nr. 3e EStG); tutte queste nuove regole hanno origine dai principi contabili nazionali tedeschi e tendono ad aumentare il reddito tassabile. Sono tutte regole adottate nel corso degli ultimi anni attraverso la revisione continua delle leggi fiscali. È inoltre interessante da notare come, a causa del decremento dei tassi di interesse di mercato negli ultimi anni le aziende abbiano preferito adottare delle percentuali di accantonamento ai fondi pensione più bassi di quello fiscale consentito del 6%, al fine di avvicinarsi sempre più ad una true and fair view così come richiesto dagli HGB e di conseguenza convergere sempre più con le valutazioni IFRS (qualora queste presentino i loro bilanci consolidati secondo IFRS).

Questo trend che vede l'allontanamento della contabilità dalla fiscalità in Germania è tuttora in itinere, ne è una dimostrazione tangibile la Riforma fiscale (effettiva dal 2008) che non consente più ai fini fiscali il metodo di ammortamento a quote decrescenti. In più, propone cambiamenti direttamente all'interno del Codice Commerciale tedesco portati avanti dalla Legge di riforma societaria, che si rivelerà effettiva dal 2009; essa comporterà che valutazioni meramente fiscali (in particolare le perdite di valore di natura fiscale), molto comuni nei bilanci tedeschi, non saranno più accettati nella contabilità civilistica. Questo dovrebbe comportare nel tempo una notevole diminuzione dell'impatto del principio di congruenza inversa (Haller, 2003, p. 98) all'interno dei bilanci individuali, se non addirittura la totale cessazione.

²⁵ Einkommenssteuergesetz (Normativa fiscale tedesca).

Tuttavia, su molte grandezze di bilancio (come l'ammortamento e l'uso del LIFO), i principi contabili nazionali tedeschi continueranno ad essere influenzati da considerazioni di tipo fiscale. Comunque, a prescindere dal fatto che le aziende scelgano di redigere due tipi di bilanci individuali (uno secondo IFRS e destinato alla pubblicazione e l'altro secondo HGB ai fini fiscali), è evidente che le Autorità fiscali tedesche dovranno ignorare alcuni trattamenti adottati nei bilanci consolidati secondo IFRS. Ad esempio, se un'impresa tedesca scegliesse di adottare il fair value come criterio di valutazione degli investimenti sugli immobili (IAS 40), l'apparizione dei profitti in Conto economico saranno del tutto irrilevanti ai fini fiscali. Questo in quanto, prima di tutto, qualora gli IFRS fossero utilizzati per i bilanci individuali, vi sarebbe di contro un set differente di principi utilizzati per il bilancio fiscale, non contenenti profitti derivanti dallo IAS 40. Ed è inoltre vero, secondariamente, in quanto, se utilizzati sono ed esclusivamente per i bilanci consolidati, gli IFRS, essi non procurerebbero alcun condizionamento retroattivo nei bilanci individuali redatti secondo HGB o regole fiscali.

Un altro esempio di disconnessione è il trattamento del leasing. Lo IAS 17 classifica e disciplina in maniera molto chiara questa grandezza di bilancio; la normativa fiscale tedesca la disciplina a sua volta in modo anche quantitativamente molto preciso, invece non vi è alcun tipo di regolamentazione all'interno del Codice commerciale tedesco; ciò ha comportato nel tempo l'utilizzo univoco delle regole fiscali. Tali regole potrebbero in taluni casi portare ai medesimi risultati ottenibili grazie all'applicazione dello IAS 17. Ad ogni modo, molto spesso le classificazioni sono differenti, in quanto le aziende solitamente cercano di realizzare i loro contratti di leasing con lo scopo di non incontrare le regole fiscali che porterebbero alla classificazione del leasing finanziario, al fine di lasciare proprio al di fuori del bilancio il leasing stesso (Kesti, 2005).

In virtù di queste prime osservazioni sulle possibili influenze della fiscalità sul bilancio individuale, si può comunque ritenere possibile un potenziale condizionamento della variabile fiscale anche all'interno dei bilanci consolidati.

Un gruppo tedesco ha la possibilità di utilizzare tre diversi approcci al fine di redigere i propri bilanci individuali e consolidato. Il primo approccio è quello basato sulla tenuta dei libri contabili secondo principi HGB e successiva preparazione dei bilanci delle aziende nonché quello consolidato con tutti gli eventuali aggiustamenti attesi dagli IFRS. Questo è il tipico approccio dei gruppi più piccoli con poche imprese figlie all'estero. Il secondo è più adeguato ai gruppi più grandi rispetto ai precedenti con alcune società figlie all'estero (alcune di queste utilizzano già gli IFRS) e consente a queste l'utilizzo degli IFRS in contabilità. Il terzo, analogo, approccio è riscontrabile per i pochi grandi gruppi che utilizzano gli US GAAP.

Stabilite queste tipologie di approcci alla contabilità e alla redazione dei bilanci, individuali e consolidati, è possibile sostenere che, soprattutto per i gruppi rientranti nella tipologia 1, vi possa essere una forte influenza della variabile fiscale anche sul bilancio consolidato redatto secondo IFRS, ciò in quanto frutto dei valori inseriti all'interno dei bilanci individuali costruiti secondo HGB e pertanto finalizzati alla distribuzione degli utili e ai fini fiscali.

Vi possono pertanto essere svariate grandezze di bilancio che pur essendo rispondenti ai principi IFRS in realtà sono frutto di valutazioni guidate da finalità meramente fiscali ma che allo stesso tempo non sono manifestamente ritenute inappropriate dai principi contabili internazionali.

Ad esempio, il criterio della media ponderata per la valutazione delle giacenze di magazzino è preferibile rispetto al FIFO per motivi di natura fiscale, in quanto determina minori utili soprattutto quando il prezzo delle rimanenze è in aumento; tale scelta è consentita dallo IAS 2 (par. 25).

Nobes (2006) riscontra svariate opzioni che possono in qualche modo essere influenzate da scelte di natura fiscale all'interno dei bilanci individuali e che di conseguenza sono finiti a far parte dei bilanci consolidati (vedi seguente tabella). Egli ne fa da una classificazione generica che si può adattare a più paesi e che non per questo trovano in tutti i casi riscontro all'interno dei bilanci consolidati tedeschi. Ad esempio, per i principi HGB, il fair value non è un criterio di

valutazione utilizzabile (così come invece statuito dagli IAS 16, 27, 28 e 40); e i costi di sviluppo non possono essere capitalizzati (IAS 38). Soltanto alcune delle voci classificate sembrano essere significativi sia per le finalità fiscali tedesche che per gli IFRS.

Tabella 1

Alcune opzioni e stime IFRS che potrebbero essere influenzate da considerazioni di tipo fiscale	
<i>Opzioni chiare</i> IAS 2*§	FIFO o media ponderata per la valutazione delle rimanenze di magazzino
IAS 16 IAS 23*	Valutazione degli asset materiali al costo o al fair value Scelta tra la capitalizzazione o l'imputazione a conto economico dei costi di costruzione degli asset (par. 7 e 10). (L'opzione dell'imputazione a costo è stata rimossa a partire dal 2009 grazie a una revisione dello IAS 23 nel 2006).
IAS 27	Nel bilancio della capogruppo le partecipazioni delle controllate possono essere iscritte al costo, o contabilizzate come attività finanziarie disponibili per la vendita (par. 29).
IAS 39	Alcuni strumenti finanziari possono essere valutati al costo o al valore di mercato.
IAS 40	Gli investimenti in immobili possono essere valutati al costo o al fair value (par. 30).
<i>Altre opzioni potenziali</i> IAS 11§	Uso del metodo della percentuale di completamento solo nel caso in cui il reddito di una commessa può essere stimato in maniera concreta.
IAS 17	La classificazione del leasing si basa sul trasferimento sostanziale di tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà (par. 8).
IAS 36*	L'identificazione della perdita di valore con uno svariato mix di criteri (par. 12 – 14).
IAS 38§	La capitalizzazione dei costi di sviluppo quando tutte le condizioni sono soddisfatte (par. 57). L'ammortamento degli asset intangibili è consentita solo se è definita la loro vita utile (par. 88).
IAS 40	Uso del costo, piuttosto che il fair value, per un investimento in

IAS 41	<p>immobili qualora di esso non sia misurabile concretamente il valore di mercato (par. 53).</p> <p>Uso del costo per un asset biologico di cui non è possibile determinare il fair value (par. 30).</p>
Legenda:	<p>* = rilevante per i bilanci redatti secondo HGB</p> <p>§ = potenziali effetti sul calcolo del reddito tassabile in UK</p>

Fonte: Gee, Haller, Nobes (2008)

Come appena riscontrato all'interno della tabella precedente, vi sono determinate opzioni dettate dagli IFRS che possono avere forti influenze di natura fiscale. Pertanto se le considerazioni fiscali influenzano la contabilità secondo HGB, questa a sua volta può confluire all'interno dei bilanci consolidati secondo IFRS. Un altro potenziale problema che colpisce molti standard è la determinazione del costo (ad esempio se considerare o meno i costi accessori come oneri da capitalizzare al valore dell'asset a cui si riferiscono).

Nella pratica, vi sono diverse motivazioni che comportano proprio l'evidente presenza di influenze fiscali all'interno dei bilanci consolidati. Prima di tutto, così come accennato nei capitoli precedenti, si cerca di evitare i costi ulteriori scaturenti dalla tenuta di due tipi di contabilità; nello specifico, costi in cui si andrebbe incontro nel mantenere due sistemi paralleli di contabilità e le valutazioni legate ad essi, ma anche evitare l'insorgere e l'aumento delle imposte differite.

Un'altra motivazione viene data in merito al comportamento dei controllori fiscali, i quali comparano sempre di più le voci nel bilancio fiscale con quello IFRS al fine di trovare se le stesse finalità economiche sono perseguite dalle società in entrambi i sistemi di rendicontazione. Ad esempio, potrebbe essere piuttosto complicato per una azienda spiegare il motivo per cui la perdita di valore di un asset pluriennale è maggiore all'interno del bilancio fiscale piuttosto che in quello IFRS. Pertanto, le regole e le prassi fiscali tedesche potrebbero trovare il loro spazio, ovvero la loro applicazione, all'interno dei bilanci IFRS qualora

corrispondano alle eventuali alternative predisposte dagli stessi principi contabili internazionali. Fatte queste considerazioni, si potrebbe comunque concludere che i suddetti effetti non sono tanto ingenti da mettere in discussione o compromettere la corretta rappresentazione dei bilanci.

5.4 Il Regno Unito

Nel caso del Regno Unito, assumendo che una società britannica utilizzi gli IFRS per il proprio bilancio individuale, si possono annoverare determinate opzioni, così come già segnalato nella precedente tabella, che potrebbero avere determinati effetti nella determinazione dei redditi tassabili. Difatti anche per il Regno Unito sono state segnalate determinate opzioni che potrebbero comportare un'influenza nella determinazione del reddito imponibile; tutte le altre, presenti in tabella ma non segnalate, evidentemente hanno in Gran Bretagna delle regole specifiche di riferimento che comportano un "disconnessione" tra le due regolamentazioni, e pertanto nessuna influenza. Le voci segnalate potrebbero quindi condurre ad una effettiva influenza fiscale all'interno dei bilanci individuali britannici e di conseguenza in quelli consolidati redatti con gli IFRS.

A differenza della Germania, non vi è una così netta separazione tra il bilancio consolidato e quello individuale in UK. Fino al 2004, le politiche perseguite ai fini contabili sono state le stesse e per i bilanci consolidati e per quelli individuali della società madre e delle controllate. Ciò in quanto l'FRS 18 (par. 17) richiedeva la "politica contabile più appropriata", consentendo così le autorità fiscali di obiettare l'uso di politiche che minimizzassero gli effetti fiscali in un certo modo per i bilanci consolidati e in un modo differente in quelli individuali.

Tale requisito della "più appropriata" politica da seguire non risulta essere molto chiaro all'interno degli IFRS. Anche se, parte dello IAS 1 (par. 13 – 16) e dello IAS 8 (par. 7 – 13) richiedono una presentazione corretta e appropriata delle politiche contabili. Ciò pertanto comporterebbe un'ulteriore difficoltà per le società di un gruppo nel giustificare una diversità di approcci contabili tra le stesse, assumendo sempre che gli IFRS siano adottati anche per i bilanci individuali. Conseguentemente, alcune influenze fiscali, tra quelle segnate in tabella, potrebbero confluire, così come nel caso tedesco, anche in quello britannico, nei bilanci di gruppo.

Supponendo invece di utilizzare gli UK GAAP nella redazione dei bilanci individuali, talune politiche di bilancio comporterebbero degli effetti differenti sulla determinazione del reddito imponibile rispetto agli IFRS. Vi sono molte altre differenze di presentazione (ad esempio, la mancanza di requisiti sul format nello IAS 1) e di misurazione (ad esempio, la possibilità per lo IAS 31 di usare il consolidamento proporzionale per le joint venture) che potrebbero non avere degli effetti visibili sul reddito tassabile e pertanto non essere rilevanti ai fini fiscali. Il contenuto della prossima tabella mostra sostanzialmente alcune differenze tuttora esistenti tra gli UK GAAP e gli IFRS e che pertanto è soggetto a cambiamento ogni anno. Ad esempio, i requisiti relativi agli strumenti finanziari erano molto diversi nel 2004 rispetto a quanto riscontrabile nel 2005 e nel 2006.

Come sarà in seguito spiegato, nell'analisi dei casi di connessione e disconnessione tra varie voci di bilancio, tutte tranne due di esse sono irrilevanti ai fini del calcolo delle imposte, ciò in quanto la fiscalità britannica possiede un delle regole specifiche del tutto separate da quelle contabili.

Ad esempio, l'ammortamento non sono rilevanti ai fini fiscali perché non deducibili; o ancora, i profitti derivanti dagli investimenti in immobili non sono rilevanti in quanto questi non sono tassabili fino alla vendita del bene.

Invece, sono rilevanti ai fini fiscali lo IAS 38 e l'IFRS 3; questi sono significativi fiscalmente e infatti sono stati segnalati nella prima tabella (per lo IAS 38 la scelta tra ammortamento o *impairment* è rilevante).

Tabella 2

Differenze tra UK GAAP e IFRES in grado di influenzare i bilanci individuali (2006)	
IAS 8	Correzione retroattiva di errori non fondamentali, piuttosto che l'assorbimento nel reddito corrente.
IAS 16	Nel calcolo delle quote di ammortamento, la rivalutazione del valore (corrente) residuo dell'asset, piuttosto che basarsi sul costo storico.
IAS 17	Separata considerazione del terreno rispetto all'edifici per la classificazione dei leasing. Reddito del cedente del bene in leasing basato sul valore netto dell'investimento piuttosto che sui valori di cassa netti.
IAS 19	Varie possibilità di scelta per il trattamento dei profitti e delle perdite attuariali, piuttosto che registrare le stesse nel Prospetto dei profitti e delle perdite totali.
IAS 38	Impairment test annuali piuttosto che ammortamento degli asset intangibili senza vita utile definita.
IAS 40	Profitti e perdite derivanti dal fair value imputate al reddito piuttosto che inserirle nel Prospetto dei profitti e delle perdite totali.
IFRS 3	Impairment test annuale piuttosto che l'ammortamento per il goodwill acquisito non consolidato.

Fonte: Gee, Haller, Nobes (2008)

Pertanto, l'uso degli UK GAAP al posto degli IFRS non aumenta i casi di influenza della fiscalità sulla contabilità nella tabella 1. Tutti i casi segnalati secondo IFRS potrebbero esserlo in egual modo anche per gli UK GAAP²⁶, e potrebbero poi confluire nei bilanci consolidati.

Sembra verosimilmente che la pressione verso la conformità delle politiche tra il bilancio consolidato e quello individuale sarà ancora maggiore, anche se venissero utilizzati gli UK GAAP per i bilanci d'esercizio. In conclusione si può asserire che l'uso degli uni o degli altri principi all'interno dei bilanci d'esercizio può comportare gli stessi casi di influenza fiscale, segnalati nella tabella 1, all'interno di quelli consolidati.

²⁶ Ad esempio, SSAAP 9 dà le stesse opzioni dello IAS 2; SSAP 9 ha criteri simili allo IAS 11; l'SSAP 21 corrisponde sostanzialmente allo IAS 17; l'FRS 12 è uguale allo IAS 37; l'FRS 20 è come l'IFRS 2, ecc.

5.5 L'Italia

Il caso italiano, in virtù delle sue evoluzioni normative in materia, si delinea per certi aspetti in maniera differente dai due paesi precedenti. L'Italia infatti, con l'adozione obbligatoria dal 2006 degli IFRS anche per i bilanci individuali delle società capogruppo, consentirebbe almeno in parte una minore incidenza delle politiche fiscali su quelle contabili, pur se limitatamente alla redazione del bilancio individuale della società madre. Ciò qualora gli stessi principi IFRS e le regole fiscali non fossero tra loro, anche in Italia, in qualche modo interrelati.

Resta inoltre il problema delle società controllate che continuando a redigere il proprio bilancio secondo normativa civilistica e principi contabili nazionali, in base alle relazioni vigenti tra questi e la normativa fiscale, potrebbero ugualmente far confluire delle informazioni non puramente contabili all'interno del bilancio consolidato.

Resta quindi, indipendentemente dall'applicazione dei principi contabili internazionali ai bilanci d'esercizio, il problema della potenziale influenza della fiscalità per determinate aree sensibili di bilancio che, un po' come per la Gran Bretagna e la Germania, possiamo riscontrare anche nel caso italiano.

Qui di seguito si effettuerà una disamina dettagliata di alcune delle grandezze di bilancio presenti all'interno dell'analisi teoretica di Lamb e Nobes sotto il profilo civilistico-contabile, post armonizzazione contabile e fiscale.

5.5.7 Valutazione delle immobilizzazioni materiali

Per quanto attiene alla valutazione delle immobilizzazioni materiali sarebbe opportuno separare la fase relativa alla misurazione del valore dell'asset tangibile al momento dell'acquisizione da quella successiva. Tale separazione è necessaria in relazione alla puntuale analisi delle normative civilistica e fiscale, ma soprattutto alla luce delle novità apportate dai principi contabili internazionali.

Innanzitutto bisogna evidenziare che la rivalutazione dei beni materiali pluriennali sia da un punto di vista contabile che fiscale non è consentita, secondo cioè la normativa civilistica nazionale e quella fiscale, se non in presenza di una legge speciale²⁷ *ad hoc*. Già in tal senso tra i due sistemi normativi vi è un'identità; in seconda analisi, qualora vi si presentino le condizioni, tale rivalutazione viene disciplinata contabilmente e fiscalmente²⁸ allo stesso modo, ovvero, se si è in presenza di un aumento del valore del cespite rivalutato, la plusvalenza ottenuta non costituirà reddito, ma andrà imputata ad una riserva non distribuibile del patrimonio netto.

Con l'adozione degli IAS/IFRS si parte innanzitutto da un presupposto differente, visto che gli stessi consentono periodicamente il *revalued amount*²⁹ degli asset materiali; possiamo quindi riscontrare immediatamente una disconnessione con la normativa fiscale che ad oggi non ha subito modifiche in merito. Qualora però si voglia confrontare l'eventuale rivalutazione (*ex lege*) avvenuta in termini fiscali con il "consentito" valore rivalutato dagli IAS, si osserverà che i due procedimenti corrisponderanno, dato che sia per gli standard internazionali che per l'Amministrazione finanziaria tale valore rivalutato non graverà sui valori positivi di reddito ma, tramite riserva indisponibile, sul patrimonio.

Un secondo stadio dell'analisi di questo topic osserva cosa accade invece al momento della dismissione del cespite, con conseguente realizzazione della plusvalenza ottenuta con la rivalutazione. Nel confronto infatti tra contabilità civilistica e fiscalità emerge come i due sistemi normativi camminino di pari passo, in quanto, nell'eventualità di una rivalutazione ottenuta grazie a una legge speciale, una volta realizzata la plusvalenza, questa:

- ai fini fiscali, contribuirà automaticamente alla creazione del reddito imponibile;

²⁷ Attualmente la legge di rivalutazione monetaria più recente è la n. 350/2003, molto simile nelle caratteristiche alla n. 342 del 2000.

²⁸ Art. 110 c. 1 lett. C DPR 917/86

²⁹ IAS 16, par. 31-42

- civilisticamente, la plusvalenza precedentemente iscritta a riserva indisponibile sarà girata ad una riserva disponibile che, di conseguenza, si potrà tradurre in reddito, ma non nell'immediato.

Gli IAS/IFRS nel confronto con la fiscalità, in questa seconda fase rivelano in parte la stessa disconnessione esposta in precedenza, laddove la rivalutazione essendo consentita dagli standard non lo è invece fiscalmente in assenza di una legge speciale che la consenta; in parte però, se in presenza di rivalutazione consentita anche dall'Amministrazione finanziaria, configurerà un caso di "identità" tra i due trattamenti, dato che fiscalmente la plusvalenza, una volta realizzata, confluisce subito tra i ricavi d'esercizio, e secondo i principi contabili internazionali la riserva creata appositamente per le rivalutazioni dei beni materiali pluriennali sarà girata ad una riserva disponibile³⁰ che potrebbe tradursi in reddito anche se non necessariamente nell'immediato.

5.5.8 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Dall'analisi di tale voce, relativa all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, si è riscontrato che sia nel rapporto normativa contabile – fiscalità prima degli IAS/IFRS, che in quello successivo all'introduzione di tali principi internazionali, esiste una relazione per cui la normativa fiscale domina su quella civilistica-contabile, grazie al fatto che, pur esistendo norme che regolano civilisticamente il trattamento dell'ammortamento per i beni tangibili ad utilità pluriennale, queste non determinano in maniera esaustiva le tecniche attraverso cui essi devono essere ammortizzati nel tempo: è proprio la normativa fiscale a sopperire a tale lacuna, fissando attraverso alcune tabelle ministeriali³¹ le aliquote e la durata massima consentita dell'ammortamento dei cespiti.

³⁰ Art. 6 c. 3 D.Lgs. n. 38/2005

³¹ Coefficienti di ammortamento, DM 31 dicembre 1988

Con l'arrivo degli IAS/IFRS la situazione sembra non mutare: anche con riferimento agli standard internazionali, si ripropone infatti sostanzialmente quanto descritto in precedenza.

Tali principi contabili, infatti, non delineano delle modalità precise ai fini dell'ammortamento³² dei beni materiali pluriennali e per tale motivazione si rimanda nuovamente ai riferimenti normativi fiscali che, anche in questo caso, completano il trattamento in oggetto.

5.5.9 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Diversamente da quanto esposto per il topic precedente, nel caso di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali le due normative propongono entrambe informazioni dettagliate in merito al trattamento dell'ammortamento; più nello specifico, la normativa civilistica nazionale pone dei limiti nella durata dell'ammortamento di taluni beni immateriali a uso pluriennale³³ (ad esempio, per i brevetti la durata massima consentita per l'ammortamento è di cinque anni), mentre la normativa fiscale ne pone altri (nel caso dei brevetti, ad esempio, consente un periodo pari a 18 anni³⁴); naturalmente in questo caso non si potrà parlare di predominanza della fiscalità sulla normativa civilistica ma di disconnessione tra le due normative.

L'applicazione degli IAS/IFRS evidenzia molti aspetti interessanti relativamente alla possibilità di ammortizzare o meno le risorse immateriali; gli standard internazionali, infatti, consentono l'ammortamento solo ed esclusivamente per le risorse che hanno vita utile finita³⁵ (le risorse con vita utile infinita sono invece soggette annualmente a *impairment test*): ciò rappresenta già una sostanziale

³² IAS 16, par. 43-62

³³ Art. 2426 c. 5-6 Cod.civ.

³⁴ Art. 103 DPR 917/86

³⁵ IAS 38, par. 97-106 (attività immateriali con vita utile finita) e par. 107-110 (attività immateriali con vita utile indefinita).

differenza con il Testo unico fiscale, dato che questo non tiene tuttora conto di tale distinzione, ma per l'appunto considera e disciplina costi pluriennali non considerando la loro vita utile. Bisogna però sottolineare che mentre i principi contabili internazionali non definiscono con precisione tempi e modalità di ammortamento per le risorse interessate, la normativa fiscale detta anche in questo caso delle regole ben precise. Per tale motivazione, con riferimento a questa grandezza, abbiamo in parte disconnessione tra le due discipline e in parte prevalenza sempre del fattore fiscale su quello contabile.

5.5.10 Costi di ricerca e sviluppo

Si è voluto analizzare in maniera particolare e distinta alcune categorie di *intangibile asset*, visto il loro trattamento specifico. Per quanto attiene, infatti, ai costi di Ricerca e Sviluppo, l'analisi riscontra una identità di trattamento degli stessi sia da un punto di vista contabile³⁶ che fiscale³⁷ nel caso in cui questi vengano capitalizzati; più precisamente, le due normative non sembrano specificare in maniera puntuale il loro trattamento, specie in funzione della distinzione tra costi inerenti la ricerca e costi relativi allo sviluppo dei progetti. In generale, secondo la norma civilistica, sia i primi che i secondi sono soggetti a capitalizzazione e quindi ad ammortamento, e anche secondo il T.U.I.R. questa categoria di costi è deducibile ai fini fiscali: si riscontra pertanto un Caso II.

Gli IAS/IFRS invece scindono in maniera molto più rigorosa le due tipologie di costi³⁸, asserendo con fermezza che è possibile capitalizzare esclusivamente i costi derivanti dallo sviluppo di un progetto di cui si ha già certezza di “benefici economici futuri”; tali presupposti si discostano dalle regole fiscali che tuttora stabiliscono la possibilità di dedurre ambedue le tipologie di costi.

³⁶ Art. 2426 c. 5 Cod. civ.

³⁷ Art. 108 c. 1 DPR 917/86

³⁸ IAS 38, par. 54-64.

5.5.11 L'avviamento

L'avviamento può essere esaminato secondo due fasi successive: al momento della prima determinazione del suo valore in bilancio e alla valutazione successiva.

Nella prima fase (iscrizione in bilancio del valore dell'avviamento) si riscontra una disconnessione tra le regolamentazioni, in quanto sia la normativa fiscale³⁹ che quella contabile⁴⁰ disciplinano in maniera autonoma, ovvero con tecniche e prassi del tutto indipendenti, il *goodwill*; con l'adozione degli IAS/IFRS⁴¹ la situazione non cambia, resta infatti ferma la disconnessione tra i due trattamenti.

In merito alla valutazione successiva, si riscontra che la normativa contabile⁴² (così come il T.U.I.R.⁴³) detta regole precise in materia di ammortamento dell'avviamento, ma, anche in questo caso con risoluzioni differenti.

Con i principi contabili internazionali, come già detto in precedenza, si assiste ad un radicale cambiamento rispetto al trattamento contabile tradizionale, a seguito del quale le risorse immateriali con vita utile indefinita (e quindi tra questi anche l'avviamento), non sono ammortizzabili⁴⁴; nonostante tale importante modifica contabile, la normativa fiscale continua a dettare una propria disciplina di tale fattispecie, consentendo pertanto tuttora l'ammortamento dell'avviamento.

³⁹ In questo caso si fa riferimento non a disposizioni ministeriali (in quanto ancora da formulare), ma alle istruzioni emanate con riferimento all'accertamento con adesione (disciplinato dalla Legge 656/94) secondo le quali l'avviamento veniva determinato sulla base dei parametri descritti dal DPR 460/96.

⁴⁰ In questo caso a supporto della normativa civilistica ritroviamo i Principi contabili nazionali del CNDC-CNR che descrivono tecnicamente come determinare il valore dell'avviamento all'interno dei Documenti n. 21 e 17, riguardanti rispettivamente la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto e il bilancio consolidato

⁴¹ IFRS 3, par. 51-55.

⁴² Art. 2426 c. 6, Cod. civ.

⁴³ Art. 103 c. 3 DPR 917/86

⁴⁴ IFRS 3 par. 55

5.5.6 La valutazione delle rimanenze di magazzino

Un'altro topic di particolare interesse all'interno dell'analisi è quello relativo alla valutazione delle rimanenze di magazzino: il confronto tra normativa civilistica e fiscale prima dell'introduzione degli IAS/IFRS evidenzia una situazione per cui, pur rimandando il Testo unico fiscale ai criteri di valutazione dettati dal Codice civile⁴⁵, gli stessi, nella prassi, vengono (spesso, ma non sempre) scelti subordinatamente alle finalità di tipo fiscale. Per questo motivo tale grandezza può essere considerata un caso di predominanza della contabilità civilistica sulla fiscalità, grazie alla presenza di precise regole di valutazione delle rimanenze, ma che allo stesso tempo possono rivelarsi estremamente favorevoli in risposta ad esigenze di tipo fiscale.

La stessa situazione, con le opportune differenze, emerge dal confronto dopo l'introduzione dei principi IAS/IFRS; infatti, da un lato vi è una sorta di predominanza dei principi contabili internazionali con possibilità di effettuare una scelta rispondente però a politiche di natura fiscale, dall'altro si riscontra una certa disconnessione dato che gli standard internazionali, non annoverando più il criterio di valutazione del magazzino LIFO⁴⁶, comportano innanzitutto un elemento di disconnessione con la normativa fiscale, in più, in virtù del fatto che i bilanci delle società controllate vengono redatti secondo normativa civilistica nazionale, si potrebbe presupporre la possibilità di far confluire nei bilanci consolidati IFRS dei valori di magazzino calcolati secondo il metodo del LIFO. Quest'ultimo infatti è ad oggi il criterio di valutazione maggiormente diffuso tra le società italiane in quanto consente, per l'appunto, la possibilità di imputare maggiori costi in Conto economico e pertanto diminuire il reddito imponibile.

⁴⁵ Art. 2426 c. 10

⁴⁶ IAS 2 par. 25

5.6 Analisi dei Casi di connessione tra la rendicontazione contabile e fiscale

Nella seguente analisi, come premesso, sarà utilizzato il metodo creato da M. Lamb, C. Nobes e A. Roberts, grazie al quale è possibile visualizzare teoricamente il grado di interconnessione/disconnessione tra contabilità e regole e prassi di natura fiscale.

Il modello evidenzia cinque possibili casi di relazione esistenti tra le regole fiscali e quelle contabili, così come esposti nella seguente tabella.

Tabella 3

Casi di collegamento tra la rendicontazione contabile e fiscale		
Caso I	<i>Disconnessione</i>	Le varie regole contabili e fiscali vengono seguite per scopi differenti.
Caso II	<i>Identità</i>	Identità tra specifiche (o singole) regole di rendicontazione contabili e fiscali.
Caso III	<i>Contabilità predominante</i>	Un regola contabile viene seguita non solo per finalità economico finanziarie ma anche per finalità fiscali. Ciò è possibile a causa della assenza di una sufficientemente specifica regola fiscale.
Caso III*	<i>Contabilità predominante (ma con effetti inversi)</i>	Le regole contabili contengono o consentono interpretazioni, alcune delle quali conducono a un risultato d'esercizio più basso. Questo è il motivo per cui queste opzioni vengono scelte e usate per finalità fiscali in assenza di una specifica regola fiscale.
Caso IV	<i>Fiscalità predominante</i>	Una regola fiscale viene seguita per finalità della stessa natura ed anche per finalità contabili. Ciò è possibile a causa della assenza di una sufficientemente specifica regola contabile.
Caso V	<i>Dominio esclusivo della fiscalità</i>	Una regola fiscale viene seguita per finalità sia contabili che fiscali nonostante esista un principio contabile contrastante.

Fonte: Lamb M., et al. (1998)

Nello specifico, il Caso I vede la totale disconnessione tra norme contabili e norme fiscali: il verificarsi di tale opzione implica che non esiste alcun tipo di influenza tra le due normative.

Il Caso II è il primo a evidenziare una sorta di interazione tra i due sistemi di regole, ma in questo caso le regole contabili e quelle fiscali, pur essendo entrambe disciplinate in maniera specifica, risultano essere identiche, ovvero regolamentano una data area di bilancio nella stessa maniera, con gli stessi principi e optando per le stesse pratiche; anche in questo caso non vi è un'influenza, bensì una sorta di neutralità.

Poi vi è il duplice aspetto del Caso III, che vede una netta distinzione tra il primo, indicato semplicemente come Caso III, riferito a situazioni nelle quali le norme contabili sono molto più complete e dettagliate di quelle fiscali consentendo pertanto l'applicazione delle prime qualora una data grandezza non fosse per l'appunto disciplinata fiscalmente in maniera compiuta, e il secondo, contrassegnato come Caso III*, che pur confermando determinate lacune, riconosce in talune norme contabili la possibilità per il redattore del bilancio di poter optare per regole che recano indirettamente dei vantaggi fiscali e quindi potrebbero avere indirettamente significative ripercussioni sul reddito tassabile.

Negli ultimi due Casi invece, la fiscalità influenza (Caso IV) o addirittura domina (Caso V) le norme contabili; nel Caso IV vengono infatti ricomprese tutte quelle situazioni in cui, in assenza di norme contabili specifiche, vengono seguite quelle fiscali, generando una riduzione dell'imponibile.

Infine, nel Caso V le regole contabili sono del tutto ignorate e prevaricate da quelle fiscali.

Questi sono i casi esistenti nel modello originario di M. Lamb *et al.*, costruito per essere applicato ai bilanci d'esercizio. Con riguardo, invece, ai bilanci consolidati, è necessario costituire una struttura di casi differente, sempre sulla stregua del modello originario (vedi tabella 4). I casi I e II sono significativi laddove la normativa fiscale ricopre una problematica nel dettaglio ma questa è o totalmente differente da quella dettata dagli IFRS (Caso I) o esattamente la stessa (Caso II). I

casi IV e V (nei quali la fiscalità guida o domina) sono invece piuttosto improbabili; per questi casi sarebbe necessario che gli IFRS venissero applicati a tutti bilanci individuali delle società facenti parte di un gruppo, cosa parzialmente vera nel caso italiano, limitatamente alla capogruppo, tant'è che solo per questa possiamo ritrovarli all'interno dell'analisi, ma non in Germania e nel Regno Unito.

Il Caso III viene modificato all'interno contesto IFRS; esso riguarda topic contabili per cui la norma fiscale non è specifica così che la prassi fiscale si riflette su quella contabile. Comunque, in questo caso, le regole contabili per i bilanci individuali (secondo principi contabili nazionali o IFRS) sono sufficientemente ben specificate a tal punto che c'è un ridottissimo se non assente spazio di manovra tale da prescegliere delle politiche contabili in grado di ridurre o dilatare nel tempo i profitti e pertanto essere in qualche modo attrattive ai fini fiscali.

Il Caso III* si riferisce ai topic per i quali all'interno dei bilanci individuali si usano gli IFRS o regole simili o un'opzione disposta dagli stessi IFRS, e per cui viene prescelta una prassi contabile che sia uguale alla prassi fiscale o che riduca i profitti. Questa prassi poi confluisce nei bilanci consolidati o perché è più conveniente o perché le autorità fiscali si attendono una certa conformità tra il bilancio individuale e quello consolidato.

Tabella 4

I casi di similarità/differenze tra la fiscalità e gli IFRS per i bilanci consolidati		
Caso I	Disconnessione	Le regole fiscali (talvolta seguendo le regole nazionali) sono chiaramente differenti dagli IFRS
Caso II	Identità	Identità tra specifiche (o particolari) regole fiscali e gli IFRS
Caso III	Contabilità predominante	Una regola IFRS applicata anche ai bilanci individuali. La legge fiscale non è specifica. Ad ogni modo, la regola contabile viene utilizzata per finalità puramente contabili, senza alcuna inferenza fiscale.
Caso III*	Contabilità predominante (ma con effetti inversi)	Gli IFRS contengono opzioni o stime che esistono anche nei bilanci individuali. La normativa fiscale è meno specifica. Le scelte su queste aree di bilancio nei bilanci individuali che conducono a un più basso reddito confluisce nei bilanci consolidati per convenienza o perché comunque non sarebbe stato consentito per meri scopi fiscali.

Fonte: Gee, Haller, Nobes (2008)

Nella colonna del “2006” della tabella 5 per ciascun paese si evidenzia la valutazione della potenziale influenza fiscale sui bilanci consolidati IFRS per un campione di aree e grandezze di bilancio e si può nella colonna accanto confrontare tali valutazioni con quelle precedenti all’applicazione dei principi contabili internazionali.

Tabella 5

	Topics	Germania	Germania	UK	UK	Italia	Italia
		pre IAS	2006	pre	2006	pre	2006
1	Valutazione delle immobilizzazioni materiali	III, IV	I	I	I	II	I, II
2	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	IV	III*	I	I	IV	IV
3	Costi di ricerca	III	I	I	I	II	I
4	Costi di sviluppo	III	I	I	I	II	II
5	Valutazione delle rimanenze	IV	III*	II	III*	III*	III*, I
6	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	V	III*	I	III*	I, IV	I, IV
7	Leasing	IV	I	III*	I	I	I
8	Fondi	III*	I	I	III*	I	I
9	Scopo del gruppo	I	I	I	I	I	I
10	Commesse e opere pluriennali	III	I	III	III*	IV	I
11	Accantonamenti di quiescenza e previdenza	IV	I	I	I	III	I
12	Valutazione degli asset finanziari	V	I	I	I	III*	I
13	Distribuzione dividendi	III	I	I	I	IV	

Fonte: elaborazione personale

In sintesi si può notare come in UK vi siano poche differenze tra il prima e il dopo IFRS, se non ad esempio per la classificazione del leasing, per le rimanenze di magazzino, anche in questo caso il punteggio originario considerava la possibilità di scegliere tra le opzioni consentite anche quella del LIFO, cosa non più consentita con gli IFRS.

In Germania invece si nota certamente un passaggio da vari elementi di interconnessione tra contabilità e fiscalità ad una netta disconnessione tra esse.

Stesso discorso per il caso italiano, dove, nonostante la presenza di alcune voci importanti di prevalenza della fiscalità sulla contabilità, dettata proprio dall'applicazione degli IFRS anche ai bilanci individuali, si può constatare un certo aumento della disconnessione tra le regolamentazioni.

Successivamente a questo primo stadio dell'analisi, dove si sono selezionate le aree di interesse e dove sono state registrate le varie casistiche di pertinenza ai singoli topic, si passa alla seconda fase, grazie alla quale sarà possibile (utilizzando appositi indici) riscontrare se vi sia stato o meno avvicinamento tra le normative fiscali e contabili, prima e dopo gli IAS/IFRS, per i tre paesi in oggetto.

5.7 Indici

Una volta raggiunto il primo obiettivo, ovvero l'analisi prospettica dei rapporti tra contabilità e fiscalità da un punto di vista meramente normativo, analizzando le varie fattispecie prima e dopo gli IAS/IFRS, il secondo passo è quello di verificare da un punto di vista complessivo se questo passaggio di normative abbia comportato un aumento ovvero una diminuzione della distanza tra le rispettive regole e prassi.

Anche a tale scopo è stato seguito il metodo formulato da M. Lamb *et al.*, in cui si osservano due indici che rappresentano il grado di influenza della normativa fiscale su quella contabile. L'analisi degli indici prodotti verterà sia sui risultati ottenuti dall'analisi dei dati che precedono l'applicazione degli IAS/IFRS che su quella successivi a tale applicazione, visualizzando pertanto il come e quanto i tre paesi siano cambiati nel corso degli ultimi anni.

Bisogna precisare che nella formulazione di tali indici non si è tenuto conto dei Casi II e III, in quanto non rappresentativi di alcun condizionamento, visto che il primo vede la totale identità delle due normative, mentre il secondo assume come criterio dominante esclusivamente quello contabile. Pertanto, l'obiettivo finale sarà il calcolo di un indice Minimo ottenuto dalla somma dei Casi IV e V (situazioni nelle quali vi è una forte o fortissima predominanza della fiscalità sulla contabilità) meno i Casi I (ovvero i casi di disconnessione), e di un indice Massimo che invece comprenderà oltre ai Casi IV e V anche il caso III* (anche qui saranno sottratti i Casi I), che come già spiegato, pur rappresentando una situazione in cui l'*accounting* prevale sulla fiscalità, corrisponde allo stesso tempo a casi in cui la scelta tra diverse alternative contabili potrebbe essere influenzata da considerazioni di convenienza fiscale.

Dalla seguente disamina e dal calcolo degli indici appena descritti, sulla base del numero di Casi riscontrati, si sono ottenuti i seguenti risultati:

Tabella 6

	Germania pre	Germania IFRS	UK pre	UK IFRS	Italia pre	Italia IFRS
Case I	1	10	10	9	3,5	9,5
Case II	0	0	1	0	3	1,5
Case III	4,5	0	1	0	1	0
Case III*	1	3	1	4	2	0,5
Case IV	4,5	0	0	0	3,5	1,5
Case V	2	0	0	0	0	0
Totale	13	13	13	13	13	13
MIN	5,5	-10	-10	-9	0	-8
MAX	6,5	-7	-9	-5	2	-7,5

Fonte: elaborazione personale

Come si può evincere dalla suesposta tabella, nel passaggio dal sistema contabile/fiscale pre IAS/IFRS a quello successivo all'implementazione degli stessi, in Germania si è verificata una diminuzione dell'influenza fiscale sui bilanci, così come si può evincere dalla maggiore presenza di casi di disconnessione nella colonna 2006; pertanto nel passaggio dalla adozione dei principi contabili nazionali a quelli internazionali si è verificata una diminuzione della connessione tra le due normative.

Il caso inverso sembrerebbe mostrarsi per il Regno Unito, dove per l'appunto si riscontra una diminuzione dei casi di disconnessione; ovvero, pur restando quello britannico un esempio di non particolare interconnessione tra le due normative anche dopo l'applicazione degli IFRS, questa si mostra in lieve flessione rispetto al passato.

Anche l'Italia come la Germania mostra una diminuzione dell'incidenza fiscale sui bilanci.

In conclusione, abbiamo visto come vi possa essere una potenziale influenza fiscale sui bilanci consolidati secondo IFRS, prendendo come esempi paesi tanto diversi e/o simili come la Germania, la Gran Bretagna e l'Italia.

La Germania si presenta come maggiormente libera dalle influenze fiscali, specialmente per i grandi gruppi internazionali, principalmente perché la prassi fiscale tedesca (da sempre vista come fortemente connessa con l'HGB) risulta essere differente dei requisiti esposti dai principi contabili internazionali.

Stesso discorso può essere intrapreso per il caso italiano, nonostante vi sia l'ulteriore passo verso l'armonizzazione contabile testimoniato dall'ampliamento dell'ambito di applicazione degli IAS/IFRS.

Di contro, le società del Regno Unito hanno la possibilità di scegliere tra UK GAAP e IFRS per i propri bilanci individuali e da essi partire per i vari calcoli fiscali. Si sono riscontrate molte poche differenze tra IFRS e gli UK GAAP all'interno dei topic analizzati; ad ogni modo, per alcuni topic, IFRS e UK GAAP comportano scelte e stime che hanno delle ripercussioni fiscali (vedi caso III*), pertanto anche in questo contesto un'influenza fiscale è comunque possibile.

CAPITOLO VI

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'obiettivo principale del presente lavoro è stato quello di verificare la potenziale influenza della variabile fiscale sui bilanci consolidati secondo IAS/IFRS in Italia, Germania e Regno Unito.

L'aspetto innovativo del lavoro svolto consiste nella comparazione del trattamento normativo di determinate grandezze di bilancio, ritenute maggiormente significative, prima e dopo l'adozione degli IAS/IFRS, il loro rapportarsi con la normativa fiscale nazionale e la determinazione in termini quantitativi del grado di interconnessione esistente tra i due sistemi, contabile e tributario.

Stabilire in maniera netta se e quanto una variabile esogena, come quella fiscale, possa influire su un sistema contabile armonizzato non è di semplice definizione, in particolar modo se a supporto di tale problematica non vi sia ad oggi una letteratura tale da definire in maniera esaustiva in che modo questi due "mondi" siano correlati tra loro.

Difatti, uno degli scopi di questo studio è stato quello di osservare come in letteratura esistano pochi contributi scientifici mirati alla disamina dei rapporti intercorrenti tra contabilità e fiscalità e al grado di influenza che questi due sistemi hanno avuto tra loro in determinati contesti nazionali.

In un'era in cui tutto è tendenzialmente volto alla omogeneità dei documenti e delle rappresentazioni di un'entità, alla comparazione dei documenti contabili e non, alle performance e ai risultati economico-finanziari raggiunti, ad una

comunicazione esterna capace di informare in modo chiaro e trasparente tutti i soggetti coinvolti nella vita di una azienda, la verifica di un'eventuale condizionamento esterno, che possa in qualche modo far venir meno tutti questi obiettivi attesi, costituisce un elemento di interesse nell'attuale dibattito scientifico di riferimento.

Alla luce dei percorsi intrapresi nell'arco di trent'anni dai paesi europei al fine di adeguare il proprio sistema di conti ad un unico *modus operandi* rappresentato dai principi contabili internazionali, non si può eludere uno degli aspetti maggiormente in grado di condizionare un sistema di contabilità di e rendicontazione economico-finanziaria, ovvero la fiscalità.

Così come espresso in premessa, con riferimento ai casi nazionali studiati, gli obiettivi a cui si è diretto il presente lavoro sono stati i seguenti:

- analizzare, dopo uno studio della letteratura e delle normative vigenti, secondo quali processi questi due “mondi paralleli”, della contabilità e della fiscalità, si siano rapportati nel tempo, nelle tre Nazioni prescelte;
- quali punti di connessioni e/o disconnessioni sono esistiti e permangono tuttora all'interno delle norme e delle prassi contabili e fiscali;
- in che modo la variabile fiscale si sia poi interfacciata con la dimensione IAS/IFRS;
- quali possibili condizionamenti di ordine tributario potrebbero tuttora esistere all'interno dei bilanci consolidati redatti secondo standard internazionali, ostacolando così la realizzazione di una piena convergenza contabile sul piano sovranazionale.

Dallo studio effettuato sui paesi selezionati per la qui presente ricerca, si è osservato innanzitutto un'evoluzione indubbia dei percorsi normativi vigenti. Finalità comune: tentare di distaccare la variabile fiscale da quella contabile consentendo una maggiore facilità di traduzione dei valori di bilancio dai postulati normativi nazionali a quelli IAS/IFRS.

Nel I capitolo sono stati esposti tutti quei fattori che si sono contraddistinti nel tempo come elementi di distinzione tra i vari sistemi contabili presenti nei Paesi europei; dalla tipologia del sistema giuridico di riferimento alla disamina della struttura e del numero di organismi professionali contabili presenti nelle Nazioni europee, dalle finalità perseguite dai Paesi *stakeholder oriented* piuttosto che *shareholder oriented* fino ad arrivare ad una classificazione basilare dei contesti in cui si è in genere rilevata una dipendenza/indipendenza tra la contabilità e la fiscalità.

In questa prima fase si è sostanzialmente voluto porre l'accento su tutte quelle componenti che hanno da sempre contraddistinto due grandi raggruppamenti di Nazioni, ovvero quello "continentale" e quello "anglosassone", che spiegherebbero ancora oggi le difficoltà esistenti nei processi di convergenza contabile.

Sempre in questo capitolo, sono stati osservati, prima di tutto, alcuni passaggi normativi essenziali del processo di armonizzazione contabile, successivamente gli elementi fondamentali volti alla comprensione delle finalità perseguite dagli standard internazionali, come ad esempio i principi-base, le funzioni, le caratteristiche e i postulati di bilancio, secondo lo IASB.

Infine, un breve accenno è stato dato anche ai principi fondamentali su cui si basano i sistemi fiscali in generale, ciò al fine di comprendere meglio le differenti impostazioni e strutture dei sistemi tributari presenti nelle Nazioni europee.

Il II capitolo, invece, si focalizza sulla disamina dei percorsi storici e attuali delle regolamentazioni contabile e fiscale in Italia, prendendo in considerazione, in primo luogo, i principi su cui si fonda la dottrina economico-aziendale e il sistema fiscale nazionali, i rapporti intercorrenti, le evoluzioni normative e le difficoltà di conciliazione dei rispettivi obiettivi. In secondo luogo, sono stati osservati i riflessi e gli effetti dell'adozione degli standard internazionali sui bilanci italiani, consolidati e individuali, in virtù del non semplice adeguamento di un sistema contabile come il nostro a quello previsto dagli IFRS. Dalle difficoltà emerse

nell'adozione dei nuovi standard si sono potuti evincere già le prime problematiche legate ai rapporti con la fiscalità.

Una parentesi di non poco conto è stata dedicata al differente trattamento delle imposte anticipate e differite, secondo principi contabili nazionali ed internazionali, reputando tale aspetto di rilievo vista, ad esempio, la particolare rimarcata diversità dei criteri sottesi alla contabilizzazione delle imposte differite passive, da un lato, e anticipate, dall'altro.

Il principio contabile nazionale n. 25, infatti, in ossequio al postulato della prudenza, pretende una ragionevole certezza nella iscrizione delle imposte anticipate, mentre per lo IAS 12 è sufficiente una valutazione di probabilità del recupero delle stesse, che tuttavia diventa più stringente per le imprese con perdite d'esercizio recenti.

Considerando tali differenti trattamenti, si può osservare come questi possano potenzialmente incidere sui bilanci consolidati, in quanto frutto dei valori presenti nei bilanci individuali delle società appartenenti al gruppo, redatti però secondo normativa civilistica e principi nazionali.

Il III e il IV capitolo ripercorrono essenzialmente le fasi seguite nel capitolo II, ma all'interno degli altri contesti Nazionali, ovvero la Germania e la Gran Bretagna. Il caso tedesco, si contraddistingue per la sua storia contabile e fiscale dove le due variabili sono non soltanto strettamente collegate tra di loro ma alle volte addirittura coincidenti; il sistema contabile tedesco, infatti, è stato da sempre fortemente condizionato dalle politiche fiscali, ritenute, per moltissimi anni, molto più importanti per le società delle regole contabili.

Il discorso inverso si può fare nel caso del Regno Unito, dove invece la fiscalità ha sempre avuto un ruolo marginale ai fini della redazione del bilancio e pertanto non ha mai inciso in modo evidente sul sistema contabile nazionale.

Queste considerazioni di sintesi conducono verso le premesse iniziali esposte nel I capitolo, ovvero verso quelle classificazioni, o raggruppamenti, di Nazioni che si sono per decenni contraddistinte per concezioni e matrici contabili e fiscali quasi opposte tra loro.

Italia e Germania costituiscono esempi massimi di quei sistemi contabili che si fondano su obiettivi di bilancio in cui predominano elementi come la *certezza* e la *prudenza* delle informazioni economico-finanziarie, destinate a un certo tipo di stakeholder, e che pone sullo stesso piano le esigenze di tipo fiscale, ritenendole di pari importanza.

In UK invece emerge la scarsa (a volte assente) influenza della fiscalità sui bilanci che rispondono da sempre a un sistema normativo e giuridico totalmente opposto a quello che contraddistingue i cosiddetti paesi continentali; nel sistema britannico si afferma fortemente il concetto della “*true and fair view*”, chiave di lettura delle motivazioni che hanno condotto il Regno Unito su binari opposti a quelli di Italia e Germania. Gli obiettivi fissati da politiche di bilancio basate su tale principio, considerato come sovraordinato rispetto a tutti gli altri principi di redazione del bilancio, spiegano il consolidarsi negli anni di una matrice contabile volta principalmente ad una rappresentazione dei dati contabili priva di qualsivoglia contaminazione, nel nostro caso, fiscale.

La letteratura però si ferma, in parte, al mondo pre IFRS e si riferisce in genere ai bilanci individuali, sebbene per molti Paesi europei l'applicazione degli IFRS si limita ai bilanci consolidati.

Su tale presupposto si basa il V capitolo nel quale è stata svolta un'analisi normativa e quantitativa del grado di connessione e disconnessione esistente tra le variabili contabile e fiscale all'interno dei bilanci di gruppo dei tre paesi considerati.

Dalla'analisi svolta secondo il modello teorico ideato da M. Lamb e C. Nobes (1998) si è verificato come, con l'adozione dei principi contabili internazionali, in Italia e in Germania si sia significativamente abbassato il grado di influenza fiscale sulla contabilità, questo grazie soprattutto alle tante “disconnessioni” tra la normativa tributaria e gli IFRS.

Nel caso britannico non vi sono grandi differenze fiscalmente rilevanti nel passaggio da UK GAAP a IFRS nel campione di grandezze di bilancio selezionate, ad ogni modo, per determinati topic le regole contabili nazionali e gli

IFRS comportano delle scelte o stime che hanno degli effetti fiscali, pertanto anche nel caso UK è stato possibile riscontrare qualche possibile influenza.

Qui di seguito si riportano nuovamente i risultati ottenuti:

	Germania pre	Germania IFRS	UK pre	UK IFRS	Italia pre	Italia IFRS
Case I	1	10	10	9	3,5	9,5
Case II	0	0	1	0	3	1,5
Case III	4,5	0	1	0	1	0
Case III*	1	3	1	4	2	0,5
Case IV	4,5	0	0	0	3,5	1,5
Case V	2	0	0	0	0	0
Totale	13	13	13	13	13	13
MIN	5,5	-10	-10	-9	0	-8
MAX	6,5	-7	-9	-5	2	-7,5

Gli indici ottenuti sono specchio della diminuzione della *tax pollution* all'interno dei bilanci consolidati alla luce degli IFRS; bisogna sottolineare come questi risultati siano frutto di regole e prassi fiscali “*disconnesse*” totalmente da quelle previste dai principi contabili internazionali, non c'è pertanto una rinnovata dominanza della contabilità sulla fiscalità che resta comunque poco presente per i bilanci individuali redatti in Italia e in Germania.

Per il caso italiano si può, però, parlare di ulteriore passo avanti considerando l'obbligatorietà, dal 2006, dell'applicazione degli standard internazionali ai bilanci individuali delle capogruppo; questo sforzo indubbiamente consente di eliminare molte più interferenze fiscali rispetto, ad esempio, alla Germania, dove questa possibilità è tuttora non prevista (criticità importante per il futuro percorso dell'armonizzazione contabile internazionale).

La Gran Bretagna ha il vantaggio di possedere un *corpus* di standard nazionali molto simile agli IFRS, pertanto non vi sono stati particolari scostamenti nel

passaggio dai vecchi ai nuovi principi; in questo modo non si è modificato significativamente il grado di interconnessione tra la contabilità e la fiscalità all'interno dei bilanci britannici dove però sono comunque riscontrabili talune influenze fiscali dettate se non altro dalla scelta di criteri di valutazione che potrebbero indirettamente avere finalità fiscali (vedi i casi III*).

L'importanza delle diversità tra le nazioni è specchio dei percorsi intrapresi verso una possibile armonizzazione ancora tutta da verificare nel suo effettivo raggiungimento.

In conclusione, nonostante lo sforzo diretto ad una convergenza contabile che equipari tra loro i bilanci consolidati internazionali, vi sarebbero, ad oggi, determinati casi in cui è possibile che la variabile fiscale influenzi i dati e le informazioni contabili; ciò anche in virtù del fatto che all'interno dei bilanci consolidati confluiscono tutti quelli individuali che, essendo redatti ancora secondo regole e principi nazionali, possono indirettamente apportare stime, valutazioni e valori di ordine tributario. In un'epoca in cui l'armonizzazione contabile sta per diventare globale sarebbe auspicabile porre una maggiore attenzione a tutte quelle variabili – come in questo caso quella fiscale - che ancora oggi sono elemento di divergenza e di differenziazione tra le Nazioni.

Bibliografia

Airoldi G., Brunetti G., Coda V., *Economia aziendale*, Il Mulino, Bologna, 1994.

Alexander D., Nobes C. W., *Financial accounting: An International Introduction*, Prentice Hall, 2004.

Alexander D., Jermakowicz E., “A true and fair view of the principles/rules debate”, *Abacus*, XLII, n. 2, 2006.

Alexander D., Nobes C. W., Caruso G. D., Ferrari E. R., *Financial accounting. Il bilancio secondo i principi contabili internazionali*, Prentice Hall, 2008.

Allegrini M., *Concetti di reddito e conseguenti logiche di valutazione*, Giuffrè, Milano, 2001.

Amaduzzi, *L'azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*, Utet, Torino, 1953, pag. 178.

Amaduzzi A., *Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell'impresa*, Signorelli, Roma, 1949.

Antonelli V., D'Alessio R., “La dipendenza rovesciata. Un problema irrisolto alla luce del D. lgs. 6/2003”, *Il Fisco*, n. 21, 2003.

Arden M., “The true and fair view requirement” *Accountancy*, 112, 1993, p.125.

Barton A. D., Company Income Tax and Inter-Period allocation, *Abacus*, September 1970.

Azzali S., *Il sistema delle informazioni di bilancio, il modello dell'International Accounting Standards Committee*, Giuffrè, Milano, 1996.

Azzali S., *L'informativa di bilancio secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giappichelli, Torino, 2005.

Bergamin Barbato M., "Reddito imponibile e risultato economico di gestione: sancita la diversità o avvicinate le posizioni?", *Rivista dei dottori commercialisti*, n. 5, 1987.

Barton A. D., "Company income tax and Inter-period allocation", *Abacus*, 1970.

Bertini U., *Il sistema d'azienda. Schema d'analisi*, SEUP, Pisa, 1977.

Busse von Colbe W., "Zur Anpassung der Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften an Internationale Normen", *Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis*, 47, pp. 373-391, 2002.

Calzone F., "Bilancio CEE: parliamo di appendice fiscale", *Il Giornale dei Dottori commercialisti*, n. 3, 1994.

Campanini C., "Due concezioni di reddito nel bilancio di esercizio: opposte ma quasi convergenti, secondo una recente impostazione", in *Studi in onore di Ubaldo De Dominicis*. I, Lint, Trieste, 1991.

CNDC – CNR, *Principi contabili. Bilancio di esercizio. Finalità e postulati*. N. 11, IPSOA, Milano, 1994.

Capaldo P., *Reddito, capitale e bilancio d'esercizio. Una introduzione*, Giuffrè, Milano, 1998.

Caramel R., “Norme nuove per le interferenze fiscali nel bilancio”, *Prisma*, n. 28, 1994.

Caruso G. D., *Il concetto di true and fair view e i suoi riflessi nel modello contabile anglosassone*, Giappichelli, Torino, 2005.

Cassandro P. E., *Trattato di ragioneria. L'economia delle aziende e il suo controllo*, Cacucci, Bari, 1982, pag. 145.

Casò M., *Le operazioni di gestione straordinaria. La rilevazione contabile secondo i principi IAS*, Giuffrè, 2002.

Cattaneo M., *Introduzione allo studio del bilancio d'esercizio nelle imprese*, CEIV, Verona, 1966.

Chambers R. J., “Tax allocation and Financial Reporting”, *Abacus*, December 1958.

Choi F. D. S., Mueller G., *International Accounting*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1992.

Choi F. D. S., Meek G. K., *International Accounting*, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 2005.

Coda V., “Trasparenza dei bilanci d'esercizio e principi contabili”, *Rivista dei dottori commercialisti*, n.2, 1983.

Coenenberg A. G., *Jahresabschluß und Jahresabschlußanalyse*, 15th ed., Landsberg am Lech: Verlag Moderne Industrie, 1994.

Cosciani C., *Istituzioni di scienze delle finanze*, Utet, Torino, 1970.

Davidson S., “Accelerated Depreciation and the Allocation of Income Taxes”, *The Accounting Review*, April 1958.

De Viti A., De Marco, *Il carattere economico della economia finanziaria*, Pasqualucci, Roma, 1888.

Del Federico L., “Abolizione della cosiddetta appendice fiscale ed iscrizione in bilancio delle rivalutazioni economiche”, *Il Fisco*, n. 1, 1995.

Dezzani F., “Ammortamenti anticipati. Iscrizione in bilancio”, *Il Fisco*, n. 2, 1994.

Dezzani F., “L’appendice fiscale viene rappresentata nella nota integrativa”, *Il Fisco*, n. 5, 1995.

Drinkwater D. – Donedwards J., “The Nature of Taxes and the Matching Principle”, *The accounting Review*, July 1965.

Einaudi L., *Principi di scienza della finanza*, Einaudi, Torino, 1956.

Fanno M., *Elementi di scienza delle finanze*, Lattes & C., Torino, 1960.

Ferrero G., *La valutazione del capitale di bilancio*, Giuffrè, Milano, 1988.

Ferrero G., *Impresa e management*, Giuffrè, Milano, 1980.

Ferrero G., *Il calcolo economico del reddito d'esercizio e del capitale di bilancio*, Giuffrè, Milano, 1968.

Fiaccadori S., "Le rettifiche e gli accantonamenti iscritti in bilancio esclusivamente in applicazione di norme tributarie", *Bollettino Tributario d'Informazione*, n. 6, 1993.

Flower J., Ebbers G., *Global Financial Reporting*, Palgrave, 2002.

Giannessi E., *Appunti di economia aziendale*, Pacini, Pisa, 1970.

Haeger B., *Der Grundsatz der umgekehrten Maßgeblichkeit in der Praxis*, Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 1989.

Haller A., "The relationship of financial and tax accounting in Germany: a major reason for accounting disharmony in Europe", *International Journal of Accounting*, 1992, Vol. 27, pp. 310-323.

Haller A., "Der Grundsatz der Maßgeblichkeit der Handels- für die Steuerbilanz", *Recht der Internationalen Wirtschaft*, 1992, p. 43-57.

Haller A., "The Relationship of Financial and Tax Accounting in Germany: A Major Reason for Accounting Disharmony in Europe", *The International Journal of Accounting*, 1992, p. 310-321.

Haller A., Eierle B., "The adaptation of German accounting rule to IFRS: A legislative balancing act", *Accounting in Europe*, Vol. 1, 2004.

Haller A., "Accounting in Germany" in P. Walton/A. Haller, B. Raffournier, *International Accounting*, London: Thomson, 2003, pp. 91-128.

Haller A, Walton P., *International Accounting*, 2. Aufl., London, 2003.

Hayn S., Graf Waldersee G., *IFRS/US-GAAP/HGB im Vergleich*, Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag, 2006.

Herzig N., Maßgeblichkeitsgrundsatz (Verhältnis Handels/Steuerbilanz), in Küting K., Weber C.P., Editors (4th Ed.), *Handbuch der Rechnungslegung* Volume I, Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 1995, p. 109.

Hill T. M., “Some Arguments against Inter-Period Allocation of income taxes”, *The Accounting Review*, n. 2, 1958.

Hoffman L., “Counsel’s opinion on true and fair”, *Accountancy*, 107, 1983.

Hoogendoorn M., “Accounting and taxation in Europe – A comparative overview”, *European Accounting Review*, Vol.5, Supplement, 1996, pp. 783-794.

Hopwood A., “The future of harmonization in the Community”, *European accounting review*, 1991, pp. 12-21.

Hopwood A., “Ambiguity, knowledge and territorial claims. Some observations on the doctrine of substance over form”, in *British Accounting Review*, March, 1990.

Lamb M., “When is a group a group? Convergence of concepts of “group” in European Union corporation tax”, *European Accounting Review*, Vol.4, N.1, 1995.

Lamb M., "The relationship between accounting and tax: The United Kingdom", *European Accounting Review*, Vol.5, Supplement, 1996, pp. 933-949.

Lamb M., Nobes C. W., Roberts A. D., "International variations in the connections between tax and financial reporting", *Accounting and Business Research*, Summer, 1998, pp. 173-188.

Luxembourg G., Hopwood A., "Angleichung der Vorschriften der Rechnungslegung der EG und ihre Zukunftsperspektiven", in *Commission of the European Communities, Die Zukunft der Angleichung der Vorschriften der Rechnungslegung in den Europäischen Gemeinschaften*, 1990, p. 44.

Macdonald, "*Aligning taxable income*", The Institute for fiscal Studies, London, 2002.

Macharzina K., Lanzer K., "Financial reporting in Germany", in C. W. Nobes and R.H. Parker, *Comparative International Accounting*, Prentice Hall, 1991, pp. 249-277.

Mazza G., "La questione fiscale delle società tassate in base al bilancio", *Rivista delle società*, n. 2, 1959.

McCourt P., Radcliffe G., "Les Relations Fiscalité-Comptabilité, France: A Model for Europe?", *British Tax Review*, 1995, p. 461.

Mechelli A., *Aspetti economico aziendali delle imposte differite*, Cacucci, Bari, 1997.

Melis G., Congiu P., *Il bilancio d'esercizio delle imprese industriali, mercantili e dei servizi*, Giuffrè, Milano, 2001.

Moonitz M., "Income Taxes in financial statements", in *The accounting Review*, April 1957.

Nobes C. W., "Causes of international differences", *Comparative International Accounting*, C. Nobes e R. Parker, Prentice Hall, London, 2000.

Nobes C. W., "A conceptual Framework for the Taxable Income of business, and How to apply it under IFRS", 2004, p. 37.

Nobes C. W., "The survival of international differences under IFRS: towards a research agenda", *Accounting and business research*, Vol. 36, N. 3, 2006, pp. 233-245.

Nobes C. W., Schwencke H. R., "Modelling the links between tax and financial reporting: a longitudinal examination of Norway over 30 years up to IFRS adoption", *European Accounting Review*, Vol. 15, N. 1, 2006, pp. 63-87.

Onida P., Natura e limiti della politica di bilancio, in *Rivista dei dottori commercialisti*, n. 1, 1974.

Ordelheide D., "True and fair view: A European and a German perspective", *European Accounting Review*, II, n.1, 1999.

Paganelli O., *Analisi di bilancio. Indici e flussi*, Utet, Torino, 1986.

Pansieri S., "La legittimità civilistica degli ammortamenti anticipati", *Rassegna tributaria*, n. 4, 1984.

Parker R., “Harmonizing the notes in the UK and France: a case study in de jure harmonisation”, *European Accounting Review*, Vol. 5, 1996, p. 317.

Pfaff D., Schröer T., “The Relationship Between Financial and Tax Accounting in Germany—The Authoritativeness and Reverse Authoritativeness Principle”, *European Accounting Review*, Vol. 5, 1996, p. 963.

Pisoni P., Bava F., Busso D., *Il bilancio d’esercizio. Dopo la riforma societaria e fiscale. Verso gli IAS/IFRS e Basilea 2*, L&T Consulting, Milano, 2004.

Poselli M., *L’evoluzione del sistema informativo di bilancio. Osservazioni critiche*, Giappichelli, 2005.

Poselli M., *Il linguaggio internazionale dei bilanci nello scenario europeo. Prospettive e limiti*, Giappichelli, 2001.

Provasoli A., “Il bilancio come strumento di comunicazione”, *Economia e management*, n. 1, 1989.

Radebaugh L., Gray S., *International Accounting and Multinational Enterprises*, New York: Wiley, 2002.

Ranalli F., *Sulla capacità informativa delle strutture di bilancio*, Cedam, Padova, 1984.

Ranalli F., *Il bilancio di esercizio*, Aracne, Roma, 1996, pp. 3-12;

Raupach A., “Von der Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerliche Gewinnermittlung zur Prädominanz des Steuerrechts in der Handelsbilanz”, *Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis*, 1990, p. 515.

Roscini Vitali F., Vinzia M. A., *Fair Value*, Il Sole 24 ore, 2003.

Rossi N., *Il bilancio dell'impresa. Le sue differenziazioni e la sua interpretazione*, Utet, Torino, 1965.

Scheid J., Walton P. in D. Alexander and S. Archer, Editors (2nd Ed), *France in European Accounting Guide*, Harcourt Brace & Company, London, 1995, p. 167.

Scheid J., Walton P., *European Financial Reporting*, Routledge, France, London, 1992.

Schön W., "The Odd Couple: A common Future for Financial and Tax Accounting?", *Tax Law Review*, 2005, pp.111-148.

Seckler G., in D. Alexander and S. Archer, Editors (2nd Ed), *Germany in European Accounting Guide*, Harcourt Brace & Company, London, 1995, p. 223.

Superti Furga F., "Passato e presente del bilancio d'esercizio: verso un bilancio intellegibile", *Rivista dei dottori commercialisti*, n. 6, 1988.

Terzani S., *Introduzione al bilancio d'esercizio*, Cedam, Padova, 1995.

Van Hulle K., "The true and fair view override in the European accounting Directives", *European Accounting Review*, VI, 1997, n.4.

Walton P., "The true and fair view in British accounting", *European Accounting Review*, Vol. 2, n.1, 1993, pp. 49.58.

Walton P., “Accounting rules, taxation and medium-sized business in the United Kingdom, France and Germany”, *A study for the Foundation for Manufacturing and Industry*, 1995, London.

Wittington G., “Tax Policy and Accounting Standards”, *British Tax Review*, 1995, pp. 452-456.

Zambon S., Italy, in D. J. A. Alexander & S. Archer, *The European accounting guide*, San Diego: Harcourt Brace, 1995, pp. 379-533.

Zambon S., *Profili di ragioneria internazionale e comparata*, CEDAM, Padova, 1996.

Zambon S., Accounting in Italy, in P. Walton, A. Haller, B. Raffournier, *International Accounting*, London: International Thomson Business Press, 1998, cap. 9, pp. 181-199.

Zambon S., On the verge of change: Italian GAAP vs IASs. *Accountancy international*, 1999, pp. 71-73.

Zambon S., Saccon C., Accounting change in Italy: fresh start or Gattopardo’s revolution?, *European Accounting Review*, 2 (2), 1993, pp. 245-283.

Zambon S., Zan L., Accounting relativism: the unstable relationship between income measurement and theories of the firm. *Accounting, Organizations and Society*, 25 (8), 2000, pp. 799-822.

Zambon S., (a cura di), *Informazione societaria e nuovi processi di armonizzazione internazionale. Alle soglie del cambiamento*, Il Mulino, Bologna, 2002.

Zambon S., *Locating accounting in its national context: the case of Italy*, FrancoAngeli, 2002.

Zappa G., *Le produzioni nell'economia delle imprese*, Giuffrè, Milano, 1957.